

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI, XII e XIV Camera e 11 <sup>a</sup> , 12 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) . . . . .	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII) . . . . .	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII) . . . . .	»	26
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	28
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	34
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	37
DIFESA (IV) . . . . .	»	57
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	58
FINANZE (VI) . . . . .	»	62
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	63
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	69

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.**

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	<i>Pag.</i>	79
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	84
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	100
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	102
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	103
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	106
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	140
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	141
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	143

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale di Corpo d'Armata, Enzo Stefanini (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e rinvio*) ..... 3

#### AUDIZIONI

Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Sergio DIVINA.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale di Corpo d'Armata, Enzo Stefanini.**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e rinvio*).

Sergio DIVINA, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Introduce, quindi, l'audizione.

Enzo STEFANINI, *Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Bruno ALICATA (FI-PdL), i deputati Salvatore CICU (FI-PdL) e Marco MARCOLIN (LN-Aut), il senatore Roberto COTTI (M5S), il deputato Paolo BERNINI (M5S) ed il senatore Luciano ROSSI (NCD), cui replica Enzo STEFANINI, *Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti*.

Intervengono, quindi, sull'ordine dei lavori, il deputato Salvatore CICU (FI-PdL) ed il senatore Luciano ROSSI (NCD).

Il presidente Sergio DIVINA, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad una successiva seduta il seguito della procedura informativa.

**La seduta termina alle 15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

**XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali)  
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati  
e 11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)  
e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

---

### S O M M A R I O

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Incontro con una delegazione della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL)  
del Parlamento europeo .....

4

#### **INCONTRI CON DELEGAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO**

*Martedì 25 marzo 2014.*

**Incontro con una delegazione della Commissione  
per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL)  
del Parlamento europeo.**

L'incontro informale si è svolto dalle  
13.25 alle 14.35.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	11

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE, indi del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.*

#### La seduta comincia alle 11.50.

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nel corso della scorsa settimana le Commissioni riunite hanno svolto il ciclo di audizioni previsto per l'istruttoria legislativa sul provvedimento, ascoltando i rappresentanti della Corte dei conti, del-

l'ANCI e dell'UPI, nonché il Sindaco di Roma Capitale.

Roberta LOMBARDI (M5S), in relazione alle disposizioni, contenute nell'articolo 16 del decreto-legge, che intervengono sulla situazione finanziaria di Roma Capitale, ritiene che sussista una questione molto rilevante di trasparenza e visibilità in relazione al bilancio contabile del complesso della gestione commissariale.

In particolare, ricorda che il comma 5 del predetto articolo 16, dettando disposizioni volte a regolare lo spostamento di partite debitorie e creditorie tra i bilanci di Roma Capitale e la gestione commissariale, dispone, tra l'altro, che il Commissario è autorizzato ad inserire nella massa passiva prevista del Piano di rientro, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni o oneri dello stesso Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008. Evidenzia come la medesima disposizione preveda inoltre che Roma Capitale possa riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti, inseriti nella massa attiva della gestione commissariale, verso le società dalla medesima partecipate, e autorizzi il Commissario straordinario a inserire nella massa pas-

siva le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio del 5 dicembre del 2008, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale.

In tale contesto sottolinea come, non essendo modificata l'entità delle risorse trasferite annualmente dal bilancio dello Stato e da Roma Capitale alla gestione commissariale, emerge l'esigenza che il Governo chiarisca in che modo l'aumento della massa passiva della stessa gestione disposto dalla norma possa essere fronteggiato con le predette risorse che, pur avendo natura permanente, sono di importo annuo predeterminato. Più in dettaglio ritiene che, al fine di chiarire i relativi riflessi sulla finanza pubblica, sotto il profilo dei saldi e del debito, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le diverse misure previste dal comma 5. In particolare, con riferimento all'importo di 30 milioni da inserire nella massa passiva a titolo di ulteriori partite debitorie antecedenti al 28 aprile 2008, ritiene che andrebbe specificato di quali ulteriori partite debitorie si tratti e che occorrerebbe precisare la ragione per la quale le stesse, benché anteriori alla predetta data, non risultino già iscritte nel debito preso in carico dalla gestione commissariale.

Evidenzia, inoltre, l'esigenza di specificare se il corrispondente ammontare sia già computato nel debito della pubblica amministrazione, nonché di verificare l'origine e l'impatto complessivo sul debito della PA, qualora si tratti di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti. In merito al relativo importo, segnala che le precedenti versioni di tale normativa, recate dai decreti – legge nn. 126 e 15 del 2013, i cui effetti sono fatti salvi, indicavano l'importo di 115 milioni in luogo dei 30 attualmente previsti dalla disposizione. Al riguardo, segnala l'esigenza di indicare se la predetta differenza sia contabilizzata ora nelle somme da reintegrare a Roma ai sensi dei periodi successivi del citato comma 5 o se sia stata già erogata in attuazione dei provvedimenti decaduti. Sottolinea altresì, con riferimento alla

riacquisizione da parte di Roma Capitale della titolarità dei crediti verso le società partecipate, la necessità di acquisire un quadro aggiornato ed esplicativo delle partite creditorie nette sottratte alla gestione commissariale e trasferite al bilancio di Roma Capitale, nonché indicazioni in merito agli eventuali riflessi sulla sostenibilità della gestione medesima.

Ritiene quindi che, a fronte di tali notevoli criticità inerenti alle disposizioni in esame, sia necessario acquisire dal Commissario straordinario di Governo del Comune di Roma attraverso una sua audizione tutti i dati finanziari utili a fornire gli opportuni chiarimenti e, a tal fine, chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 15 della giornata odierna.

Giovanni PAGLIA (SEL), con riferimento alle disposizioni che regolano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), che per sua natura è da ritenersi collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali, sottolinea come non sia chiara la ragione per cui debba essere a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile. Ritiene infatti che lo stesso calcolo della base imponibile, operato sul valore dell'immobile rilevante a fini IMU, ne evidenzia la natura di imposta a carattere patrimoniale che, come tale, non dovrebbe essere posta a carico degli inquilini degli immobili.

In relazione alla determinazione della superficie assoggettabile al pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), dichiara di non comprendere in che modo sia possibile escludere da tale imposta la quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, posto che si tratta di un tributo calcolato in base ai metri quadrati di superficie degli immobili ad essa assoggettati.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea preliminarmente la complessità del provvedimento in titolo, il quale interviene su materie già affrontate dal Governo nell'ambito dei decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013, entrambi decaduti per decor-

renza dei termini di conversione. Nel rilevare come le disposizioni concernenti Roma Capitale, di cui all'articolo 16, rappresentino senza alcun dubbio il tema principale del provvedimento in esame, evidenzia come sia ormai indifferibile un intervento normativo di riassetto complessivo della finanza locale, al fine di definire regole precise da applicarsi nei casi di dissesto finanziario degli enti locali. Anche alla luce dei rilievi emersi in sede di audizione del sindaco di Roma e dei rappresentanti della Corte dei conti, osserva come il piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, che, a norma del comma 2 del citato articolo 16, deve essere predisposto dal comune di Roma, debba essere correlato al bilancio di previsione dell'ente stesso; a suo avviso, infatti, solo in tal modo la gestione commissariale del comune potrà essere superata in tempi ragionevoli. Chiede poi chiarimenti in ordine all'esatto ammontare sia delle partite debitorie facenti capo al comune di Roma, con particolare riguardo ai debiti fuori bilancio, dei quali sottolinea la necessità di verificare l'origine e l'impatto complessivo sul debito della pubblica amministrazione, sia dei costi correlati all'impiego del personale, soprattutto nelle società partecipate dal comune stesso. Al fine di evitare che le misure previste per il riequilibrio del bilancio comunale si risolvano esclusivamente in un aumento delle aliquote dei tributi a carico dei cittadini, ritiene necessario conoscere con maggiore precisione quanto sia possibile introitare dall'alienazione del patrimonio immobiliare del comune di Roma. Osserva come, a suo avviso, allo scopo di eliminare gli effetti distorsivi sulla finanza locale, sia necessario predisporre un sistema di controlli preventivi su ogni deliberazione di spesa, avvalendosi all'uopo di istituzioni giudiziarie quali la Corte dei conti e i tribunali amministrativi regionali. Sottolinea, inoltre, come tale intervento in materia di controlli possa essere realizzato nell'ambito della più complessiva riforma del Titolo V della Costituzione. Annuncia infine, che il suo gruppo presenterà una

serie di proposte emendative volte a modificare il testo del provvedimento in esame, in particolare nella parte in cui detta disposizioni in materia di TARI e TASI, al fine di garantire un tetto massimo alle relative aliquote.

Guido GUIDESI (LNA), nel condividere le osservazioni testé svolte dall'onorevole Palese, si associa alla richiesta, avanzata dall'onorevole Lombardi, volta a ottenere dal commissario straordinario la documentazione contabile relativa alla gestione commissariale del debito pregresso del comune di Roma. In attesa di ricevere dal Commissario straordinario la predetta documentazione, necessaria, a suo avviso, per intervenire in maniera organica sulle disposizioni concernenti Roma Capitale, chiede che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame venga differito.

Mauro GUERRA (PD) manifesta preliminarmente perplessità in ordine all'introduzione di un sistema di controllo preventivo sulle deliberazioni di spesa in ambito locale, così come richiamato dall'onorevole Palese, in quanto, a suo avviso, tale sistema rallenterebbe inevitabilmente l'operatività delle amministrazioni interessate. Al riguardo, osserva come invece sia auspicabile la previsione di controlli non sugli atti predisposti dagli enti locali, quanto sulla loro attività e sui risultati dagli stessi conseguiti. Nell'auspicare che il decreto-legge in titolo rappresenti l'ultimo provvedimento emergenziale sulla finanza pubblica, sottolinea l'esigenza di predisporre, entro breve termine, un intervento normativo, preferibilmente di iniziativa parlamentare, di riassetto complessivo della materia. Con riguardo più specificamente alle disposizioni del provvedimento in esame, ritiene che gli interventi in materia di TARI e TASI dovrebbero essere volti a razionalizzare la disciplina attualmente vigente, garantendo in tale ambito maggiore autonomia regolamentare alle amministrazioni interessate. Auspica che l'esame del provvedimento in titolo sia l'occasione per stabilire con certezza, e in

tempi sostenibili, i termini per l'approvazione dei bilanci da parte degli enti locali e per delineare adeguate soluzioni agli effetti negativi che, nel corso degli anni, sono derivati dall'approvazione di norme – come quella sull'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari di cui siano controparte gli enti locali, stabilita non più in misura fissa ma in misura proporzionale – che hanno determinato impreviste situazioni di squilibrio nei bilanci degli enti locali. Infine, relativamente alle modalità di erogazione del contributo straordinario per i comuni risultanti da fusioni, rileva che tali risorse, per le quali sussiste idonea copertura finanziaria, dovrebbero essere erogate ai comuni coinvolti immediatamente e non, così come disposto dall'articolo 12 del provvedimento in esame, a decorrere dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo.

Maino MARCHI (PD) ricorda che il provvedimento in esame ha carattere emergenziale ed è volto, tra l'altro, a dare un contributo alla soluzione dei problemi finanziari di Roma Capitale e ad attuare gli accordi intercorsi con l'ANCI nel settore della finanza locale. Ritiene tuttavia auspicabile, per il futuro, andare verso un assetto più stabile del quadro normativo sulla finanza locale.

Replicando a quanto affermato dal deputato Palese, osserva che l'emergenza che il provvedimento è volta a fronteggiare trae origine dagli interventi adottati a partire dal 2008, con l'abolizione dell'ICI sulla prima abitazione e la progressiva riduzione dei trasferimenti agli enti locali. Inoltre, in relazione alla situazione debitoria di Roma Capitale, evidenzia che, come si può verificare dalla relazione tecnica, il provvedimento non prevede alcuno stanziamento aggiuntivo a ciò finalizzato e che le misure di cui all'articolo 16 riguardano risorse già previste da precedenti provvedimenti; peraltro, il provvedimento demanda a Roma Capitale la predisposizione di un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni pre-

cedenti e la predisposizione di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio. Pertanto auspica l'approvazione di tale parte del testo senza sostanziali modifiche.

Per quanto riguarda, più in generale, le disposizioni riguardanti la finanza locale, pur apprezzando l'intervento del Governo volto a creare le condizioni per superare le situazioni più critiche, rileva che andrebbero verificate con esattezza le quantificazioni effettuate con riferimento alle risorse a disposizione degli enti locali.

Con riferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti, invita a considerare quanto evidenziato dall'ANCI, anche per evitare che i cittadini debbano versare per tale servizio importi tali da annullare in termini di reddito disponibile quanto è stato previsto in loro favore dalla legge di stabilità e quanto sarà riconosciuto dagli interventi preannunciati dal Governo, vanificando i possibili benefici sul versante della domanda interna.

Rileva inoltre l'opportunità di prevedere una proroga, almeno al 31 luglio, del termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali, in considerazione del prossimo rinnovo di molte amministrazioni e della necessità di emanare, prima dell'approvazione dei bilanci, i regolamenti attuativi della nuova imposta unica comunale.

Ritiene altresì necessario calibrare le norme sugli enti in dissesto e predissesto agli effettivi problemi dei territori interessati.

Infine, in considerazione dell'ampio ventaglio dei temi affrontati dal provvedimento, auspica che non siano presentati emendamenti che esorbitino da tali temi e che quindi si proceda all'approvazione del decreto-legge presso la Camera senza andare oltre il termine di un mese, in modo da concedere anche all'altro ramo del Parlamento un lasso di tempo adeguato per l'esame del provvedimento.

Generoso MELILLA (SEL), appellandosi al senso di responsabilità dei colleghi per evitare di ripetere gli errori già commessi in occasione dell'esame dei disegni

di legge di conversione dei decreti-legge nn. 126 e 151 del 2013, ritiene che non sia opportuno svolgere ulteriori audizioni, come richiesto da alcuni colleghi, per non ritardare l'approvazione del provvedimento in esame e quindi metterne a rischio la conversione. Si dichiara preoccupato della persistente sottovalutazione del ruolo di Roma Capitale, città che, in quanto sede di importanti manifestazioni, sia civili che religiose, è gravata da una serie di costi – per garantire l'ordine pubblico, i trasporti e la raccolta dei rifiuti e per la presenza di un'estesa rete diplomatica e consolare – che dovrebbero essere sostenuti da tutti i cittadini italiani e non solo dai residenti nella Capitale.

Evidenziando infine, come già fatto dall'onorevole Marchi, l'assenza nel provvedimento di ulteriori stanziamenti in favore di Roma Capitale, osserva che sarebbe stato opportuno emanare un apposito decreto-legge avente ad oggetto esclusivamente le misure in favore di tale comune.

Francesco CARIELLO (M5S), reiterando la richiesta avanzata dall'onorevole Lombardi di acquisire ulteriori elementi informativi sulla gestione commissariale del debito pregresso di Roma Capitale, chiede che venga posticipato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Nel merito esprime perplessità sull'articolo 3, che detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. In particolare, ritiene che la previsione della sospensione delle eventuali procedure esecutive nei confronti degli enti in presenza di un ricorso da parte dei medesimi avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio e il consentire agli enti in questione di riproporre un nuovo piano limiti il ruolo della Corte dei conti in sede di valutazione dei piani di riequilibrio proposti dagli enti locali. Osservando inoltre che non è chiaro quale sia il termine

per la ripresentazione di tali piani, preannuncia la presentazione di emendamenti volti a superare tali criticità.

Con riferimento all'articolo 5, il quale, per favorire gli investimenti, consente agli enti locali di assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento, pur esprimendo un apprezzamento in linea di principio, ritiene che andrebbe meglio chiarito nel testo quali siano gli investimenti che ci si propone di favorire e le forme di finanziamento da considerare ammissibili. In particolare, andrebbe evitato il ricorso a strumenti finanziari poco trasparenti e rischiosi per la finanza pubblica.

Infine, in relazione all'articolo 9, che rende permanente la riduzione del contributo ordinario agli enti locali, osserva che numerosi enti non hanno potuto procedere alla correlata prevista riduzione delle proprie spese e in particolare alla diminuzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi, per cui per tali enti rileva l'opportunità di prevedere apposite deroghe alla riduzione del contributo ordinario spettante.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento ad alcune sollecitazioni emerse in merito nel corso del dibattito, ricorda che il Commissario straordinario di Governo del Comune di Roma è già stato recentemente ascoltato nel corso dell'esame al Senato di uno dei precedenti decreti-legge in materia, ed ha fornito in quell'occasione un'ampia messe di dati, che risultano ancora attuali. Evidenzia, inoltre, come la documentazione consegnata dalla Corte dei conti in occasione dell'audizione svoltasi dinanzi alle Commissioni riunite nella seduta di venerdì scorso contenga dati preziosi su tale tematica.

In tale contesto non ritiene sussistano le condizioni per prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti, il quale risulta pertanto confermato alle ore 15 di oggi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, richiamando quanto evidenziato dall'onorevole

Marchi, si associa alle considerazioni relative all'opportunità di prorogare il termine per l'approvazione dei bilanci da parte degli enti locali.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, riservandosi di replicare nel corso di una seduta successiva sugli aspetti emersi nel corso del dibattito testé svolto, deposita una nota contenente i chiarimenti richiesti dagli Uffici della Camera e richiamati dal relatore nella precedente seduta in merito ai profili di carattere finanziario sollevati dagli uffici ed evidenziati negli interventi dei relatori nella precedente seduta (*vedi allegato*).

Invita quindi l'onorevole Cariello a consultare gli atti della Commissione bilancio

del Senato per l'acquisizione dei dati relativi alla situazione finanziaria di Roma Capitale, dichiarandosi comunque disponibile a fornire gli ulteriori elementi informativi che dovessero risultare necessari.

Si riserva infine di valutare la richiesta di proroga del termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

ALLEGATO

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**

 <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i> DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPettorato GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UFFICIO X	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze <hr/> 21 MAR. 2014 <hr/> Prot. n. <u>1-1906</u>	<i>F. S. S.</i>  20 MAR. 2014
	Roma,	

Prot. Nr. 22840  
 Rif. Prot. Entrata Nr. 21566  
 Allegati:  
 Risposta a Nota del:



All' Ufficio legislativo Economia  
SEDE  
 e p.c.  
 All' Ufficio legislativo Finanze  
SEDE

**OGGETTO:** AC 2162 - Conversione in legge del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche - Dossier

In merito al dossier del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati sul provvedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

**Articolo 1 e articolo 2, comma 1, lettere f), g) ed h), (Disposizioni in materia di TARI e TASI):** il Servizio Bilancio osserva che le modifiche introdotte alla disciplina TASI appaiono suscettibili di determinare variazioni di effetti finanziari in termini di gettito effettivo con impatto potenzialmente diverso sui diversi saldi. Infatti, nell'ipotesi estrema in cui tutti i comuni deliberassero l'incremento massimo consentito (ulteriore 0,8 per mille), si otterrebbe un ulteriore gettito TASI stimabile, in proporzione alle quantificazioni indicate nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2014, in oltre 3 miliardi di euro al lordo delle eventuali detrazioni. Il Servizio Bilancio chiede, pertanto, chiarimenti in merito alla possibile quota di aggravio per le imprese o i lavoratori autonomi: tale quota è, infatti, deducibile ai fini delle imposte sui redditi e determinerebbe, pertanto, una riduzione del gettito tributario non quantificato dalla relazione tecnica.

Il Servizio Bilancio segnala, inoltre, che la formulazione del comma 1, lettera a), prevede l'introduzione di detrazioni o altre misure in favore delle abitazioni principali ed immobili ad esse

equiparati “tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili”. In proposito, si chiede di precisare a quali effetti e a quale esercizio si intenda fare riferimento. Qualora il riferimento sia al gettito effettivo IMU delle abitazioni principali 2013, tale gettito corrisponde alla sola c.d. “*mini IMU*”. In tal caso, particolarmente evidente potrebbe risultare l’aggravio a carico degli immobili diversi dalle abitazioni principali (ivi inclusi gli immobili posseduti da imprese e professionisti) con conseguenti effetti negativi sul bilancio dello Stato dovuti alla deducibilità dei relativi versamenti.

*Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.*

Infine, il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito al profilo temporale dell’attribuzione ai comuni degli ulteriori 125 milioni da destinare a detrazioni o altre misure in favore dei contribuenti. Poiché, infatti, la ripartizione fra gli enti locali deve essere effettuata tenendo conto “dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI”, sembrerebbe non potersi procedere all’emanazione del decreto di attribuzione fino a quando non saranno noti gli effettivi gettiti realizzati nel 2014.

*Al riguardo - nel precisare che l’articolo 1 in esame, nel modificare il comma 731 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, ha previsto che il contributo da destinare ai Comuni (incrementato di 125 milioni di euro rispetto ai 500 milioni di euro originari) non è più vincolato all’introduzione di detrazioni TASI a favore delle abitazioni principali - si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.*

**Articolo 2, comma 1, lettere c) e d) (Definizione di situazioni debitorie pregresse):** il Servizio Bilancio rileva che, in occasione dell’introduzione della procedura originaria, la relativa relazione tecnica non aveva evidenziato l’entità del gettito aggiuntivo atteso, necessario a compensare l’onere per la mancata corresponsione degli interessi, in virtù dell’ipotesi complessiva di compensatività degli effetti della procedura. Poiché la disposizione in esame prevede una – sia pur breve – riapertura dei termini per l’adesione, si richiedono dati ed elementi di valutazione di maggior dettaglio, tenuto conto, tra l’altro, che la disciplina prevista dalla legge di stabilità, prevedendo il termine del 28 febbraio per l’adesione alla procedura in esame, ha avuto modo di produrre integralmente i propri effetti.

*Al riguardo, nel confermare che tali disposizioni possono essere considerate finanziariamente neutrali, in quanto, da un lato consentono l’effettuazione dei versamenti con*

*l'esclusione degli interessi, dall'altro incentivano i contribuenti al versamento di somme che, altrimenti, potrebbero non essere acquisite, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.*

**Articolo 4 (Spese di personale delle Regioni e degli enti locali):** il Servizio Bilancio rileva che le norme prevedono una sanzione a carico degli enti territoriali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa. Tale sanzione si sostanzia in un obbligo di riduzione delle dotazioni organiche dell'ente inadempiente. Si rileva che la misura sanzionatoria non appare subordinata all'effettiva sussistenza di posizioni ridondanti. Potrebbero, quindi, determinarsi squilibri organizzativi ogniqualvolta essa sia applicata con riferimento a strutture già oggetto di provvedimenti di razionalizzazione ovvero dimensionate in funzione delle effettive esigenze amministrative. Si chiedono, pertanto, chiarimenti circa la concreta praticabilità della soluzione proposta anche con riguardo ai profili concernenti l'autonomia organizzativa propria degli enti incisi dalla sanzione.

Il Servizio Bilancio chiede, poi, chiarimenti circa l'effettivo contenuto del rinvio ai "limiti temporali di vigenza" dell'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto legge n. 95 del 2012, tenuto conto che la tempistica indicata in tali disposizioni non sembrerebbe applicabile al contesto normativo in esame.

Si rileva, inoltre, che l'applicazione al personale in esubero di una normativa meno stringente della vigente per l'accesso a pensione determina oneri non quantificati e non coperti. Tali oneri non sembrano poter essere compensati dai corrispondenti risparmi di spesa per il personale, in quanto questi ultimi rimangono nella disponibilità dei medesimi enti e potranno quindi essere utilizzati per altre finalità di spesa nel rispetto del patto di stabilità interno.

*Al riguardo, si rappresenta quanto segue.*

*La previsione normativa della sanzione della riduzione delle dotazioni organiche a carico degli enti territoriali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa potrebbe configurare un'eccessiva ingerenza nell'autonomia organizzativa delle Regioni, nonché una sperequazione di trattamento rispetto agli Enti locali, considerato che, nei confronti di quest'ultimi, la sanzione appare meno pressante. Sarebbe, pertanto, opportuno - al fine di scongiurare un eventuale contenzioso con le Regioni - valutare la possibilità di procedere*

*ad un correttivo normativo in linea con i principi costituzionali che riconoscono autonomia organizzativa alle Regioni.*

*Con riferimento all'applicazione alle unità di personale risultanti in soprannumero all'esito dei piani di riorganizzazione della normativa di cui all'art. 2, commi 11 e 12, del decreto legge n. 95 del 2012, nei "limiti temporali di vigenza della predetta norma", si ritiene che tale disposizione faccia riferimento ai limiti temporali relativi ai requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché al regime delle decorrenze di cui alla disciplina pensionistica contenuta nella citata normativa, ovvero al possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero determinato, in base alla normativa antecedente al decreto-legge n. 201 del 2011, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016.*

*Infine, la previsione di maggiori oneri derivanti dalla spesa pensionistica conseguente all'applicazione della disposizione può considerarsi compensata dalla minore spesa per redditi da lavoro dipendente da corrispondere. Pertanto, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Al fine di assicurare un effettivo risparmio derivante dalle cessazioni, viene, poi, espressamente previsto che le cessazioni dal servizio legate a prepensionamenti non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turnover.*

**Articolo 5 (Accensione di mutui da parte degli enti locali):** il Servizio Bilancio osserva che la norma appare potenzialmente suscettibile di determinare un aumento del debito degli enti locali rispetto a quanto previsto negli andamenti tendenziali. La norma, infatti, consente agli enti che si trovano in una posizione debitoria eccedentaria rispetto a quella consentita dall'articolo 1, comma 204, del decreto legislativo n. 267 del 2000 di assumere nuovi debiti in misura corrispondente alle rate di rimborso di quelli in essere pagate nell'anno precedente, con conseguenti effetti negativi in termini di debito della PA.

*Al riguardo, premesso che gli effetti connessi al venir meno dei mutui in ammortamento non è scontato negli andamenti tendenziali, si conferma che le risorse derivanti dalla contrazione di nuovi mutui dovranno essere utilizzate nei limiti dei vincoli del patto di stabilità interno, con*

*conseguente assenza di effetti sull'indebitamento netto. Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.*

**Articolo 6 (Contabilizzazione IMU):** il Servizio Bilancio rileva di non avere osservazioni da formulare nel presupposto che la disposizione riguardi la mera procedura di contabilizzazione della quota del gettito IMU di competenza comunale da iscriverne al netto della quota da versare all'erario a titolo di dotazione al Fondo di solidarietà comunale (in luogo dell'iscrizione del gettito lordo IMU tra le entrate e della registrazione contabile tra le spese del versamento al Fondo di solidarietà comunale). Andrebbe, invece, escluso che la norma possa essere interpretata nel senso che i comuni, nel determinare la quota da loro dovuta al Fondo di solidarietà comunale, possano detrarre quanto già versato allo Stato a titolo di IMU sugli immobili di categoria D.

*Al riguardo, si conferma che la norma in esame si limita a consentire ai comuni la contabilizzazione dell'IMU al netto della quota trattenuta dall'Agenzia delle entrate e destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale. Tale procedura concerne soltanto la quota IMU di spettanza comunale e non quella relativa agli immobili di categoria D spettante allo Stato.*

*Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'interno.*

**Articolo 7 (Verifica gettito IMU 2013):** il Servizio Bilancio osserva che non appare chiaro come la disposizione introdotta – che prevede che restino ferme le dotazioni del Fondo di solidarietà comunale - si coordini con quanto previsto dal citato comma 380-ter, lettera a), terzo periodo, della legge di stabilità 2013, in base al quale saranno adottate variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Ad avviso del Servizio Bilancio, l'attuazione di entrambe le procedure si sovrapporrà temporalmente nel 2014, nonostante la norma si riferisca al gettito 2013, mentre il richiamato comma 380-ter si applica a decorrere dal 2014. Si chiede di chiarire, quindi, se per tale esercizio la dotazione del Fondo di solidarietà debba comunque restare inalterata, come previsto dalla norma in esame, ovvero se possano essere operate variazioni compensative su tale dotazione complessiva come previsto dalla legge di stabilità 2013. Si ricorda che tali variazioni compensative risultavano finalizzate a mantenere inalterato l'effetto complessivo della disciplina IMU sul bilancio dello Stato.

Si segnala, inoltre, che la norma si limita a prevedere la contabilizzazione degli impegni di spesa – derivanti dal conguaglio negativo in termini di assegnazione di quote del Fondo – mentre non disciplina le modalità di iscrizione in bilancio di eventuali conguagli positivi. Si richiedono, infine, chiarimenti in merito agli effetti in termini di Patto di stabilità interno in relazione al fatto che la contabilizzazione delle variazioni può essere iscritta nel bilancio 2014 in luogo del bilancio 2013.

*Al riguardo, si evidenzia che la procedura disciplinata dalla norma in esame è finalizzata a garantire una più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale 2013 sulla base degli incassi effettivi del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Ciò, al fine di garantire l'effettiva neutralità per i Comuni del sistema introdotto con la legge n. 228 del 2012 che ha previsto la riserva erariale del gettito IMU di categoria D, assicurando, comunque, ai Comuni le medesime risorse di cui hanno beneficiato nell'anno 2012, al netto delle riduzioni per l'anno 2013 e successivi connesse all'applicazione della "revisione della spesa" di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012. La procedura di revisione dell'IMU non potrà, comunque, comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, per cui le conseguenti variazioni compensative potranno determinare soltanto una diversa distribuzione delle dotazioni del fondo previste a legislazione vigente.*

*La procedura di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, invece, è finalizzata a rivedere eventualmente la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, nell'ipotesi che, fermo restando il gettito complessivo IMU, il gettito IMU relativo agli immobili classificabili nel gruppo catastale D risulti diverso da quello considerato in fase di quantificazione del valore complessivo del predetto Fondo. Sul punto, si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e del Ministero dell'interno.*

*Circa le procedure di contabilizzazione degli impegni di spesa, si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno, pur evidenziando che variazioni compensative derivanti dalla procedura di revisione dell'IMU dovranno essere imputate in bilancio nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.*

**Articolo 9 (Contributo ordinario spettante agli enti locali):** il Servizio Bilancio segnala che la norma fissa al livello previsto per il 2012 la misura del taglio dei trasferimenti che, sulla base della legislazione vigente, avrebbe dovuto presentare un andamento crescente fino al 2015, in proporzione al progressivo rinnovo dei consigli.

Considerato che la definizione della misura di tale progressione era demandata, per il triennio 2013-2015, ad un provvedimento di natura legislativa, il Servizio Bilancio chiede conferma che in assenza di tale provvedimento non siano stati iscritti negli andamenti tendenziali risparmi di importo crescente rispetto a quanto espressamente previsto dalla norma per il 2012. Si rileva, comunque, che la norma in esame, pur non determinando l'insorgenza di oneri rispetto agli andamenti tendenziali, si configura come rinuncia ai risparmi ulteriori che si sarebbero conseguiti mediante l'emanazione del provvedimento di aggiornamento della riduzione dei trasferimenti previsto dalla disciplina vigente.

Sotto il profilo equitativo, viene osservato che gli enti che hanno rinnovato i consigli anteriormente all'emanazione della norma in esame potrebbero aver subito un taglio dei trasferimenti, espresso in termini pro capite, maggiore di quello che registrerà la generalità dei comuni successivamente all'emanazione della norma in esame. Andrebbe pertanto chiarito se possano derivarne richieste di rimborso da parte degli enti maggiormente incisi negli esercizi precedenti.

*Al riguardo, ferme restando le valutazioni del Ministero dell'interno, si conferma che negli andamenti tendenziali sono stati iscritti risparmi di spesa di importo non superiore a quanto previsto dalla disciplina vigente per l'anno 2012, per cui la norma in esame non determina oneri per la finanza pubblica.*

**Articolo 10 (Riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio):** il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito ai profili di sostenibilità dei tagli dei trasferimenti determinati dalla norma, in attuazione della revisione della spesa, come integrati in ragione dell'esclusione dalla riduzione della Provincia dell'Aquila prevista dal successivo articolo 20, comma 2, ponendo il corrispondente importo a carico delle sole Province delle Regioni a statuto ordinario nonché delle Regioni Sicilia e Sardegna. Si chiede di chiarire, poi, il riferimento operato dalla relazione tecnica alle funzioni trasferite alle Regioni Sicilia e Sardegna in corrispondenza dei trasferimenti confermati dalla norma in esame: quest'ultima non sembra infatti fare riferimento alle funzioni assegnate alle Province delle citate Regioni.

*Al riguardo, ferme restando le valutazioni del Ministero dell'interno, si ritiene che l'integrazione dei tagli dei trasferimenti derivanti dall'esclusione dalle riduzioni della Provincia dell'Aquila di cui al successivo articolo 20, comma 2, posta a carico delle rimanenti Province*

**delle Regioni a statuto ordinario nonché delle Regioni Sicilia e Sardegna, sia di entità tale da non compromettere la sostenibilità delle riduzioni medesime.**

**Articolo 13 ( Isole minori):** il Servizio Bilancio osserva che, indipendentemente dai profili di copertura della norma sul bilancio dello Stato, appare necessario che sia chiarito se la norma determini variazioni, rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali, nel profilo temporale di erogazione delle somme a suo tempo appostate nel Fondo di sviluppo delle isole minori, con conseguenti possibili effetti peggiorativi sui saldi di competenza economica e cassa per il 2014.

***Al riguardo, si conferma che i profili di spesa sono tali da non peggiorare i saldi di finanza pubblica.***

**Articolo 15 (Province di nuova istituzione):** il Servizio Bilancio segnala che la norma in esame, pur correggendo una ingiustificata penalizzazione in capo alla provincia madre, appare suscettibile di determinare una riduzione dei risparmi attesi dovuta alla riduzione della spesa corrente media presa a base del calcolo dell'obiettivo di saldo della provincia. Tale riduzione è ascrivibile sia (in parte maggioritaria) allo scorporo delle spese confluite in capo alle province distaccatesi, sia al progressivo inasprirsi delle misure di contenimento della spesa per cui la spesa media del biennio 2010-2011 dovrebbe risultare più bassa della spesa media del triennio 2009-2011. In merito alla significatività della riduzione dei risparmi attesi si chiede l'avviso del Governo.

***In merito alla richiesta di conoscere se la norma in esame sia suscettibile di determinare una riduzione dei risparmi attesi, si segnala che gli stessi sono garantiti dalla applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.***

**X** **Articolo 16 (Rapporti finanziari tra Roma Capitale e la gestione commissariale e disposizioni programmatiche):** il Servizio Bilancio segnala preliminarmente che la norma, al pari di quelle di analogo oggetto contenute nei decreti legge decaduti, opera uno spostamento di partite debitorie e creditorie tra i bilanci di Roma capitale e la gestione commissariale, consolidando la posizione patrimoniale del primo soggetto (a cui sono anche trasferite risorse di cassa) a scapito del secondo soggetto, cui sono trasferite partite debitorie e sono sottratte partite creditorie.

In linea generale, non essendo modificata l'entità delle risorse trasferite annualmente dal bilancio dello Stato e dal comune di Roma alla Gestione commissariale, si chiede di chiarire come l'aumento della massa passiva disposto dalla norma possa essere fronteggiato con le predette risorse che, pur avendo natura permanente, sono di importo annuo predeterminato.

In considerazione del succedersi di disposizioni di contenuto parzialmente difforme, benché disciplinanti la stessa materia, i cui effetti sono fatti salvi dal provvedimento in esame, il Servizio Bilancio chiede di disporre del quadro complessivo delle poste movimentate nei rapporti finanziari tra il comune di Roma e la gestione commissariale, chiarendo, sotto il profilo quantitativo, come il nuovo testo della disposizione intervenga rispetto alle norme previgenti.

In particolare, al fine di chiarire i riflessi sulla finanza pubblica dell'operazione, sotto il profilo dei saldi e del debito, si chiedono i seguenti chiarimenti con riferimento alle diverse misure previste dal comma 5:

- con riferimento all'importo di 30 milioni da inserire nella massa passiva a titolo di ulteriori partite debitorie antecedenti al 28 aprile 2008, si chiede di chiarire di quali ulteriori partite debitorie si tratti e precisata la ragione per la quale le stesse, benché anteriori alla predetta data, non risultino già iscritte nel debito preso in carico dalla gestione commissariale. Inoltre, si chiede di specificare se il corrispondente ammontare sia già computato nel debito della pubblica amministrazione. Ove si tratti di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti, ne andrebbero verificati l'origine e l'impatto complessivo sul debito della PA. In merito al relativo importo, le precedenti versioni del provvedimento, i cui effetti sono fatti salvi, indicavano l'importo di 115 mln in luogo dei 30 attualmente previsti dalla disposizione, per cui il Servizio Bilancio chiede di indicare se la predetta differenza sia contabilizzata ora nelle somme da reintegrare a Roma ai sensi dei periodi successivi del comma in esame (come sembrerebbe desumersi dalla relazione tecnica) o se sia stata già erogata in attuazione dei provvedimenti decaduti;

- con riferimento alla riacquisizione da parte del comune di Roma della titolarità dei crediti verso le società partecipate, il Servizio Bilancio chiede un quadro aggiornato ed esplicativo delle partite creditorie nette sottratte alla gestione commissariale e trasferite al bilancio del Comune nonché indicazioni in merito agli eventuali riflessi sulla sostenibilità della gestione medesima.

In proposito, viene segnalato che nel piano di rientro del Comune di Roma redatto nel 2008, è data indicazione di importi (718 milioni di euro) anticipati dal comune alle società partecipate, relativi a somme dovute per servizi di trasporto pubblico locale. Risulta, inoltre, che nella massa passiva della gestione commissariale sono iscritti gli oneri da ricapitalizzazione delle

società partecipate, a titolo di ripiano delle perdite a carico dell'ente locale partecipante (circa 70,5 mln). Ad avviso del Servizio Bilancio, non è chiaro se tali poste siano incluse nelle compensazioni previste dalla norma in esame o si tratta di altre partite debitorie e creditorie, rispetto alle quali andrebbe indicato il relativo grado di effettiva esigibilità;

- con riferimento alla disposizione che autorizza il Commissario straordinario ad inserire nella massa passiva, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, le somme introitate dalla gestione commissariale "in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008" dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite in attuazione dei decaduti provvedimenti, viene segnalato che l'attuale formulazione della norma non consente di individuare con precisione l'entità delle risorse in questione nell'ambito di quelle introitate in attuazione del contratto di servizio, inerente la regolazione dei rapporti finanziari tra la gestione commissariale e gli istituti finanziatori (tra cui Cassa Depositi e Prestiti). Andrebbe, pertanto, chiarito come si giunga alla quantificazione operata dalla relazione tecnica, pari a 570 milioni di euro, a partire dalla norma in esame. Non risulterebbe chiaro, infatti, se tale importo esaurisca l'ammontare delle somme introitate in forza del contratto di servizio di cui al citato DPCM.

Infine, il Servizio Bilancio segnala, inoltre, che la norma risulta difforme rispetto alla corrispondente disposizione contenuta nei decreti legge nn. 126 e 151 del 2013, decaduti, che autorizzava il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma a titolo di anticipazione per l'anno 2009 e trasferite alla gestione commissariale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. Tale ultima disposizione faceva riferimento alla delibera CIPE del del 30 settembre 2008, la quale assegnava a Roma la cifra di 500 milioni di euro per il 2009.

*Al riguardo, si rappresenta che l'incremento della massa passiva, in costanza di risorse finalizzate al finanziamento della stessa, determina esclusivamente un allungamento dei tempi per la definitiva liquidazione della massa passiva medesima.*

*Relativamente all'importo da inserire nella massa passiva a titolo di ulteriori partite debitorie antecedenti al 28 aprile 2008, si rappresenta che la norma in esame ne ha determinato una riduzione da 115 a 30 milioni di euro. Si segnala, poi, che la definizione della natura delle partite debitorie da inserire nella predetta massa passiva è demandata ad apposite determinazioni dirigenziali di Roma Capitale.*

*Circa la richiesta del Servizio Bilancio di un quadro aggiornato ed esplicativo delle partite creditorie nette sottratte alla gestione commissariale, si rinvia ai dati che potranno essere forniti in proposito dalla Gestione Commissariale.*

*Con riferimento alle informazioni richieste sul contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008 e sui criteri di quantificazione delle risorse introitate in attuazione del contratto di servizio medesimo, si rinvia al Dipartimento del tesoro.*



**Articolo 17 (Trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale):** il Servizio Bilancio osserva, in via preliminare, che, ai sensi del comma 160 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, attuativo dell'accordo intercorso tra la Regione Valle d'Aosta e lo Stato, alla Regione sono state già trasferite risorse tributarie per far fronte, a decorrere dal 2011, agli oneri per il servizio ferroviario, quantificati in 23 milioni annui. Nonostante ciò, la funzione non è stata ancora trasferita. Si chiedono, quindi, chiarimenti, sia con riferimento al periodo 2011-2013 – anche alla luce degli effetti prodottisi per il 2013 in virtù dei decaduti decreti legge nn. 126 e 151, fatti salvi dal disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame - sia con riferimento al futuro, a decorrere dall'esercizio in corso.

Per quanto riguarda gli esercizi 2011-2012, si chiede di chiarire, in primo luogo, a quale soggetto faccia capo il debito accumulato nei confronti di Trenitalia S.p.A. e con quali modalità si preveda di fare fronte al relativo pagamento. Tale pagamento è, infatti, suscettibile di incidere sul saldo di fabbisogno e sul debito, qualora non già scontato negli andamenti tendenziali.

Con riferimento all'esercizio 2013, per il quale i decaduti provvedimenti hanno previsto il pagamento diretto da parte dello Stato a Trenitalia degli oneri per i servizi resi in Valle d'Aosta, il Servizio Bilancio chiede di chiarire se le somme siano state effettivamente corrisposte nel 2013. Inoltre, poiché la norma provvedeva alla copertura ai soli fini del saldo netto da finanziare, andrebbe verificato se si sia corrispondentemente determinata una mancanza di copertura ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Ciò, considerato che la relazione tecnica in esame, a differenza delle precedenti, provvede correttamente a coprire gli oneri per l'erogazione di somme direttamente dallo Stato a Trenitalia per l'esercizio 2014, su tutti i saldi di finanza pubblica.

Qualora invece, in virtù del comma 4 dell'articolo in esame, le somme riferite al 2013 ebbano essere erogate a Trenitalia nel 2014, andrebbe chiarito se si determini l'insorgenza di oneri

non coperti, per lo slittamento all'esercizio in corso delle somme dovute. Sempre con riferimento alle somme dovute per il 2013, dal momento che la norma fa genericamente riferimento ai servizi di trasporto ferroviario nelle Regioni a statuto speciale, andrebbe chiarito di quali Regioni si tratta, a quanto ammontino i relativi importi erogati direttamente dallo Stato e se si determinino corrispondentemente oneri aggiuntivi ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli esercizi a decorrere dal 2014, il Servizio Bilancio osserva che la materia oggetto della disposizione in esame è disciplinata anche dall'articolo 1, comma 515, della legge 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), che prevede che la Regione Valle d'Aosta concorra agli obiettivi di finanza pubblica mediante il trasferimento di funzioni statali e l'accollo dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento ai servizi ferroviari di interesse locale. Si osserva in proposito che, data la deroga al patto di stabilità interno prevista per la regione Valle d'Aosta con riguardo alle spese in questione, queste ultime non possono costituire un contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica, come invece richiesto dalla legge di stabilità.

*Al riguardo, si rappresenta che, con riferimento agli esercizi 2011-2012, il debito accumulato nei confronti di Trenitalia S.p.A rimane, allo stato attuale, a carico della Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 1, comma 160, della legge n. 220 del 2010, che ha recepito i contenuti dell'Accordo fra lo Stato e la Regione stipulato in data 11 novembre 2010, in applicazione della legge n. 42 del 2009.*

*Con riferimento all'esercizio 2013, l'importo di 23 milioni di euro a titolo di concorso per il servizio reso nel triennio da Trenitalia non è stato corrisposto. In merito, si ribadisce che per tale anno non si è verificata alcuna carenza di coperture finanziarie ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto l'articolo 1, comma 163, della legge n. 220 del 2010 ha previsto che dal concorso della Regione Valle d'Aosta agli obiettivi di finanza pubblica derivino determinati effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno e di indebitamento netto: la differenza tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e quelli in termini di indebitamento netto è esattamente pari a 23 milioni di euro annui, importo che ha consentito la copertura in termini di indebitamento netto per l'anno 2013 del contributo statale e l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalla Regione Valle d'Aosta per il trasporto pubblico locale dall'anno 2014.*

*Si evidenzia, comunque, che l'intesa di cui al comma 515 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dovrà provvedere a regolarizzare il pagamento degli oneri pregressi relativi al periodo 2011 – 2013.*

*Infine, con riferimento al comma 4, si evidenzia che la norma riguarda il pagamento per i servizi relativi al territorio della Regione Siciliana e i servizi indivisibili.*

**Articolo 18 (Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali):** il Servizio Bilancio osserva che la ricorrente disapplicazione o attenuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, costituendo presupposto per analoghe rivendicazioni da parte di altri enti per gli esercizi futuri, appare suscettibile di ridurre l'effetto deterrente del vincolo con conseguente possibile riduzione dei risparmi attesi.

*Al riguardo, si condividono le osservazioni del Servizio Bilancio.*

**Articolo 19 (Disposizioni in materia di Servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica):** il Servizio Bilancio, pur considerato che l'onere recato dalla norma si configura come limite di spesa e che lo stesso è oggetto di apposita copertura, rileva che non si dispone degli elementi posti alla base della quantificazione. Ciò premesso, si chiede conferma che le procedure previste siano idonee ad assicurare l'effettivo rispetto del predetto limite.


*In relazione ai profili di quantificazione, si rinvia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, facendo presente che analoga quantificazione è stata illustrata nella relazione tecnica all'articolo 1, comma 748, della legge n. 147 del 2013, concernente la prosecuzione sino al 28 febbraio 2014 dei contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari stipulati dalle istituzioni scolastiche.*

*In merito alla richiesta di chiarimenti sulla misura della riduzione degli stanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 relativa ai quattro capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si fa presente che su tale autorizzazione sono stati già operati i relativi accantonamenti in misura proporzionale allo stanziamento iscritto e che, come asserito nella relazione tecnica, su detta autorizzazione di spesa, che trova annualmente destinazione mediante decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base delle risorse a disposizione, non gravano debiti.*

**Articolo 20 (Sisma nella regione Abruzzo);** il Servizio Bilancio osserva che, in base al comma 2, non vengono applicate alla Provincia e al Comune dell'Aquila, nonché agli altri Comuni del cratere, le riduzioni dei trasferimenti dovuti dallo Stato. Poiché l'importo complessivo di tali riduzioni sul totale degli enti territoriali non viene invece modificato, si chiedono chiarimenti circa la sostenibilità, per i restanti enti, dell'onere aggiuntivo determinato dalle norme in esame.

*Al riguardo, ferme restando le valutazioni del Ministero dell'interno, si ritiene che l'integrazione dei tagli dei trasferimenti derivanti dall'esclusione dalle riduzioni della Provincia e del Comune dell'Aquila, nonché degli altri Comuni del cratere, posta a carico dei rimanenti enti locali, sia di entità tale da non compromettere la sostenibilità delle riduzioni medesime.*

Il Ragioniere Generale dello Stato



## **COMMISSIONI RIUNITE**

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)  
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 25

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 25 marzo 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.10 alle 13.20.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi, C. 1909 De Rosa e C. 2039 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 26

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Luca SANI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione, il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo, e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

#### La seduta comincia alle 12.30.

**Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi, C. 1909 De Rosa e C. 2039 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

Le Commissioni proseguono l'esame dei progetti di legge, rinviato nella seduta del 6 marzo 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata

anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 6 marzo scorso le Commissioni riunite hanno nominato un Comitato ristretto, che ha iniziato i propri lavori il 18 marzo, formulando una proposta per la scelta del testo base e il seguito dei lavori.

Massimo FIORIO, *relatore per la XIII Commissione*, fa presente che il Comitato ristretto ha convenuto sulla proposta dei relatori di scegliere come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge del Governo C. 2039, che costituisce il testo oggetto della più approfondita elaborazione normativa.

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con l'orientamento del Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che il Comitato ristretto ha convenuto altresì di prevedere la presentazione degli emendamenti, da esaminare in via istruttoria presso lo stesso Comitato.

Le Commissioni deliberano di scegliere come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge del Governo C. 2039.

Samuele SEGONI (M5S), nel prendere atto della deliberazione assunta dalle Commissioni, ribadisce che a giudizio dei deputati del gruppo M5S sarebbe stato preferibile proseguire il lavoro istruttorio appena iniziato nell'ambito del Comitato ristretto, al fine di verificare la possibilità di addivenire ad un testo unificato delle diverse proposte di legge all'esame delle Commissioni.

Auspica, in ogni caso, che nel prosieguo dei lavori la maggioranza e il Governo siano disposti ad un confronto ampio e approfondito che consenta di apportare significativi miglioramenti al testo oggi adottato come testo base.

Ermete REALACCI, *presidente dell'VIII Commissione*, ricorda anzitutto che la lentezza dei lavori delle Commissioni è da imputare essenzialmente alle differenti posizioni emerse in seno alla Conferenza unificata e al conseguente ritardo con cui la stessa Conferenza ha proceduto all'espressione del prescritto parere sul testo del disegno di legge a suo tempo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, oltre che alle procedure relative alla formale presentazione del disegno di legge.

Fa peraltro presente che proprio la consapevolezza della complessità della richiamata vicenda ha indotto il Comitato ristretto a convergere sull'opportunità di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il testo del disegno di legge del Governo, ferma restando la disponibilità della maggioranza a verificare tutte le possibilità di apportare a tale testo i miglioramenti del caso. Nello stesso senso, si è programmato di fissare un termine ampio per la presentazione degli emendamenti.

Conclude, quindi, giudicando positivamente l'auspicio formulato dal deputato Segoni e sottolineando, a tal fine, che il Comitato ristretto procederà ad un approfondito esame di merito delle proposte emendative che saranno presentate.

Chiara BRAGA (PD) concorda con quanto appena detto dal presidente Realacci sulle ragioni che hanno indotto il Comitato ristretto a propendere per l'adozione del testo del disegno di legge del Governo come testo base per il prosieguo dei lavori.

Nel raccogliere l'invito del collega Segoni, auspica che anche prima che siano presentate le proposte emendative, il Comitato ristretto possa riunirsi per procedere all'individuazione delle priorità che ciascun gruppo vorrà segnalare ai fini del miglioramento del testo oggi adottato dalle Commissioni come testo base per il prosieguo dei lavori.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) chiede che sia fissato un termine ampio per la presentazione degli emendamenti. Fa presente, in proposito, di aver presentato la proposta di legge C. 2047, che è stata assegnata alla sola Commissione Ambiente e che era sua intenzione presentarne una incentrata sulla competenza delle Commissioni riunite VIII e XIII, cosa che probabilmente non rinuncerà a fare. Preannuncia in ogni caso la presentazione di emendamenti.

Luca SANI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla giornata di giovedì 3 aprile 2014, alle ore 18, fermo restando che, come sollecitato dalla relatrice Braga, il Comitato ristretto potrà anche riunirsi anche prima di tale termine, oltre che successivamente, per l'esame dei medesimi emendamenti.

Le Commissioni riunite concordano.

Luca SANI, *presidente*, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 12.45.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) ..... 28

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con il Presidente della Commissione costituzione, legislazione e giustizia della Camera dei deputati del Cile, Ricardo Rincón Gonzalez ..... 32

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie e del prestatore d'opera. Emendamenti C. 254-272-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 32

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Emendamenti C. 204-B e abbinate, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 33

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 33

AVVERTENZA ..... 33

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.*

#### **La seduta comincia alle 13.35.**

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge in esame si compone di 21 articoli, riguardanti in primo luogo la materia della finanza locale e la situazione di crisi finanziaria degli enti territoriali.

Preliminarmente ricorda che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante « Misure finanziarie urgenti in

favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio», e del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali», entrambi non convertiti in legge per decorrenza dei termini di conversione.

Passando ad un'analisi sintetica degli articoli del provvedimento, segnala che l'articolo 1 reca disposizioni riguardanti le nuove imposte TASI e TARI; l'articolo 2 modifica in più punti e con riguardo a diverse materie la legge di stabilità 2014; l'articolo 3 contiene disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie; l'articolo 4 contiene misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi; l'articolo 5 dà la possibilità agli enti locali di accendere nuovi mutui nel biennio 2014-2015; l'articolo 6 riguarda la contabilizzazione dell'imposta municipale propria; l'articolo 7 dispone una verifica del gettito derivante dall'imposta municipale propria per il 2013; l'articolo 8 stabilisce, in attesa della conclusione dell'*iter* di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato al riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, di cui al comma 380-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, assicura ai comuni beneficiari del fondo stesso un'anticipazione nel limite del 20 per cento delle risorse agli stessi attribuite nell'anno 2013, a titolo di fondo di solidarietà comunale; l'articolo 9 rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario agli enti locali disposte per gli anni 2010-2012 dall'articolo 2, comma 183 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; l'articolo 10 proroga al 2014 le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio individuate con decreto ministeriale in data 4 maggio 2012; l'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla relazione di fine mandato dei sindaci e dei

presidenti delle province; l'articolo 12 concerne il contributo straordinario ai comuni che abbiano deliberato la fusione con altri comuni; l'articolo 13 dispone l'erogazione al comune di Lampedusa e Linosa del finanziamento a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori per le annualità 2008 e 2009; l'articolo 14 disciplina l'applicazione dei fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarietà comunale; l'articolo 15 disciplina l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno delle amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione, l'articolo 16 contiene una serie di misure volte a fronteggiare la situazione di crisi finanziaria di Roma capitale; l'articolo 17 reca disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale; l'articolo 18 contiene misure in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali; l'articolo 19 riguarda i servizi di pulizia ed ausiliari nelle scuole, nonché l'edilizia scolastica; l'articolo 20 reca ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma che ha colpito la regione Abruzzo nell'aprile 2009; l'articolo 21 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella «*Gazzetta Ufficiale*».

Evidenzia che il disegno di legge presentato in prima lettura alla Camera non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Ricorda, altresì, che il provvedimento in esame fa seguito a due decreti-legge, entrambi non convertiti nei termini costituzionali, che si sono susseguiti nell'ultimo bimestre del 2013, e che recano disposizioni in parte di identico contenuto: il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio; il decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere

pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali non convertito in legge e di cui vengono ripresi in buona parte i contenuti.

Segnala che, rispetto a quanto richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, nel preambolo del decreto risulta anche assente l'esplicitazione dei nuovi motivi di necessità e di urgenza che ne hanno determinato la reiterazione.

Richiama, altresì, quanto evidenziato nel parere espresso dalla I Commissione in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013 (C. 1906), relativamente alle lettere *e*) ed *f*) del comma 5-*ter* dell'articolo 1 di tale decreto-legge, e del disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge n. 151 del 2013 (C. 2121), relativamente alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1-*ter* dell'articolo 4, ora contenute nelle lettere *d*) ed *e*) del comma 2 dell'articolo 16 del provvedimento in esame.

Ritiene quindi sin d'ora opportuno, ai fini del parere che la I Commissione sarà chiamata ad esprimere, ribadire l'esigenza di una attenta valutazione, relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle suddette disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 2 dell'articolo 16, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in una materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale.

Per quanto concerne ulteriori aspetti da valutare, fa presente – sotto il profilo delle fonti normative – che all'articolo 7, comma 1, capoverso 729-*ter*, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere il riferimento alla « natura non regolamentare » del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ivi previsto.

Osserva che all'articolo 10, comma 1, primo periodo, inoltre, si incide su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato, estendendo al 2014 l'ambito temporale di applicazione del decreto del Ministro dell'interno del 4 maggio 2012 in tema di riparto del fondo

sperimentale di riequilibrio delle province. Tale disposizione, a suo avviso, andrebbe riformulata in modo da evitare che si produca una sorta di « legificazione » di un atto di rango secondario.

Roberta LOMBARDI (M5S) ritiene da stigmatizzare l'ulteriore reiterazione, che considera una pratica illegittima, delle misure adottate con due precedenti decreti-legge non convertiti. Ricorda, infatti, che diverse misure contenute nel decreto-legge in esame ricalcano quelle dei precedenti decreti-legge n. 151, del 30 dicembre 2013, e n. 126, del 31 ottobre 2013. Segnala, in particolare, che le disposizioni concernenti la situazione finanziaria di « Roma Capitale » risultano illegittimamente in vigore – « diversamente » in vigore, nonché « diversamente » decadute – in quanto le norme, entrate e uscite nelle diverse versioni del decreto-legge, risultano modificate a decorrere dall'emanazione del decreto-legge n. 126 del 31 ottobre 2013, che può essere chiamato, a suo avviso, « numero 1 », sino al decreto-legge in oggetto, che può essere denominato « numero 3 », passando per il decreto-legge n. 151 del 30 dicembre 2013, che può, a sua volta, essere chiamato « numero 2 ». Segnala, con riferimento alla massa debitoria del Comune di Roma Capitale, che viene in rilievo il comma 5 dell'articolo 16 che definisce un volume passivo di 30 milioni di euro, a fronte dei precedenti 115, in quanto, come illustra la relazione tecnica, la differenza avrebbe trasbordato nella massa passiva della gestione commissariale in forza di una disposizione che ha esplicitato i propri effetti giuridici in maniera illegittima. Rileva, in ordine al « piano di salvataggio » finanziario per Roma Capitale di cui al comma 2, che, al di là di alcune disposizioni condivisibili, va segnalata l'irragionevolezza e l'incongruenza dell'insieme dei punti vincolanti ovvero semi-vincolanti ovvero ancora consigli alla stregua di « *moral suasion* » per l'ente comunale. Si domanda quale possa essere il fondamento giuridico-normativo riguardo, tra l'altro, alla generica « adozione di modelli innovativi » per determinati servizi pubblici. Ritiene

stigmatizzabile la scelta, di cui all'articolo 16, comma 4, di affidare ad un atto di natura politica e dall'incerta natura giuridica – così definisce la Corte costituzionale i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – l'approvazione del piano triennale inerente al « cuore » del piano di riequilibrio di Comune di Roma Capitale. Osserva che le disposizioni destinate a « salvare » Roma Capitale si sostanziano nell'approntamento di un piano di salvataggio, finalizzato al riequilibrio finanziario, che è del tutto ordinamentale e si proietta, per le misure disposte con riguardo all'arco temporale considerato, al di fuori della legittima portata di un intervento emergenziale.

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente che, pur essendo consapevole che, in questa sede, la Commissione è chiamata a svolgere un semplice esame consultivo ai fini dell'espressione di un parere, su un provvedimento come quello in esame non può, anche ai fini della semplice valutazione del parere stesso, astenersi da svolgere un ragionamento più generale oltre a valutazioni politiche sul provvedimento nel suo complesso. Rileva che questo decreto in alcune sue parti, come quelle relative al buco di bilancio di Roma Capitale, al trasporto pubblico locale, propone per la terza volta norme che, nei due casi precedenti, sono state lasciate decadere. Segnala che tali norme sono decadute per la forte opposizione suscitata in Parlamento ma non solo, visto che il primo decreto c.d. Salva Roma fu bocciato di fatto dal Presidente della Repubblica. Osserva che nelle commissioni di merito questo provvedimento probabilmente susciterà le stesse, forti, contrapposizioni, dei due che l'hanno preceduto, visto che la norma su Roma, nella sostanza, è di nuovo presente e la finalità è sempre la stessa, ovvero far pagare a tutta Italia i debiti contratti dalla capitale.

Fa presente che il suo gruppo non può dunque non tenere conto del giudizio complessivo sul provvedimento nell'esprimere il voto sulle parti di competenza della I Commissione.

Relativamente ai predetti profili di competenza della I Commissione, a suo avviso, esistono diversi elementi di perplessità. Ritiene necessaria una riflessione non solo nel merito dell'articolo 3 ma, più in generale, sulle norme che regolano l'istituto del riequilibrio finanziario e del dissesto degli enti locali. La relazione che accompagna l'articolato del decreto, all'articolo 3, si riferisce a norme volte a dare effettività all'istituto introdotto dal decreto n. 174 del 2012. Rileva che il punto sul quale si dovrebbe ragionare una volta per tutte è se le norme introdotte a suo tempo dal Governo Monti, nella situazione attuale caratterizzata da forti tagli ai trasferimenti a favore degli enti locali, siano realmente applicabili o meno. A suo avviso, in caso di risposta positiva, debbono essere applicate, altrimenti si deve procedere ad una revisione complessiva e definitiva, invece di apportare modifiche ad ogni decreto come si continua a fare. Ricorda che qualche mese fa su questo aspetto, ed in particolare sulla tempistica del raggiungimento del riequilibrio stabile, era intervenuto il decreto n. 35 del 2013, del precedente governo, ed oggi sono nuovamente previste deroghe e novelle varie. Evidenzia che il primo comma riguarda, infatti, il solo comune di Napoli; il secondo attribuisce un'altra cartuccia da sparare nel caso la Corte dei conti bocci il primo piano di riequilibrio presentato, ma questo vale solo per l'esercizio finanziario relativo al 2014. Osserva che il comma 4 estende, in sostanza, il tempo previsto per raggiungere il riequilibrio finanziario stabilendo un orizzonte triennale e prevede questa ipotesi per un numero più ampio di comuni, tutti con più di 20 mila abitanti, rispetto ad uno dei decreti fatti decadere, dove questa stessa procedura di rientro triennale era limitata solo ai comuni con più di 60 mila abitanti. Segnala brevemente anche altre questioni che, pur non essendo di stretta competenza della I Commissione in sede consultiva, possono costituire dei promemoria in vista della relazione sulla decretazione d'urgenza la Commissione inizierà a esaminare la prossima settimana. Fa presente che, anche in

questo decreto, figurano almeno due norme assolutamente eterogenee con il resto del contenuto del provvedimento, come l'articolo 19 e la disposizione relativa all'abrogazione della norma sulla pubblicità *online*. Osserva che la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2014 ha riaperto, quanto meno a livello di discussione, la questione di una possibile incostituzionalità dei decreti eterogenei *ab initio*. Evidenzia che, esaminando in consultiva il decreto n. 4 del 2014 che in origine riguardava il rientro dei capitali dall'estero, nel sollevare la questione di alcune norme totalmente eterogenee rispetto a quel decreto, fu risposto al suo gruppo che questa questione atteneva alla competenza del Comitato per la legislazione e quindi il Movimento 5 Stelle non pose condizioni. Fa presente di non sapere se qualcuno abbia verificato quale fine abbiano fatto quelle norme anche a seguito delle condizioni poste dal Comitato per la legislazione. Evidenzia che sono rimaste nel provvedimento approvato dall'Assemblea, senza neppure che la commissione di merito desse conto nella relazione, come previsto dal regolamento, del non accoglimento delle condizioni poste dal Comitato per la legislazione.

Conclude facendo riferimento ad un altro aspetto di questo decreto più come segnalazione per la futura relazione sulla decretazione d'urgenza che per il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, per sottolineare come il provvedimento rechi ben 16 modifiche, tra novelle, abrogazioni e deroghe alla legge di stabilità per il 2014. Tale aspetto, a suo avviso, meriterebbe una riflessione sul fatto che se ogni decreto modifica un cospicuo numero di norme della legge di stabilità, si finisce per dar vita ad una legge di bilancio parallela approvata non con legge ordinaria ma per decreto-legge.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

*Martedì 25 marzo 2014.*

**Incontro con il Presidente della Commissione costituzione, legislazione e giustizia della Camera dei deputati del Cile, Ricardo Rincón Gonzalez.**

L'incontro informale si è svolto dalle 14.20 alle 14.50.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie e del prestatore d'opera.**

**Emendamenti C. 254-272-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, nonché l'emendamento 1.200 della Commissione e i subemendamenti 0.1.103.1 Fedriga e 0.1.103.2 Gneccchi, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.**

**Emendamenti C. 204-B e abbinate, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.**

**Emendamenti C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 15.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

*COMITATO PERMANENTE PER I PARERI*

*Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.*

*Testo base C. 1069 ed abb.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame emendamenti*) ..... 34

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1129 Molteni, recante modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Audizione di Oliviero Mazza, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 34

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

Audizione di Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense (*Svolgimento e rinvio*) ... 35

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo*) ..... 35

AVVERTENZA ..... 36

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 25 marzo 2014.*

**Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Esame emendamenti).*

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 13.30**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1129 Molteni, recante modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.**

**Audizione di Oliviero Mazza, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Oliviero MAZZA, *ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano.*

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Nicola MOLTENI (LNA).

Risponde ai quesiti posti Oliviero MAZZA, *ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione. Dichiara quindi conclusa l'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 13.45**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.**

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

**Audizione di Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Guido ALPA, *Presidente del Consiglio Nazionale Forense.*

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfonso BONAFEDE (M5S), Alfredo BAZOLI (PD), Donatella FERRANTI, *presidente*, e Franco VAZIO (PD).

Risponde ai quesiti posti Guido ALPA, *Presidente del Consiglio Nazionale Forense.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.55**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.55**

**Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.**

**C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che si sono perfezionate le intese tra i Presidenti di Camera e Senato in merito all'esame delle proposte di legge in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Così come è stato evidenziato anche dal Presidente del Senato, vi è l'esigenza che si proceda con sollecitudine nell'esame del provvedimento per definire norme attese da vari settori della società civile. Secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, invita i relatori a presentare entro mercoledì 2 aprile prossimo una proposta di testo base al fine di fissare poi il termine degli emendamenti.

Avverte che sono state abbinare le proposte di legge C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

Alessandra MORETTI (PD), *relatore*, apprende con estremo favore la notizia

della soluzione di una questione che ha bloccato l'*iter* dei provvedimenti e condiziona la necessità di procedere con sollecitudine. Anche a nome del correlatore D'Alessandro, accoglie l'invito alla presentazione di una proposta di testo base.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012. C. 2081 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012. C. 2082 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012. C. 2099 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 1927 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	42
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento)</i> .....	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011. C. 1743 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43

##### RISOLUZIONI:

7-00277 Scotto: Sulle violazioni dei diritti umani e le discriminazioni relative all'orientamento sessuale in Uganda ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	44
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	45
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i> .....	53

##### RISOLUZIONI:

7-00277 Scotto: Sulle violazioni dei diritti umani e le discriminazioni relative all'orientamento sessuale in Uganda ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00041</i> ) .....	49
<i>ALLEGATO 3 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)</i> .....	55
Sui lavori della Commissione .....	50

## COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA-PAESE

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Riccardo Maria Monti .....	50
AVVERTENZA .....	51

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.*

**La seduta comincia alle 10.40.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.**

**C. 2081 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Marco FEDI (PD), *relatore*, rileva che l'accordo italo-sudafricano in materia di cooperazione di polizia disciplina la collaborazione tra i due Paesi per prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine organizzato transnazionale e sul terrorismo. Fa presente che l'intesa si pone come obiettivo quello di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia sotto il profilo sia strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Osserva che l'accordo trae spunto dall'esigenza di realizzare una cooperazione bilaterale di polizia per il contrasto del crimine organizzato transnazionale e del terrorismo, in modo da renderla più ade-

rente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali, tra i quali quelli discendenti a carico dell'Italia dalla partecipazione all'Unione europea e dalle disposizioni contenute nell'intesa stessa. Osserva altresì che il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalca nei contenuti altre recenti intese della stessa natura.

Fa presente che l'Accordo fissa in primo luogo l'obiettivo, ossia la collaborazione per prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine (articolo 2), e individua le autorità competenti (articolo 1) preposte all'applicazione dello stesso, che sono, per il nostro Paese, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Repubblica del Sud Africa, il Dipartimento di polizia. Rileva che l'Accordo sancisce, quindi, i principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa; in particolare, il contrasto del crimine organizzato transnazionale, del traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope e loro precursori, della tratta di esseri umani e del traffico di migranti, del traffico illegale di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare radioattivo e tossico, nonché del terrorismo internazionale.

Osserva che seguono le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, sulle loro strutture e sui loro modi operanti, sulle tecniche investigative utilizzate per il contrasto, tra le quali le speciali tecniche investigative delle consegne controllate, delle operazioni sotto copertura e di sorveglianza, nonché sui metodi impie-

gati per il controllo delle frontiere e documentale. Evidenzia che lo scambio delle informazioni riguarda altresì gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, compresa l'analisi della minaccia criminale, e la formazione di funzionari di polizia (articolo 3). Rileva che l'Accordo indica le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali (articoli 4 e 6), il rifiuto (articolo 5), con particolare attenzione alla protezione dei dati personali (articolo 7).

Ricorda che sono poi sancite la possibilità di effettuare riunioni e consultazioni per valutare l'esecuzione dell'Accordo (articolo 8) e le modalità di ripartizione, tra i due Paesi, dei relativi oneri finanziari occorrenti (articolo 9). Rileva che l'Accordo prevede, infine, sia disposizioni per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'atto, da risolversi in via amichevole, attraverso i canali diplomatici, con consultazioni negoziali (articolo 11), sia le procedure per l'entrata in vigore, per la cessazione e per l'adozione di emendamenti (articolo 12).

Sottolinea che gli oneri di attuazione dell'accordo, connessi allo svolgimento di missioni e di riunioni congiunti sono valutati in euro 18.322 a decorrere dal 2014 e sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dal relatore sottolineando l'importanza dell'accordo in esame per rafforzare la lotta alla criminalità organizzata.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando, accertato il consenso tra i gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di lunedì 31 marzo.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.**

**C. 2082 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL), *relatore*, rileva che il Protocollo in esame è rivolto principalmente a emendare l'articolo 27 della vigente Convenzione italo-lussemburghese contro le doppie imposizioni, ratificata a suo tempo dal nostro Paese con la legge 14 agosto 1982, n. 747. Evidenzia che l'articolo 27 in oggetto riguarda lo scambio di informazioni e che le innovazioni apportate dal Protocollo mirano essenzialmente a un'intensificazione della cooperazione amministrativa tra i due paesi per una più efficace lotta alla evasione fiscale, soprattutto con il superamento dell'istituto del segreto bancario. Il Protocollo è inoltre particolarmente importante per il Lussemburgo, poiché la ratifica di esso consentirà di includere anche tale paese nella *white list* dei paesi affidabili dal punto di vista della lotta ai paradisi fiscali.

Osserva che, per quanto concerne il contenuto del Protocollo, esso si compone di quattro articoli: i primi due sostituiscono alcune disposizioni della Convenzione del 1981, rispettivamente per includere nelle imposte riguardanti l'Italia l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) al posto della precedente ILOR (imposta locale sui redditi); e per tener conto della nuova denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze, lad-

dove nel testo originario della Convenzione si faceva riferimento al solo Ministero delle finanze. Segnala che l'articolo III sostituisce integralmente l'articolo 27 della vigente Convenzione: la nuova formulazione costa di cinque commi, ai sensi del primo dei quali le competenti autorità dei due Stati si scambieranno le informazioni pertinenti all'applicazione della Convenzione del 1981, ovvero all'applicazione di proprie normative relative ad imposte di qualsiasi genere di pertinenza dei due Stati contraenti, oppure di loro suddivisioni politiche o amministrative – ma ciò solo nella misura in cui la tassazione prevista da tali leggi non contrasti con la Convenzione del 1981. Viene inoltre precisato che tale scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2 della Convenzione del 1981 – nei quali, si ricorda, rispettivamente si delimita il campo di applicazione della Convenzione ai residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, e si prevedono le imposte considerate ai fini della Convenzione medesima.

Fa presente che il comma 2 prevede che le informazioni scambiate tra i due Stati vengano tenute segrete, e che vengano comunicate soltanto a persone o autorità investite del compito di accertare o riscuotere le imposte, ovvero di seguire procedimenti ad esse relativi, ricorsi in relazione ad esse presentati, o infine di esercitare controlli su tutte le attività appena illustrate. Le persone o autorità investite delle informazioni le utilizzeranno soltanto per i loro fini istituzionali, ma resta inteso che potranno servirsi di esse nel corso di udienze pubbliche o di giudizi.

Osserva che il comma 3 contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni dei paragrafi precedenti non fanno sorgere in capo ai due Stati contraenti alcun obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione o prassi amministrativa propria o dell'altro Stato contraente; di fornire informazioni non ottenibili in base alla propria legislazione o prassi amministrativa, o alla legislazione o prassi amministrativa dell'altro Stato contraente; di fornire informazioni suscettibili di rivelare

segreti commerciali, industriali, professionali, ovvero tali che la loro comunicazione potrebbe pregiudicare l'ordine pubblico.

Rileva che ai sensi del comma 4 ciascuno dei due Stati contraenti utilizzerà i propri poteri per raccogliere le informazioni richieste anche qualora esse non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Osserva, infine, che il comma 5 prevede l'impossibilità per ciascuno dei due Stati contraenti di rifiutare di fornire informazioni solo perché esse sono relative a una banca, a un'istituzione finanziaria, a un mandatario o a un agente o fiduciario. Nel caso del comma 5, come del precedente, non si applicano le salvaguardie previste dal comma 3.

Segnala che l'articolo IV prevede la ratifica del Protocollo in conformità alle procedure vigenti in Lussemburgo e in Italia, il completamento delle quali sarà notificato da ciascuno Stato contraente all'altro per iscritto e per via diplomatica. L'entrata in vigore del Protocollo è prevista alla data dell'ultima delle due notifiche di cui in precedenza: esso si applicherà a partire dal 1° gennaio 2012 – prima dunque dell'entrata in vigore a pieno titolo del Protocollo, come richiesto specificamente dall'Italia.

Osserva che lo Scambio di lettere, anch'esso, come il Protocollo, effettuato a Lussemburgo il 21 giugno di due anni fa, precisa anzitutto che lo scambio di informazioni a richiesta può includere redditi o elementi di reddito rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva CE n. 48 del 2003, concernente la tassazione dei redditi da risparmio. È inoltre previsto che l'autorità competente dello Stato richiedente, onde dimostrare la rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta, fornisca all'omologa autorità dello Stato destinatario della richiesta informazioni sufficienti a identificare la persona sottoposta a verifica o indagine, nonché sulla finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni.

Ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di una celere approvazione del provvedimento, poiché l'attesa abolizione del segreto bancario che la ratifica del

Protocollo comporta potrà comportare un potenziale recupero di gettito per l'erario italiano, che tuttavia non appare ancora quantificabile, secondo quanto riportato nella relazione tecnica.

Il sottosegretario Mario GIRO evidenzia l'efficacia dell'accordo in esame nell'azione di contrasto all'evasione fiscale e sottolinea come la sua approvazione contribuisca al reinserimento del Lussemburgo nella *white list*, della cui ricaduta positiva si gioverebbe tutto lo spazio economico europeo.

Carlo SIBILIA (M5S) preliminarmente ribadisce la contestazione generale della sua parte politica per il fatto che non sia possibile, nell'attuale quadro normativo, incidere maggiormente in sede parlamentare sui contenuti dei trattati internazionali. Nello specifico, pur condividendo la finalità della lotta all'evasione fiscale, ritiene che non si possa prescindere dalla circostanza per cui molte aziende italiane scelgono di risiedere in Lussemburgo e chiede chiarimenti al Governo in ordine all'entità di tale fenomeno.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando, accertato il consenso tra i gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di lunedì 31 marzo.

**Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.**

**C. 2099 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL), *relatore*, ricorda che l'Istituto internazionale per

l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) è un'organizzazione internazionale con sede a Roma, istituita nel 1926 dalla Società delle Nazioni e ricostituita nel 1940 sulla base di un Accordo multilaterale fondato sul suo Statuto organico. Si tratta di un'istituzione internazionale che dipende dai Governi partecipanti e gode, sul territorio di ciascun Governo partecipante, della capacità giuridica necessaria per esercitare la sua attività e per conseguire i suoi scopi. Il Presidente, che è designato dal Governo italiano, è il professor Alberto Mazzoni, nominato nel 2011, docente di diritto commerciale internazionale presso l'Università Cattolica di Milano.

Osserva che l'UNIDROIT attualmente riunisce 63 Stati membri dei cinque continenti, con differenti sistemi giuridici, economici e politici, con l'obiettivo di studiare i mezzi per armonizzare e coordinare il diritto privato fra gli Stati o fra i gruppi di Stati e di predisporre gradualmente l'adozione di legislazioni uniformi di diritto privato. Segnala che sin dalla sua costituzione l'UNIDROIT ha elaborato circa settanta progetti e modelli di convenzioni internazionali, che hanno poi contribuito all'adozione di importanti strumenti internazionali di armonizzazione legislativa da parte degli Stati membri, tra cui si evidenziano: i principi di uniformazione dei contratti commerciali internazionali, elaborati nel 1994, poi revisionati nel 2004 e nel 2011, la Convenzione sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, la Convenzione sui contratti di vendita internazionale, la Convenzione istitutiva di una legge uniforme sul testamento internazionale, la Convenzione internazionale sulla rappresentanza, nonché un corpus di Regole in materia di arbitrato internazionale.

Prima di esaminare il disegno di legge di ratifica, intende evidenziare che, lo scambio di Note verbali, di identico contenuto, del 21 dicembre 2012, comporta il trasferimento del contributo italiano a UNIDROIT dalle spese «volontarie» alle spese «obbligatorie» a carico del bilancio dello Stato, dando così certezza all'UNIDROIT della continuità e della consistenza

dello stanziamento italiano. Più precisamente, si introducono due nuovi commi all'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995. Il comma 3, sancisce l'impegno dell'Italia a versare annualmente un contributo ordinario di base pari a quello dei Paesi di categoria; il nuovo comma 4, prevede che l'Italia potrà eventualmente integrare il versamento ordinario con contributi volontari sulla base delle proprie disponibilità finanziarie.

Fa presente che tale innovazione adempie finalmente ad un'indicazione da tempo espressa da questa Commissione circa l'inadeguatezza della collocazione dell'UNIDROIT nella tabella triennale degli enti internazionalistici. Fa presente che nella relazione governativa si rileva come, se l'Italia continuasse a non garantire un adeguato funzionamento dell'Organizzazione, si profilerebbe un concreto rischio di trasferimento dell'Istituto all'estero e che l'eventuale trasferimento della sede da Roma costituirebbe un evidente indebolimento del « polo giuridico romano » delle organizzazioni internazionali – elemento di prestigio nella politica estera del nostro Paese – a beneficio di altri Paesi. Ricorda che, a partire dal 2010, nelle sessioni dell'Assemblea generale dell'UNIDROIT, l'Italia è stata più volte oggetto di contestazioni da parte degli altri Stati membri, in particolare Canada, Stati Uniti d'America (USA), Regno Unito, Olanda e Messico, insoddisfatti sia dell'entità del contributo italiano degli ultimi anni (che si è ridotto da 258.000 euro nel 2008 a 100.000 nel 2011), sia dei tempi di inoltro delle comunicazioni ad esso relative. Il fatto che il contributo italiano fosse deciso annualmente è stata percepita infatti da molti Stati membri come un ostacolo alla programmazione di un'efficiente politica di bilancio e gestione finanziaria dell'Istituto.

Passando al contenuto del disegno di legge, segnala che il medesimo consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello scambio di Note, fatto a Roma il 21

dicembre 2012. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, individuando, al comma 1, gli oneri del provvedimento in 126.250 euro annui, a decorrere dal 2014. Evidenzia che a tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A tale proposito segnala che, per il triennio 2014-2016, il contributo di 126.250 euro, corrispondente a quello dei Paesi finanziatori di Categoria 1 è stato definito dal Comitato finanze dell'UNIDROIT. Ricorda, infine, che l'entrata in vigore è prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4).

Il sottosegretario Mario GIRO sottolinea l'importanza del provvedimento al fine di conservare a Roma la sede dell'UNIDROIT, così da preservare il polo giuridico internazionale romano, nonostante la limitazione del contributo statale.

Maria Edera SPADONI (M5S) esprime apprezzamento per l'accordo in esame condividendo l'opportunità che l'Italia continui ad ospitare l'UNIDROIT.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà pertanto trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.**

**C. 1927 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che è stata presentata una sola

proposta emendativa al provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Grande 4.1.

Il sottosegretario Mario GIRO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marta GRANDE (M5S), pur condividendo in linea di principio le finalità dell'accordo in esame rivolto ad un Paese fondamentale sulla scena internazionale come gli Stati Uniti, ribadisce l'astensione del suo gruppo motivando la presentazione della proposta emendativa a sua firma con le perplessità derivanti dallo scandalo *Data-gate* che pone l'esigenza di valutare il *trade-off* tra sicurezza nazionale e *privacy*. Nel rilevare come oggi l'intelligence possa tradursi in strategie di controllo della popolazione, contesta altresì l'entità degli elevati oneri finanziari previsti.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (PI) dichiara di condividere pienamente il contenuto dell'accordo in esame, auspicandone la rapida conclusione dell'*iter*. Si associa tuttavia alla richiesta di chiarimenti in ordine all'entità della copertura finanziaria.

Manlio DI STEFANO (M5S) manifesta viva indignazione per il fatto che il Governo sia in grado di reperire i fondi necessari alla ratifica del provvedimento in esame mentre si perdono posti di lavoro e nulla viene fatto per emergenze come quella della Sardegna.

Andrea MANCIULLI (PD) si dichiara favorevole alla rapida ratifica dell'accordo in titolo, pronunciandosi pertanto contro l'emendamento Grande 4.1. Ritiene il provvedimento molto importante anche perché interviene in una materia complessa rafforzando i legami tra Italia e Stati Uniti con sicuro beneficio della lotta al narcotraffico, alla criminalità e al terrorismo. Invita i colleghi a non confondere piani diversi in quanto al momento il

settore dell'*intelligence* non viene coinvolto benché ciò sarebbe stato particolarmente opportuno in considerazione del fatto che ormai bisogna accrescere la capacità di prevenzione. Pur avendo ben presente recenti noti e gravi fatti intercorsi, a suo avviso, non ci sono alternative ad investimenti in un settore talmente chiave di cui non ci si può fare a meno di occupare anche al costo di prendere scelte difficili.

Il sottosegretario Mario GIRO dà ragione dell'entità degli oneri finanziari previsti sulla base dei costi di adeguamento tecnico ed informatico in attuazione dell'articolo 4 dell'accordo.

La Commissione respinge l'emendamento Grande 4.1.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.**

**C. 1743 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative al provvedimento in titolo.

Manlio DI STEFANO (M5S), pur condividendo le finalità generali dell'accordo in esame, ritiene che i gruppi parlamentari dovrebbero assumersi le proprie responsabilità verso l'Afghanistan in occasione dell'esame dei decreti-legge sulle missioni internazionali, ponendosi il problema di come aiutare efficacemente la popolazione civile.

Vincenzo AMENDOLA (PD), nel condividere le preoccupazioni appena espresse dal collega Di Stefano, richiama la dichiarazione di voto del collega Gentiloni in Assemblea sull'ultimo decreto-legge « missioni » in cui era posto l'accento sulla necessità di una riflessione parlamentare sul futuro dell'Afghanistan in relazione alla conclusione della missione ISAF.

Arturo SCOTTO (SEL), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, ricorda l'ordine del giorno presentato in occasione dell'ultimo decreto-legge « missioni » del 2013 circa l'opportunità riconvertire le colture oppiacee in Afghanistan a scopo medico e terapeutico, considerando invece inefficace e fallimentare il ricorso all'opzione proibizionista a fronte dell'ormai instauratasi economia di guerra e delle problematiche prospettive politiche del post-Karzai.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.20.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.*

**La seduta comincia alle 11.20.**

**7-00277 Scotto: Sulle violazioni dei diritti umani e le discriminazioni relative all'orientamento sessuale in Uganda.**

*(Discussione e rinvio).*

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se nella odierna

seduta si procederà al seguito dell'esame del disegno di legge C. 2079.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, fa presente che al riguardo è necessaria la presenza del sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Legnini, al momento impegnato in altra Commissione, ma assicura il collega Sibilìa che il provvedimento da lui richiamato sarà successivamente esaminato.

Arturo SCOTTO (SEL) preliminarmente sottolinea il valore della risoluzione in esame e della sua sottoscrizione anche da parte di altri colleghi, tra i quali ricorda l'onorevole Locatelli, vicepresidente del Comitato sull'Africa, e l'onorevole Quarapelle. Fa presente che la risoluzione intende richiamare l'attenzione su un provvedimento legislativo, approvato dal Parlamento ugandese lo scorso 20 dicembre, che ha preoccupato fortemente la comunità internazionale, la comunità LGBT mondiale ed anche gran parte dell'opinione pubblica africana ed europea. Si tratta di una legge che criminalizza drasticamente l'omosessualità, prevedendo, tra l'altro, l'ergastolo per gli omosessuali recidivi e la detenzione per chi non denuncia i gay alle autorità. Segnala che l'Uganda aveva già messo al bando l'omosessualità ritenendola « contraria all'ordine naturale » ma che questo ulteriore, drastico provvedimento ha provocato una reazione immediata e generalizzata. Segnala altresì che in questi giorni si è assistito ad una mobilitazione della società civile ugandese, culminata in una petizione alla Corte costituzionale per l'abrogazione della normativa anti-LGBT in quanto contraria ai principi costituzionali ed approvata in assenza del *quorum* richiesto.

Ricorda che alcuni Paesi, tra i quali gli Stati Uniti, la Svezia, la Danimarca, hanno già reagito annunciando la revisione di alcuni programmi di aiuto destinati all'Uganda. L'Italia, che ha una lunga tradizione di cooperazione con quel Paese, ha avanzato proteste ma non ha, allo stato, adottato alcun provvedimento. La risoluzione in esame, pur evitando qualsiasi

forma di ingerenza che possa avere effetti controproducenti, intende rappresentare un primo atto formale nei confronti di questa violazione palese dei diritti umani. Osserva che saranno sicuramente necessari tempi lunghi affinché l'Uganda riconosca i diritti della comunità LGBT, come del resto anche l'Europa ha impiegato secoli, tanto che si può citare, il caso di Oscar Wilde il quale, incriminato per sodomia davanti alla Corte inglese nel 1895, fu recluso per diversi anni presso il carcere di Reading. Fa presente, quindi, che la risoluzione in esame impegna il Governo ad avviare un'azione politica e diplomatica, di concerto con i Paesi membri dell'Unione europea, con la precisa raccomandazione che siano evitate possibili ricadute sulla popolazione ugandese. La risoluzione impegna altresì il Governo a garantire immediata accoglienza e tutela ai richiedenti asilo LGBT provenienti dall'Uganda e da ogni altro Paese in cui siano previste sanzioni penali concernenti l'orientamento sessuale.

Conclusivamente, riformula il testo da lui presentato inserendo, dopo il decimo capoverso della parte motiva il seguente: « preso atto della mobilitazione della società civile ugandese che è culminata in una petizione alla Corte costituzionale per l'abrogazione della normativa anti-LGBT, promossa da giuristi, intellettuali e giornalisti indipendenti; » e sostituendo il tredicesimo capoverso con il seguente: « i Governi di Norvegia, Svezia e Danimarca hanno congelato o ridiretto una parte dei loro aiuti allo sviluppo destinati all'Uganda, mentre il Governo inglese ha deciso di non farlo motivando la sua scelta con il fatto di non avere più cooperazione diretta con il Governo ugandese; », nonché la parte dispositiva con i seguenti capoversi: « ad avviare, di concerto con gli altri partner UE, ogni azione di sensibilizzazione nell'ambito delle politiche di cooperazione politica ed economica tra Unione europea, Paesi membri ed Uganda nonché ogni iniziativa utile a tutelare la comunità LGBT, evitando che le ricadute delle stesse siano sofferte dalla popolazione ugandese e valutandone le possibili conseguenze po-

litiche; a garantire immediata accoglienza e piena tutela ai richiedenti asilo LGBT provenienti dall'Uganda così come da altri Paesi in cui siano previste sanzioni penali concernenti l'orientamento sessuale ».

Il sottosegretario Mario GIRO esprime apprezzamento per la risoluzione in esame che ha, tra l'altro, il merito di aver richiamato l'attenzione su una questione, quale quella del rispetto dei diritti degli omosessuali, che non riguarda soltanto l'Uganda ma anche altri Paesi, e non solo dell'Africa. Esprime, quindi, l'assenso del Governo sul testo della risoluzione secondo la riformulazione illustrata dall'onorevole Scotto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, essendo ora possibile procedere all'esame del disegno di legge C. 2079, come richiesto dal collega Sibilìa, propone di sospendere la discussione della risoluzione per il tempo necessario a tale esame in sede referente.

La Commissione conviene.

**La seduta termina alle 11.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Giovanni Legnini.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

**Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.**

**C. 2079 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 marzo scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono state presentate dieci proposte emendative al provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*). Come convenuto nella seduta precedente, prima di passare all'esame degli emendamenti, invita il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI illustra la composizione azionaria della Banca di sviluppo dei Caraibi, di cui i paesi regionali detengono il 63,85 per cento, mentre tra gli altri Paesi detengono quote significative il Regno Unito ed il Canada, mentre l'Italia, la Germania e la Cina si attestano al 6,30 per cento. Fa al riguardo presente che la sottoscrizione di cui al presente provvedimento è volta a conservare tale quota. Per quanto concerne la Banca Interamericana di sviluppo, la quota maggioritaria è detenuta dai paesi beneficiari (50,01 per cento), mentre gli Stati Uniti detengono il 30 per cento ed attualmente Italia, Germania, Francia e Spagna si attestano all'1,89 per cento. Segnala che la ricapitalizzazione in esame farebbe crescere la quota italiana e spagnola all'1,96 per cento. Quanto alla mancata sottoscrizione da parte di Venezuela e Paesi Bassi, precisa che nel primo caso sembra riferirsi alla crisi politico-economica, mentre nel secondo caso ad una riduzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo a seguito dei tagli del bilancio. L'aumento da parte di Italia e Spagna, a suo avviso, si ricollega al riconoscimento della priorità politica delle relazioni con l'America Latina ed all'obiettivo di conseguire una maggiore rappresentatività in seno agli organismi direttivi della BID.

Con riferimento alle richieste di chiarimento in ordine ai ritorni conseguiti dall'Italia, nel rinviare ai dati regolarmente trasmessi al Parlamento in sede di relazione governativa, sottolinea che nel decorso triennio le imprese e i consulenti italiani hanno avuto dalla BID commesse per circa 91 milioni di dollari. Osserva poi che i vantaggi economici indiretti, legati alla crescita economica globale, sono di più difficile misurazione quantitativa, ma

non meno rilevanti. In ordine alla mancata adesione alla CAF, di cui alla legge n. 246 del 2007, nel ricordare che l'approvazione legislativa non fu preceduta da alcuna fase negoziale. Fa pertanto presente che al momento permangono forti perplessità sui vantaggi che l'Italia acquisirebbe da tale partecipazione, che non potrebbe garantire una presenza del nostro Paese nel consiglio di amministrazione. In ogni caso, rammenta che le regole di *procurement* della CAF non escludono i paesi non membri.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), *relatore*, nel ringraziare il rappresentante del Governo per i chiarimenti resi, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati, salvo gli emendamenti Sibia 1.7 e 1.9, per cui formula l'invito al ritiro anche ai fini di una loro trasformazione in un ordine del giorno in Assemblea che, senza appesantire il testo legislativo, rafforzi la dimensione della trasparenza e della rendicontazione.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Carlo SIBILIA (M5S), nell'osservare che le proposte emendative sono state presentate soltanto dalla sua parte politica, torna a sottolineare l'entità dell'impegno finanziario previsto ponendo la questione della priorità politica, anche alla luce del fatto che l'Italia ha già sostanziosamente contribuito alle banche di sviluppo sin dai tempi dei governi Andreotti, senza adeguati ritorni. Evidenzia quindi la contraddizione in termini esistente tra il lasso temporale del provvedimento che giunge al 2017 ed il riferimento al conseguimento, peraltro assai ritardato, degli Obiettivi di sviluppo del Millennio relativi al 2015.

Nel richiamare, a titolo di esempio, il fallimento delle iniziative di sviluppo destinate ad Haiti per la ricostruzione post-sismica, invita a valutare altre destinazioni delle risorse finanziarie stanziare, a cominciare dalla Sardegna. Insiste poi sul rafforzamento della trasparenza anche in

considerazione del fatto che molti paesi caraibici sono paradisi fiscali e che pertanto aiutarli sarebbe in contrasto con gli obiettivi appena ribaditi con la ratifica italo-lussemburghese. Invita pertanto tutti i colleghi ad una seria e approfondita valutazione delle proposte emendative presentate, dal momento che non è banale oggi convincere i cittadini italiani dell'opportunità di continuare a finanziare le banche, come ha dimostrato il recente caso del provvedimento a favore della Banca d'Italia.

Marietta TIDEI (PD) auspica la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in ragione dell'interesse politico ed economico dell'Italia per l'America Latina, che non riguarda soltanto le grandi aziende, ma anche quelle piccole e medie. Pur concordando sull'esigenza di assicurare maggiore trasparenza, insiste anche sulla garanzia della continuità e del rafforzamento della presenza italiana che potrebbe contribuire ad ovviare le disfunzioni denunciate. Conclude richiamando gli importanti progressi recentemente registrati dall'America Latina nella lotta alla povertà.

Manlio DI STEFANO (M5S), nel dichiararsi stupefatto dall'intervento della collega Tidei, insiste sull'esigenza di assicurare prima la trasparenza e poi di erogare ulteriori contributi finanziari, ritenendo che la politica dovrebbe seguire il criterio del buon padre di famiglia. Rammentando il tragico fenomeno dei suicidi di tanti imprenditori italiani, si domanda se gli aiuti non debbano essere indirizzati dove più servono.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) fa presente come le banche di sviluppo costituiscano un cospicuo pezzo della cooperazione italiana e non possono quindi essere assimilate genericamente al sistema bancario. Facendo riferimento al disegno di legge di riforma della cooperazione allo sviluppo all'esame del Senato, coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di

un maggiore coordinamento degli interventi.

Maria Edera SPADONI (M5S) rinnova la denuncia che da mesi porta avanti sulla mancanza di informazioni circa la destinazione finale ed il relativo esito dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, ritenendo che oggi l'Italia non si possa permettere una loro gestione disinvolta. Al riguardo, lamenta che nessun progetto da parte italiana sia stato presentato per acquisire finanziamenti dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa a cui pure il nostro Paese contribuisce significativamente. Contesta a tale proposito l'inerzia del Governo anche a fronte del dissesto idrogeologico e del terremoto in Emilia. Si domanda infine come si possa spiegare agli italiani che i soldi si trovano per tutte le pur valide cause, come la lotta al terrorismo di cui all'Accordo italo-statunitense precedentemente trattato, tranne che per loro.

Mario MARAZZITI (PI) sottolinea la finalità del provvedimento in esame volto a rinnovare la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'America Latina impegnando peraltro importi relativamente modesti, alla luce dell'impegno di altri Paesi. Nel concordare sulla necessità di promuovere l'efficacia e la trasparenza degli interventi, ritiene che la riforma del settore *in itinere* dovrà tenerne conto, ma al tempo stesso invita a considerare come inevitabilmente la cooperazione allo sviluppo è rivolta a paesi con gravi problemi strutturali ed istituzionali. In conclusione, manifesta vivo stupore per l'opposizione che viene portata avanti su un provvedimento sostanzialmente di *routine*.

Vincenzo AMENDOLA (PD), nel ritenere utile la discussione in corso per i futuri lavori della Commissione, osserva che, mentre un abisso politico e culturale lo separa dall'intervento della collega Spadoni, non può non apprezzare, ben ricordando il terremoto dell'Irpinia, la denuncia del collega Sibilìa circa il caso di Haiti. Ritiene tuttavia che proprio attraverso la

partecipazione alle istituzioni internazionali per la cooperazione allo sviluppo si possa pretendere maggiore trasparenza ed efficacia. Invita invece a non cedere ad atteggiamenti nazionalistici caratteristici ad esempio della destra americana oppure francese, ribadendo la scelta della solidarietà che il nostro Paese ha compiuto anche in relazione all'Unione europea, di cui è a tempo contributore netto. Nel rivendicare l'aiuto offerto alla Grecia, ritiene che in questo campo emerga la radice culturale di un paese solidale come l'Italia, che attua i principi sanciti dalla Costituzione. Pur rendendosi conto che la generale diminuzione delle risorse possa fomentare la protesta sociale, considera ineludibile l'esigenza di prendere in considerazione chi ha meno di noi guardando oltre i nostri confini a tutta l'umanità.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) concorda sull'opportunità che l'Italia continui a fare cooperazione allo sviluppo, ma sulla base della coerenza con gli obiettivi di politica estera e di una verifica dell'uso delle risorse stanziato. A tutt'oggi, invece, il settore è a suo avviso caratterizzato da dispersività, disorganizzazione ed inefficienza, come dimostra il mancato coordinamento degli enti locali e regionali che pure promuovono interventi di cooperazione. Auspica che la riforma *in itinere* al Senato consenta un censimento di tali iniziative in vista del relativo coordinamento, anche per quanto concerne le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel valutare criticamente come soltanto il 20 per cento degli aiuti giunga ai beneficiari finali, invita Governo e Parlamento a darsi obiettivi strategici, evitando però di mettere sullo stesso piano gli aiuti esterni e i problemi interni. Al riguardo suggerisce lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Quanto al mancato ricorso alla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, ricordando di essere stato relatore di un provvedimento in materia nella scorsa legislatura, ribadisce la necessità a suo tempo segnalata di una maggiore informazione da parte del Governo del sistema

produttivo. Conclusivamente, assicura comunque il sostegno in buona fede del suo gruppo al disegno di legge in titolo.

Manlio DI STEFANO (M5S), richiamando la propria esperienza personale nel settore della cooperazione allo sviluppo, replica al collega Amendola escludendo che in questa materia vi siano distinzioni politiche o culturali, dal momento che invece si tratta di valutare serenamente le scelte necessarie per garantire la trasparenza e l'efficacia degli interventi.

Carlo SIBILIA (M5S), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 1.1 di cui è primo firmatario, si dichiara soddisfatto della discussione che si è sviluppata perché finalmente si è parlato di politica. Contesta al collega Amendola il tentativo di una polarizzazione dal momento che non in gioco una questione ideologica ma la scelta di un modello di sviluppo, resa peraltro problematica dalla partecipazione alle missioni internazionali che sono di pace soltanto nominalmente. Al riguardo, reitera le sue perplessità circa una cooperazione incentrata sulle banche che impongono modelli culturali alieni ai paesi beneficiari, come dimostra il caso dell'India che da vent'anni si è aperta al commercio internazionale ma è oggi attraversata da scompensi e squilibri che condannano alla povertà ancora larghissimi strati della sua popolazione. Auspica quindi un sereno esame delle proposte emendative presentate dal suo gruppo e dirette ad evitare sprechi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibilìa 1.1 e 1.2.

Carlo SIBILIA (M5S), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 1.3 di cui è primo firmatario, fa presente come esso sia la prova dell'atteggiamento non strumentale ma costruttivo della sua parte politica, dal momento che si vuole collegare la ricapitalizzazione delle banche di sviluppo a più precise e verificate finalità.

Vincenzo AMENDOLA (PD), in ragione delle motivazioni addotte dal collega Sibilìa, propone di accantonare l'emendamento Sibilìa 1.3.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento Sibilìa 1.3 e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sibilìa 1.4, 1.5 e 1.6.

Carlo SIBILIA (M5S), non aderendo all'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 1.7, insiste sulla necessità che i progetti da finanziare siano preventivamente valutati.

Vincenzo AMENDOLA (PD), nel sottolineare come l'esigenza della trasparenza sia da tutti condivisa, invita a valutare come le banche di sviluppo, in quanto enti multilaterali, abbiano proprie regole di rendicontazione ed organismi di controllo. Ne consegue che l'Italia possa valutare la congruità dell'impiego delle proprie risorse stanziare. Auspica al riguardo l'approvazione in Assemblea di un ordine del giorno che raccolga le finalità degli emendamenti Sibilìa 1.3, 1.7 e 1.9.

Carlo SIBILIA (M5S) ribadisce che la verifica deve essere preventiva e che, in mancanza di tale garanzia, è preferibile non partecipare ai capitali delle banche di sviluppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibilìa 1.7 e 1.8.

Carlo SIBILIA (M5S) dichiara di non ritirare l'emendamento a sua prima firma 1.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibilìa 1.9, 1.10 e 1.3, precedentemente accantonato.

Vincenzo AMENDOLA (PD) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di valutare l'opportunità di presentare un proprio emendamento in Assemblea in materia di efficacia e trasparenza degli interventi di cooperazione previsti dal presente provve-

dimento, in termini compatibili con le modalità della partecipazione italiana.

Arturo SCOTTO (SEL) si associa alle considerazioni del collega Amendola.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.40.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**7-00277 Scottò: Sulle violazioni dei diritti umani e le discriminazioni relative all'orientamento sessuale in Uganda.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00041).*

Mario MARAZZITI (PI) si dichiara favorevole alla riformulazione illustrata da ultimo dal collega Scottò, che considera migliorativa rispetto al testo originario. Ritiene che analoga attenzione andrebbe riservata anche ad altre gravi violazioni dei diritti umani, ad esempio in materia di tutela delle minoranze e della libertà religiosa.

Manlio DI STEFANO (M5S) manifesta il sostegno del suo gruppo alla risoluzione in titolo, ribadendo l'appoggio alla causa dei diritti umani e della comunità LGBT.

Mario MARAZZITI (PI) lamenta che analogo sostegno il Movimento 5 stelle non abbia riservato ai carcerati.

Manlio DI STEFANO (M5S), non raccogliendo quella che ritiene una provocazione da parte del collega Marazziti, manifesta talune perplessità sulla formulazione del secondo capoverso della parte dispositiva, al fine di non violare la disciplina vigente in materia di immigrazione. A suo avviso, invece, meriterebbe di essere rafforzato il primo capoverso. Ritiene infatti che si debba sempre denunciare un paese che violi i diritti umani.

Michele NICOLETTI (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in titolo, di cui condivide i principi generali, a fronte dell'odiosa legislazione ugandese che colpirebbe anche chi non denuncia gli omosessuali con effetti assai gravi anche sul piano della cultura e del costume perché vi si configura un'incitazione all'odio da parte dei pubblici poteri. Nel richiamare come il tema rappresenti una delle linee-guida dell'azione esterna dell'UE, concorda sul dispositivo, che non si limita ad una mera condanna ma prevede azioni concrete.

Arturo SCOTTO (SEL), nel concordare con il collega Marazziti sull'esigenza di garantire adeguata attenzione a tutte le violazioni dei diritti umani, in particolare per quanto concerne la tutela delle minoranze, con riferimento all'osservazione del collega Di Stefano fa presente che la riformulazione da lui illustrata precedentemente risolve ogni eventuale contrasto con la normativa nazionale, nella consapevolezza che il riconoscimento del diritto d'asilo sarebbe un fatto importante anche se tecnicamente difficile.

Mario MARAZZITI (PI) invita il presentatore a riformulare ulteriormente la risoluzione in titolo, al fine di venire ancor meglio incontro alla questione sollevata dal collega Di Stefano, precisando che i richiedenti asilo LGBT siano « a rischio della vita o di gravi e documentate sanzioni ».

Arturo SCOTTO (SEL) riformula ulteriormente la risoluzione in titolo nel senso

proposto dal collega Marazziti, antepo-  
nendo le parole « vittime di discriminazioni ».

Il sottosegretario Mario GIRO conferma l'assenso del Governo sulla risoluzione in titolo così come da ultimo riformulata.

La Commissione approva la risoluzione in titolo come riformulata, che assume il n. 8-00041 (*vedi allegato 3*).

#### **Sui lavori della Commissione.**

Manlio DI STEFANO (M5S) formula, a nome del suo gruppo, la richiesta che la Commissione calendarizzi la risoluzione a sua prima firma 7-00270, assegnata in sede congiunta anche alla IV Commissione in materia di non proliferazione nucleare, anche in vista della scadenza internazionale del prossimo 28 aprile, quando tornerà a riunirsi a New York la sessione preparatoria della Conferenza di revisione prevista il 2015.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si impegna a sottoporre la richiesta del collega Di Stefano all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche al fine di prendere i necessari contatti con la IV Commissione.

#### **La seduta termina alle 12.50.**

#### **COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA-PAESE**

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 25 marzo 2014.*

**Audizione del Presidente dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Riccardo Maria Monti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Go-*

*verno della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.*

*C. 1923 Governo.*

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009 (C. 1927 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTO**

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

4. 1. Grande, Di Stefano, Sibilìa, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo (C. 2079 Governo).****EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. Sibilia, Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista, Grande.

*Sopprimere il comma 1*

1. 2. Sibilia, Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista, Grande.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi. A tal fine l'Italia attraverso la sottoscrizione di 9.353 azioni per il valore di 56.414.864,22 dollari statunitensi, di cui 12.413.320,92 da versare entro il 2015, previa relazione dettagliata degli interventi che determinano la necessità della ricapitalizzazione. Tali progetti di cooperazione e integrazione economica per lo sviluppo dei Paesi caraibici devono essere rendicontati in maniera dettagliata e garantire la razionalizzazione e trasparenza della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, coerenza, unitarietà e trasparenza.

1. 3. Sibilia, Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista, Grande.

*Sopprimere il comma 2*

1. 4. Sibilia, Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista, Grande.

*Al comma 2 sostituire le parole:* All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 3.064.153 per l'anno 2014, in euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 3.064.153 per l'anno 2017, *con le seguenti:* All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 4.596.230 per l'anno 2014, in euro 4.596.230 per l'anno 2015,.

1. 5. Sibilia, Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista, Grande.

*Sopprimere il comma 3*

1. 6. Sibilia, Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista, Grande.

*Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo:* Inoltre, per garantire la razionalizzazione e trasparenza della spesa nella gestione degli interventi, rendiconta in maniera dettagliata quali progetti siano stati finanziati, che esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, e la ragione sociale delle aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni.

1. 7. Sibilia, Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista, Grande.

*Sopprimere il comma 4*

- 1. 8.** Sibilia, Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista, Grande.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , previa verifica della fattibilità dei progetti finanziati, della trasparenza della spesa nella gestione degli interventi già effettuati, sulla base di criteri

di efficacia, coerenza, economicità, unitarietà.

- 1. 9.** Sibilia, Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista, Grande.

*Sopprimere il comma 5*

- 1. 10.** Sibilia, Di Stefano, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista, Grande.

## ALLEGATO 3

**7-00277 Scotto: Sulle violazioni dei diritti umani e le discriminazioni relative all'orientamento sessuale in Uganda.****NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premesso che:

il 24 febbraio 2014, il Presidente ugandese Yoweri Museveni ha firmato una legge approvata dal Parlamento ugandese il 20 dicembre 2013, che criminalizza drasticamente l'omosessualità;

tra le varie innovazioni previste da questa legge vi è la previsione dell'ergastolo per gli omosessuali recidivi e della detenzione per chi non denuncia i gay alle autorità, ed inoltre tramite questa normativa diventa reato il solo discutere in pubblico di omosessualità, anche tra i gruppi di attivisti per i diritti civili;

solo *in extremis* dal testo è stata esclusa la pena di morte, che invece figurava nelle intenzioni del legislatore quando il progetto di legge fu presentato in Parlamento nel 2010;

l'omosessualità era già al bando in Uganda per una legge risalente al periodo coloniale che la condannava in quanto « contraria all'ordine naturale »;

Museveni non aveva sinora promulgato questa legge motivando la scelta con l'affermazione secondo cui, essendo gli omosessuali malati, disapprovava fortemente il loro stile di vita ma non riteneva fosse possibile e giusto criminalizzarlo;

questa posizione, più che delle motivazioni personali espresse, è stata probabilmente figlia delle pesanti reazioni alla normativa contro omosessuali e lesbiche scatenatesi in tutto il mondo, a partire dal

Presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama, che non aveva esitato a definire la legge in questione « odiosa »;

la settimana scorsa Museveni, tornando sui suoi passi, ha affermato che gli studi di un team di scienziati ugandesi non hanno provato che l'omosessualità sia una condizione genetica, e dopo aver invitato il Governo statunitense ad aiutare i ricercatori locali a stabilire « se veramente ci siano persone che nascono omosessuali » ha annunciato, tramite la sua portavoce Sarah Kagingo, di aver deciso di procedere alla promulgazione della legge;

i gay in Uganda sono spesso vittime di molestie e minacce di violenza, con le organizzazioni dei diritti umani che hanno denunciato anche stupri « correttivi » ai danni delle lesbiche;

nel 2011 l'attivista per i diritti degli omosessuali David Kato era stato ucciso nella propria abitazione dopo che un quotidiano aveva pubblicato una lista in cui, tra le altre, comparivano la sua foto e il suo indirizzo di casa sotto l'agghiacciante titolo « Impiccateli »;

poche ore dopo la firma del presidente Museveni un giornale ugandese, il *Red Pepper*, ha pubblicato una lista di quelli che ha definito i « 200 principali » omosessuali del Paese;

preso atto della mobilitazione della società civile ugandese che è culminata in una petizione alla Corte costituzionale per l'abrogazione della normativa anti-LGBT, promossa da giuristi, intellettuali e giornalisti indipendenti;

l'amministrazione statunitense ha reagito annunciando che Washington rivedrà le relazioni con l'Uganda, compresi i programmi di assistenza per il contrasto alla diffusione dell'AIDS, avviando una revisione interna delle relazioni con il Governo ugandese in linea con le sue politiche anti-discriminatorie;

anche molti Paesi europei hanno rapporti di cooperazione con l'Uganda, compresa l'Italia, che è presente in Uganda con azioni di cooperazione internazionale da oltre 40 anni e che ha stipulato con l'Uganda un trattato bilaterale per la protezione degli investimenti;

i Governi di Norvegia, Svezia e Danimarca hanno congelato o ridiretto una parte dei loro aiuti allo sviluppo destinati all'Uganda, mentre il Governo inglese ha deciso di non farlo motivando la sua scelta con il fatto di non avere più cooperazione diretta con il Governo ugandese;

in passato vi furono accese polemiche per l'incontro tra il Papa ed una delegazione ugandese in cui era presente la *Speaker* del Parlamento, forte sostenitrice della legge in questione;

la normativa italiana in tema di protezione umanitaria afferma che va difeso il cittadino straniero che, pur prove-

nendo da un Paese sicuro, possa essere perseguito, non necessariamente in base ad una norma penale, ma comunque in base a disposizioni o atti concreti, oggettivamente individuabili, a causa di un fatto o comportamento che nel nostro ordinamento non è perseguibile, in quanto non costituisce reato,

impegna il Governo:

ad avviare, di concerto con gli altri partner UE, ogni azione di sensibilizzazione nell'ambito delle politiche di cooperazione politica ed economica tra Unione europea, Paesi membri ed Uganda nonché ogni iniziativa utile a tutelare la comunità LGBT, evitando che le ricadute delle stesse siano sofferte dalla popolazione ugandese e valutandone le possibili conseguenze politiche;

a garantire immediata accoglienza e piena tutela ai richiedenti asilo LGBT vittime di discriminazioni, a rischio della vita o di gravi e documentate sanzioni, provenienti dall'Uganda così come da altri Paesi in cui siano previste sanzioni penali concernenti l'orientamento sessuale.

(8-00041) « Scotti, Quartapelle Procopio, Locatelli, Scalfarotto, Zan, Fava, Chaouki, Amendola ».

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	57
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 25 marzo 2014.*

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle  
13.40 alle 13.50.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .	58
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	58
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo unificato C. 1013 e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	60
Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	61

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

##### La seduta comincia alle 13.25.

**Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.**

**C. 254 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti e che, rispetto al fascicolo n. 2, già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 marzo 2014, le ulteriori proposte emendative in esso contenute non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

I sottosegretari Massimo CASSANO ed Enrico ZANETTI concordano con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedi-**

mento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

**C. 331 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rocco PALESE (FI-PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge recante disposizioni in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 marzo 2014, in occasione della quale la Commissione medesima ha espresso un parere favorevole sul testo del provvedimento. Ricorda che, in pari data, la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento, in sede referente, senza apportare modificazioni. Segnala, pertanto, che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Avverte altresì che l'Assemblea, in data 25 marzo 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Cirielli 3.28, che prevede che, qualora durante il periodo di messa alla prova l'imputato commetta un nuovo reato, il Ministero della giustizia subentra nel risarcimento del danno se l'imputato non è in grado di sostenerlo finanziariamente, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Riguardo alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avallo del Governo, segnala:

gli emendamenti Molteni 1.117, 1.115, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.116, 1.110, 1.111,

1.112, 1.113, 1.114, 1.101 e gli identici emendamenti Ferraresi 1.1 e Molteni 1.100, i quali, nell'ambito dei criteri di delega al Governo per la riforma del sistema delle pene, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), sono volti ad innalzare il termine minimo di durata del lavoro di pubblica utilità, che il provvedimento in esame stabilisce nella misura pari a dieci giorni. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'innalzamento del termine minimo di durata del lavoro di pubblica utilità possa farsi fronte nell'ambito degli stanziamenti già previsti ai fini della stipula delle convenzioni con le amministrazioni interessate;

gli emendamenti Molteni 3.21, 3.20, 3.19, 3.18, 3.17, 3.16, 3.15, 3.14, 3.13, 3.12, 3.11, 3.10, 3.9, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, e gli identici emendamenti Molteni 3.3 e Ferraresi 3, che sono volti ad innalzare il termine minimo di durata del lavoro di pubblica utilità. Anche con riguardo a tali emendamenti, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'innalzamento del termine minimo di durata del lavoro di pubblica utilità possa farsi fronte nell'ambito degli stanziamenti già previsti ai fini della stipula delle convenzioni con le amministrazioni interessate.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, nel confermare che il testo del provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, esprime parere contrario sull'emendamento Cirielli 3.28 e nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Rocco PALESE (FI-PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 331 e abb.-B, approvato dalla Camera e mo-

dificato dal Senato, recante Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.28, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.**

**Nuovo testo unificato C. 1013 e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, avverte che il testo in esame, elaborato dalla Commissione di merito, reca disposizioni di coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere

architettoniche e che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto riguarda le norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala l'articolo 1, recante disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, evidenziando che tale norma dispone che, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della provvedimento in esame, venga disposto il coordinamento e l'aggiornamento delle prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e nel decreto ministeriale n. 236 del 1989 (comma 1), di cui, contestualmente, si dispone l'abrogazione (comma 2). Osserva che, a tale fine, la norma prevede, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la ricostituzione della Commissione di studio permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto ministeriale n. 236 del 1989. Tale Commissione ha il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui al provvedimento in esame, di elaborare proposte di modifica ed aggiornamento, anche finalizzate a semplificare l'inserimento di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, e di procedere ad un monitoraggio sistematico delle pubbliche amministrazioni in riferimento all'attuazione dell'articolo 32 della legge n. 41 del 1986, in tema di adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Rileva che i membri della Commissione sono nominati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e che agli stessi

non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese (comma 3).

Al riguardo, osserva preliminarmente che la proposta legislativa in esame non è corredata di una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento, ma precisa che la Commissione di studio permanente sarà costituita nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che ai suoi componenti non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese. Ritiene che andrebbe in ogni caso precisato quali siano gli stanziamenti a valere sui quali sarà finanziata l'attività della Commissione di studio, al fine di suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria. Ritiene che andrebbe altresì escluso che effetti di risparmio siano stati già scontati nei tendenziali con riguardo alla soppressione di tale organismo, ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012.

Inoltre, poiché la disciplina vigente prevede la corresponsione di contributi pubblici per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici, ritiene che andrebbe precisato se, a seguito degli aggiornamenti delle prescrizioni tecniche, possa configurarsi l'eventualità di un incremento della spesa pubblica destinata alla predetta finalità e che analoghi chiarimenti andrebbero acquisiti riguardo all'eventualità che i predetti aggiornamenti possano determinare l'esigenza di interventi di adeguamento di immobili pubblici, con conseguenti maggiori spese a carico della pubblica amministrazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, rilevata preliminarmente l'opportunità che il testo in esame preveda una esplicita clausola di neutralità finanziaria, rappresenta comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli effetti finanziari derivanti dal provvedimento.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, concorda in ordine alla necessità, evidenziata dal rappresentante del Governo, di acquisire la relazione tecnica sulla proposta di legge in titolo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.**

**C. 1069 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 marzo 2014.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, fa presente che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento, richiesta dalla Commissione nella seduta del 5 marzo 2014 e la cui predisposizione avrebbe dovuto aver luogo entro il termine di dieci giorni.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, nel comunicare che non è stato ancora possibile predisporre la relazione tecnica sul provvedimento, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero, sulle tematiche relative all'attuazione della delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23 ..... 62

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, sulle tematiche delle accise .... 62

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 25 marzo 2014.*

**Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero, sulle tematiche relative all'attuazione della delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 11.10.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 25 marzo 2014.*

**Audizione dei rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, sulle tematiche delle accise.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.35.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 85 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 63

#### SEDE REFERENTE:

Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e abb., C. 1164 Salvatore Piccolo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 67

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso (*Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente*) ..... 67

Sull'ordine dei lavori ..... 68

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.**

**Atto n. 85.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto al sottosegretario Angela D'Onghia che, per la prima volta, prende parte ai lavori della VII Commissione della Camera in qualità di rappresentante del Governo.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatrice*, ricorda che il presente schema di decreto ministeriale è stato predisposto in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 e concerne la parte del fondo premiale – per l'anno 2013 – del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), allocato nel capitolo n. 7236 dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Precisa che il termine per l'espressione del parere – da parte della VII Commissione – scade il 10 aprile 2014. Aggiunge, poi, che l'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 213 del 2009 – come modificato dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 – prevede che, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo ordinario degli enti di ricerca e soggetta ad incrementi annuali, si debba tener conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Specifica che con lo schema di decreto in esame si provvede, quindi, alla ripartizione tra gli enti di ricerca della somma complessiva di 121.922.155 euro a valere sull'annualità 2013. Ricorda, a questo proposito, che il recente riparto sui progetti premiali 2012 (atto del Governo n. 38), sui quali la Commissione cultura della Camera si è espressa con un parere favorevole – con condizioni e osservazioni – il 19 novembre 2013, attribuiva la somma complessiva di 124.509.910 euro. Sottolinea che, in particolare, le condizioni espresse in quel parere consideravano necessario inserire – tra le aree di intervento dei progetti e programmi degli enti – l'area relativa al patrimonio culturale e quella umanistica, considerata la loro valenza strategica per il Paese e raccomandavano al Governo di svolgere la procedura prevista per il riparto del fondo premiale in tempi più congrui rispetto al passato e con modalità chiare. Precisa inoltre che la relazione illustrativa al provvedimento in esame ci ricorda che la presente proposta di riparto deriva dall'adozione di due parametri di riferimento. Il primo riguarda la valutazione effettuata per gli anni 2010 e 2011, prima dell'entrata in vigore della citata novella al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, fondata sulla valutazione di specifici progetti e programmi di ricerca, come previsto all'articolo 2,

primo comma, lettera *b*) dello schema oggi in discussione. Il secondo, invece, si basa, come richiesto dalla modifica normativa ricordata, sui risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica 2004-2010 (VQR 2004-2010) – Rapporto finale 30 Giugno 2013 – a cura dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), basata principalmente sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, come riportato all'articolo 2, primo comma, lettera *a*) del presente schema di decreto. – Secondo la relazione illustrativa, l'abbinamento dei due parametri ha permesso di calcolare le quote del fondo 2013 da assegnare a ciascun ente con un criterio « combinato » di premialità, mentre, prima dell'introduzione della valutazione della qualità della ricerca, i soggetti beneficiari sono stati « premiati » sulla base di specifici programmi e progetti – che ancora la norma considera – per la cui valutazione si è anche tenuto conto di un insieme di parametri di capacità realizzativa, di *team* di progetto, di governance, di prodotti ed altro. Viene inoltre riportato che il processo di valutazione realizzato, prima del riferimento ai risultati della valutazione della qualità della ricerca condotta dall'ANVUR, ha permesso di « inquadrare » gli enti anche sotto un profilo di meritocrazia, che ha stimolato un confronto e una sana « rivalità » tra loro, anche dando la possibilità di individuare « gruppi » di appartenenza in termini di consistenza e grandezza « scientifica ». Precisa che, operativamente, il modello di calcolo sopra richiamato si sostanzia – sempre secondo quanto riportato nella relazione – come segue. I riferimenti della valutazione della qualità della ricerca considerati sono stati i seguenti: *a*) « Prodotti attesi » (totale dei prodotti dei 12 enti pubblici di ricerca – o EPR); *b*) « Prodotti attesi sul totale Enti » (percentuale dei prodotti realizzati da ciascun ente sul totale dei prodotti di tutti i 12 enti); *c*) « Indicatore di qualità della ricerca di Area e di struttura »; *d*) « Rapporto tra prodotti attesi e Indicatore di qualità »; *e*) « Indicatore di attribuzione

fondo». Rileva poi che, come si è accennato, è stato ritenuto valido suddividere gli enti in almeno due gruppi, per il loro raffronto in ragione della quantità di prodotti attesi (dai 22.246 del CNR a 0 del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, come riportato nella tabella riassuntiva allegata al provvedimento in esame). Sottolinea che, inoltre, è stato necessario, in ragione di assenza di valutazione di qualità della ricerca, per almeno tre enti (Museo storico « Enrico Fermi », Istituto italiano di studi germanici e Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste) prevedere una forma di premialità sulla base di una performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nel biennio 2011-2012. Aggiunge che, infine, per poter assumere a riferimento un valore economico di partenza per la distribuzione del fondo al quale applicare i riferimenti sopra indicati *a), b), c), d)* ed *e)*, il Governo ha ritenuto adeguata l'adozione del parametro fondato sulla valutazione di specifici progetti e programmi di ricerca, adottato per gli anni 2010 e 2011 prima dell'entrata in vigore della citata novella al comma 1, dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009. Rileva poi che la relazione illustrativa ci ricorda che, partendo dal valore medio della premialità assegnata nel biennio 2011-2012, si è distribuito il fondo, prima e massivamente, rispetto al citato « Indicatore di attribuzione fondo » di cui alla suddetta lettera *e)*, considerato primario e anche effetto di una sistematizzazione del modello e, per una quota residua, in ragione dell'indicatore di qualità più legato al fattore « prodotti » troppo differenziante (CNR, prodotti 22.246; Istituto nazionale di astrofisica, prodotti 2.820; Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, prodotti 504; Agenzia spaziale italiana, prodotti 177; e così via). Andando ad esaminare l'articolato dello schema di decreto, rileva come questo si componga di 3 articoli. In particolare, l'articolo 1 indica la somma complessiva di 121.922.155 euro da destinarsi – per l'esercizio finanziario 2013 – al finanziamento premiale a valere

sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Segnala poi che nelle premesse al presente provvedimento è indicato che, con nota n. 0030789 del 16 dicembre 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze la conservazione in bilancio delle disponibilità accertate in conto competenza 2013 nello stato di previsione della spesa sul citato capitolo 7236, da utilizzare in termini di impegno e pagamento nell'esercizio finanziario 2014. Aggiunge poi che l'articolo 2 indica i criteri e le motivazioni della ripartizione sopra descritti, e che l'articolo 3 indica l'assegnazione delle risorse a ciascuno dei 12 enti beneficiari: in particolare, è previsto che l'assegnazione di quote del fondo a favore di ciascun ente sia disposta, in ragione dei criteri e motivazioni di cui all'articolo 2 – sopra descritti – analiticamente e numericamente rappresentati nella tabella allegata allo schema di decreto. Indica, di seguito, i singoli stanziamenti per il 2013 riportando, tra parentesi, lo stanziamento assegnato con il precedente riparto per il 2012, reso esecutivo con decreto ministeriale n. 973 del 25 novembre 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2014: Consiglio nazionale delle ricerche: 36.256.981,53 euro (35.554.522 euro); Istituto nazionale di fisica nucleare: 39.122.323,49 euro (40.548.935 euro); Istituto nazionale di astrofisica: 13.292.958,95 euro (15.911.343 euro); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: 2.420.734,17 euro (2.722.741 euro); Istituto nazionale di alta matematica « Francesco Severi » di Roma: 377.114,61 euro (280.983 euro); Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale 1.237.245,82 euro (956.363 euro); Istituto nazionale di ricerca metrologica: 3.611.713,48 euro (4.339.111 euro); Stazione zoologica « Anton Dohrn » di Napoli: 821.541,66 euro (557.244 euro); Agenzia spaziale italiana: 22.353.247,04 euro (21.077.777 euro); Museo storico della fisica e centro studi e ricerche « Enrico Fermi » di Roma: 990.551,26 (1.676.406 euro); Istituto italiano di studi germanici: 104.933 euro

(192.865 euro); Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste: 1.332.810 (691.620 euro). Per ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Sulla base della ricostruzione effettuata, espone, poi, alcuni dubbi sui quali chiede un chiarimento al rappresentante del Governo. Rileva preliminarmente, che, in sintesi, l'attribuzione dei contributi deve essere effettuata, a legislazione vigente, tenendo conto sia della valutazione della qualità della ricerca (VQR) – effettuata dall'ANVUR – sia di specifici programmi e progetti proposti dagli enti. Dall'esame del provvedimento sembrerebbe invece che, per nove enti beneficiari, si è tenuto conto esclusivamente della valutazione effettuata dall'ANVUR, mentre per i restanti tre sia stato fatto affidamento – sostanzialmente – solo sulla valutazione dei programmi e progetti per il periodo 2011-2012. Vorrebbe quindi capire come mai il riparto della quota del fondo premiale a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, per l'anno 2013, sembra essere stato predisposto sulla base di uno soltanto dei due criteri previsti dalla legge. Entrando nello specifico, ricorda, come anticipato, che il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 fa riferimento, ai fini della definizione della quota premiale, oltre che ai risultati della VQR, anche alla valutazione di specifici programmi e progetti proposti dagli enti. Rileva, tuttavia, che nello schema in esame non vi è alcun riferimento alla valutazione di nuovi programmi e progetti proposti dagli enti, mentre la valutazione effettuata per gli anni 2011 e 2012 si traduce, in pratica, nel valore medio della quota premiale attribuita ad ogni ente in ciascuno dei due anni, peraltro sulla base di differenti criteri (definiti dal decreto ministeriale del 22 maggio 2012 per il 2011 e dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2012 per il 2012). Aggiunge che la seconda questione che pone al rappresentante del Governo risulta strettamente collegata alla prima, riguardando l'attribuzione della quota premiale 2013 ai 3 enti per i quali

non sono presenti i risultati della valutazione della qualità della ricerca. Specifica quindi che si tratta di tre realtà per le quali, essendo il numero di prodotti attesi inferiore a 19, l'ANVUR ha ritenuto di non riportare i risultati della valutazione per motivi di insufficiente affidabilità statistica e di protezione dei dati personali. In particolare, ricorda che il Museo storico della fisica ha 9 prodotti attesi, l'Istituto italiano di studi germanici ne ha 0, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ne ha 1: praticamente, per questi enti, in assenza della valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'ANVUR e della valutazione di nuovi programmi e progetti, la quota premiale 2013 è attribuita esclusivamente sulla base del valore medio delle quote premiali 2011 e 2012.

Anche in tal caso, dunque, reputa necessario un chiarimento – da parte del Governo – su quale sia stato il procedimento logico che ha portato alla predisposizione del testo oggi in esame.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA, preso atto dei rilievi appena esposti dalla relatrice Capua, chiede di poter rispondere in una seduta successiva, dopo aver effettuato gli approfondimenti necessari sulle questioni poste.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che il provvedimento oggi in esame è anche all'attenzione dell'omologa 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, la quale svolgerà, nella mattinata di domani, un'audizione informale sullo schema di atto del Governo n. 85, con la partecipazione di un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; rileva quindi come gli esiti di tale audizione potrebbero risultare utili anche alla Commissione cultura della Camera.

Luigi GALLO (M5S) chiede informazioni sull'ordine dei lavori concernenti l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che, dopo lo svolgimento della relazione

introduttiva odierna da parte della deputata Capua, è previsto lo svolgimento della discussione generale sul provvedimento che, apprezzate le circostanze, reputa opportuno svolgere nella prossima seduta di domani, auspicabilmente dopo aver acquisito i necessari chiarimenti da parte del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.**

**C. 1069 Bossa e abb., C. 1164 Salvatore Piccolo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2014.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica poi che sul testo della proposta di legge C. 1069 Bossa, adottato quale testo base, ed abbinata C. 1164 Salvatore Piccolo, la V Commissione (Bilancio), in data 5 marzo 2014, ha richiesto la relazione tecnica al Governo. Si resta pertanto in attesa dell'espressione dei pa-

rerì da parte della I Commissione (Affari costituzionali) e della V Commissione (Bilancio).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2014.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che è terminato l'esame del provvedimento con la votazione dei relativi emendamenti. Comunica quindi che, in assenza del relatore Di Lello, assumerà lei in questa seduta le vesti di relatrice del provvedimento.

Chiede quindi se qualcuno voglia intervenire per dichiarazioni di voto, prima di mettere in votazione il mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul testo in esame.

Luigi GALLO (M5S), chiede la verifica del numero legale prima di effettuare la votazione testé annunciata dal presidente, comunicando che il suo gruppo non parteciperà alla stessa.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, ricorda come, ai sensi dell'articolo 46, comma 6 del Regolamento, i deputati che chiedono la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame del provvedimento.

Chiede quindi l'autorizzazione a procedere al coordinamento formale del testo, ove la Commissione conferisca il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Segnala, in particolare, che all'articolo 1, comma 3, le parole: « Ministero per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ».

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, constatata quindi la presenza del numero legale, pone in votazione la sua proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, così come modificato in sede referente, e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente, ri-

servandosi di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La Commissione approva.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Gianluca VACCA sollecita l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione della risoluzione, a sua firma, n. 7-00276.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, rileva come la questione testé esposta dal deputato Vacca potrà essere affrontata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista alle ore 15.30 di domani.

**La seduta termina alle 14.20.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	69
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	73
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) ...	75
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	77

##### SEDE REFERENTE:

Limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche. C. 1560 Terzoni ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
---	----

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

**La seduta comincia alle ore 14.05.**

**Decreto-legge 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 marzo scorso.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favore-

vole con condizione e con osservazione (*vedi allegato 1*), che illustra.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita il relatore a valutare attentamente la questione oggetto dell'osservazione del parere, sottolineando come, al fine di evitare aggravii tariffari solo per le famiglie, sia necessario mantenere in capo ai comuni la facoltà, che il decreto-legge intende eliminare, di prevedere una TARI ridotta per i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che i produttori intendono avviare al recupero.

Alessandro BRATTI (PD), condividendo le osservazioni testé formulate dal Presidente, invita il relatore a trasformare l'osservazione della proposta di parere in condizione.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra la proposta di parere alternativa presentata dal Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*).

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, formula una

nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Silvia VELO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore, come riformulata dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte quindi che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa dei deputati del gruppo M5S si intenderà preclusa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche. C. 1560 Terzoni.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame di una proposta di legge a firma dell'onorevole Terzoni sui limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche.

Premette che la proposta di legge è finalizzata a vietare interventi di diserbo chimico o con sostanze tossiche anche di tipo naturale o con soluzioni saline di qualsiasi genere al di fuori delle aree

coltivate; in particolare lungo le strade e le ferrovie, nelle aree urbanizzate e in prossimità della rete idrica. Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, le motivazioni del divieto introdotto risiederebbero nel fatto che il glifosate (sostanza attiva contenuta nei diserbanti oggi maggiormente utilizzati) sarebbe una sostanza altamente tossica per l'ambiente acquatico e, a causa della sua persistenza, pericoloso anche per l'uomo, nonché nel fatto che l'utilizzo dei diserbanti in luogo della pratica dello sfalcio determinerebbe una cattiva gestione della vegetazione, che nel lungo termine vanificherebbe i vantaggi che il diserbante sembra apportare nell'immediato per la facilità d'uso ed il risparmio di tempo.

Prima di passare a esaminare specificatamente il contenuto della proposta di legge, illustra il quadro normativo europeo e nazionale in materia. In particolare, ricorda che con direttiva n. 2001/99/CE è stata consentita l'iscrizione delle sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile attraverso la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Conseguentemente, con decreto del Ministro della sanità 26 marzo 2002, le sostanze attive Glifosato e Tifensulfuron metile sono state iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che reca l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere utilizzate nei prodotti fitosanitari. In particolare per il glifosate N-(fosfonometil)-glicina 950 g/kg l'iscrizione è valida dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2015 e si prevede che tale sostanza può essere autorizzata solo per le utilizzazioni come erbicida. Nello stesso prospetto tabellare si fa presente che nelle conclusioni del rapporto di riesame sul glifosate formulate dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001 si raccomanda agli Stati membri di rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in zone vulnerabili, soprattutto in rapporto a impieghi non colturali.

Ricorda poi che, nonostante la richiamata direttiva 91/414/CEE sia stata abro-

gata dal regolamento (CE) n.1107/2009, con Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 è stato confermato l'inserimento del principio attivo glifosate nell'elenco delle sostanze autorizzate a livello europeo.

Segnala infine che, in occasione della risposta data dal rappresentante del Governo all'interrogazione Zaccagnini 4-00227 è stato precisato che, a livello nazionale, il Ministero della salute ha autorizzato l'immissione in commercio di diversi prodotti fitosanitari a base di glifosate, considerandone accettabile l'impatto sulla salute umana in base ai principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti secondo i criteri comunitari citati e in applicazione a quanto richiesto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Nella medesima risposta, si fa altresì riferimento alla direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009 sull'uso sostenibile dei pesticidi e al decreto legislativo attuativo del 14 agosto 2012, n. 150, che hanno istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, che prevede la redazione di piani di azione nazionali (PAN) nei quali potranno essere previste – secondo quanto sostenuto dal rappresentante del Governo in sede di risposta all'atto di sindacato ispettivo – adeguate restrizioni, in maniera da soddisfare quanto richiesto dalla direttiva 2009/128/CE. In attuazione di tali disposizioni, è stato riferito sempre dal rappresentante del Governo che è stata predisposta una prima bozza del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e che, per la sua elaborazione, è stato istituito un apposito tavolo tecnico, di cui hanno fatto parte rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, nonché delle Regioni e di altri enti, tra cui il Centro nazionale sostanze chimiche dell'Istituto superiore di sanità, e di istituzioni competenti per le diverse materie.

Infine fa notare che nella risposta alla citata interrogazione 4-00227 è stato altresì evidenziato che, per gli aspetti di

propria competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha segnalato che «la manutenzione del verde e la pulizia delle pertinenze lungo le strade statali vengono affidate dall'ANAS, in base ad uno specifico capitolato tecnico nazionale, a ditte specializzate che eseguono lo sfalcio erba mediante manodopera e attrezzature idonee e, solo in alcuni casi, attraverso l'uso di diserbanti» e che «come stabilito dal suddetto capitolato d'appalto, i diserbanti non devono lasciare residui tossici dopo la loro applicazione, che deve avvenire in ottemperanza all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988». Rilevo che il citato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 236/1988, relativo alla zona di rispetto da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso al fine di tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica destinata al consumo umano, è stato abrogato e le relative disposizioni sono state trasfuse nell'articolo 94 del decreto legislativo n.152 del 2006, che nella zona di rispetto, delimitata dalle regioni o dalle province autonome o, in assenza di tale delimitazione, pari a un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, vieta, tra l'altro, lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi.

Entrando nello specifico del provvedimento, rileva che l'articolo 1 elenca le finalità perseguite dalla proposta di legge, che è volta a tutelare la salute umana, l'ambiente naturale, l'ambiente acquatico, le acque potabili, la biodiversità, gli ecosistemi, le attività agricole condotte con metodi biologici e naturali, i consumatori, nonché è finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e alla promozione dell'uso di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici, di prodotti tossici e di soluzioni saline di qualsiasi genere nelle operazioni di gestione della vegetazione spontanea.

L'articolo 2 delinea l'ambito di applicazione della proposta di legge prevedendone l'applicazione a tutto il territorio nazionale. In particolare, il comma 2 specifica che la proposta di legge opera per

interventi sulla vegetazione spontanea sviluppata: lungo la viabilità stradale e ferroviaria; lungo la rete idrica superficiale, sulle sponde di laghi, canali e ambienti umidi naturali o artificiali; all'interno delle aree naturali protette (parchi, riserve nazionali, regionali e riserve appartenenti alla rete Natura 2000), nonché in tutte le aree naturali e seminaturali; all'interno delle aree urbane, nei cimiteri, negli ospedali, negli impianti sportivi, nei parchi ricreativi e nelle aree verdi, pubblici o privati.

L'articolo 3 introduce una serie di divieti. In particolare sono vietati (ai sensi dei commi 1 e 2) gli interventi di diserbo chimico o con sostanze tossiche anche di tipo naturale o con soluzioni saline di qualsiasi genere: lungo le scarpate di pertinenza della viabilità di cui all'articolo 2, comma 2, non chiarendosi quindi se il divieto riguardi anche le massicciate ferroviarie richiamate invece dal comma 2 dell'articolo 2; su fasce di vegetazione erbacea poste a distanza inferiore a 100 metri da strade pubbliche o private; su fasce di vegetazione erbacea poste a distanza inferiore a 200 metri da aree urbanizzate, pubbliche o private, fossi, torrenti, fiumi e raccolte d'acqua. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 prevedono il divieto di gettare nell'ambiente naturale i contenitori di prodotti chimici diserbanti e di sciacquare o ripulire le botti e i contenitori di prodotti diserbanti rilasciando le acque di lavaggio negli ambienti naturali. Al riguardo, faccio notare che sia i contenitori che le acque di lavaggio, nel momento in cui si ha l'intenzione di disfarsene, costituiscono un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Quanto all'articolo 4, esso individua una vasta platea di soggetti incaricati del rispetto della legge, dai corpi di polizia e dai servizi guardiaparco delle aree protette fino alle « guardie zoofile volontarie, alle guardie particolari giurate e le guardie venatorie e ittiche delle associazioni di protezione ambientale, ittiche e venatorie ».

L'articolo 5 introduce una serie di sanzioni amministrative pecuniarie – peraltro non chiaramente correlate ai divieti di cui all'articolo 3 – finalizzate a sanzionare una serie di fattispecie connesse ad interventi di diserbo chimico o con sostanze tossiche anche di tipo naturale o con soluzioni saline di qualsiasi genere.

L'articolo 6 destina i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 5 agli enti parco nel cui territorio è stata accertata la violazione o, in loro assenza, ai comuni competenti per territorio. Viene altresì previsto che i proventi siano destinati a interventi di manutenzione manuale o meccanica di aree di proprietà pubblica, nonché al finanziamento di un fondo nazionale. Le risorse del citato fondo, a loro volta, sono destinate: per il 50 per cento all'immediata realizzazione di sentieri, percorsi pedonali e ciclabili e ippovie; per il restante 50 per cento a: campagne d'informazione; attività di ricerca; programmi di aggiornamento per il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni, per gli agricoltori e per gli operatori turistici; programmi di coordinamento regionale per la realizzazione di un sistema efficiente per lo scambio tecnico-informativo, per il coordinamento dei programmi e, ove possibile, per la sinergia negli interventi nonché una reale collaborazione tra il personale degli uffici degli enti locali competenti in materia ambientale e territoriale.

Conclude evidenziando l'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni sul tema oggetto della proposta di legge.

Patrizia TERZONI (M5S) dichiara di condividere la proposta del relatore di procedere ad audizioni sul tema in oggetto.

Ermete REALACCI (PD) presidente, nel rassicurare che sarà sua cura portare all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la proposta di audizioni avanzata dal relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**Decreto-legge 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 16/2014 (C. 2162) recante « Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche »;

considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera e), abroga l'ultimo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, a norma del quale per i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani il comune, con proprio regolamento, poteva prevedere riduzioni della parte variabile proporzionate alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero, producendo così chiarezza interpretativa sul fatto che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, secondo quanto previsto dal successivo comma 661;

ritenuto invece che la soppressione dell'ultimo periodo del comma 649, e quindi della possibilità per i comuni di prevedere una TARI ridotta per i rifiuti assimilati avviati al recupero, potrebbe determinare notevoli criticità, espropriando le amministrazioni territoriali del potere di conciliare la sostenibilità finanziaria del ciclo integrato dei rifiuti con politiche di incentivo e di stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti e determinando una significativa riduzione del gettito TARI;

rilevata l'opportunità di rivedere la disposizione del comma 5 dell'articolo 67 quater del decreto legge n. 83 del 2012, nella parte in cui subordina la fruizione dei benefici per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ubicate a L'Aquila, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, alla delega volontaria al comune, da parte dei proprietari, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, stante la natura espropriativa delle scelte spettanti al privato sul proprio bene immobile insita nella disposizione in questione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, « Patto per Roma » con le percentuali di realizzo ivi previste, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata », ivi previsto, opportunamente

rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, siano finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 2 prevedendo la soppressione del comma 661 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, in luogo dell'attuale soppressione dell'ultimo periodo del comma 649.

## ALLEGATO 2

**Decreto-legge 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA  
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII commissione,

esaminato decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante « disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche »;

considerato preliminarmente che il decreto in esame risulta carente dei requisiti di necessità, urgenza e straordinarietà richiesti dall'articolo 77 della Costituzione in relazione alle disposizioni destinate a « salvare » Roma, in quanto la reiterazione stabilizza e prolunga nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, così come ha in modo inequivocabile chiarito la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996 nella quale è stata dichiarata illegittima la reiterazione dei decreti-legge decaduti. In particolare la Corte ha rilevato che « il decreto-legge reiterato – per il fatto di riprodurre nel suo complesso o in singole disposizioni, il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali – lede la previsione costituzionale sotto più profili;

considerato inoltre, che l'articolo 1, comma 1, operando delle modifiche in materia di Tari e Tasi introdotte dalla legge di stabilità del 2014, delinea in particolare la facoltà per i comuni di elevare l'aliquota massima della TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) al fine di finanziare detrazioni

d'imposta sulla prima casa. In tal caso attraverso l'aumento in oggetto si avrebbero ricadute che rischiano di essere paradossali nel momento in cui la nuova tassa (TASI) si rivelerebbe più onerosa di quella che è andata a rimpiazzare (IMU);

ritenuto che l'articolo 2, comma 1 lettera e), dispone in materia di esenzione dei rifiuti speciali assimilati dal pagamento della TARI. La disposizione appare corretta nel momento in cui è finalizzata ad eliminare una manifesta antinomia tra il comma 649 che disponeva che il comune con proprio regolamento, può concedere delle riduzioni della TARI proporzionali alla quantità ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato al recupero tali rifiuti e il comma 661 che stabiliva, invece nei casi citati, l'esclusione *tout court* della tassa. Va segnalato, tuttavia, che la norma, così come sollecitato in sede di approvazione della legge di stabilità 2014 (LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147), richiama al fine dell'esenzione dalla TARI il concetto di recupero e non quello di « riciclaggio » ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, riservando, dunque, l'esenzione per tutti i rifiuti destinati al recupero, senza circoscrivere il perimetro di applicazione all'avviamento al recupero di materia e non di energia;

ritenuto, altresì che non risultano nel medesimo articolo chiarite le modalità con cui il produttore possa dimostrare l'avve-

nuto avviamento a recupero (o riciclaggio come qui lamentato) stante il regime di privativa connesso alla raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui all'articolo 198, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se non a fronte di calcoli presuntivi non coerenti con il principio « chi inquina paga » così come, del pari,

avviene per il compostaggio domestico al fine delle riduzioni sulla tariffa rifiuti ove previste,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## ALLEGATO 3

**Decreto-legge 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 16/2014 C. 2162 recante « Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche »;

considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera e), abroga l'ultimo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, a norma del quale per i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani il comune, con proprio regolamento, poteva prevedere riduzioni della parte variabile proporzionate alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero, producendo così chiarezza interpretativa sul fatto che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, secondo quanto previsto dal successivo comma 661;

ritenuto invece che la soppressione dell'ultimo periodo del comma 649, e quindi della possibilità per i comuni di prevedere una TARI ridotta per i rifiuti assimilati avviati al recupero, potrebbe determinare notevoli criticità, espropriando le amministrazioni territoriali del potere di conciliare la sostenibilità finanziaria del ciclo integrato dei rifiuti con politiche di incentivo e di stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti e determinando una significativa riduzione del gettito TARI;

rilevata l'opportunità di rivedere la disposizione del comma 5 dell'articolo 67 quater del decreto legge n. 83 del 2012, nella parte in cui subordina la fruizione dei benefici per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ubicate a L'Aquila, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, alla delega volontaria al comune, da parte dei proprietari, delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, stante la natura espropriativa delle scelte spettanti al privato sul proprio bene immobile insita nella disposizione in questione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, « Patto per Roma » con le percentuali di realizzo ivi previste, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata », ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, siano finalizzate risorse nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di

euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2) sia modificata la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, prevedendosi, in luogo della statuita soppressione dell'ultimo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, la soppressione del comma 661 del medesimo articolo.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	79
DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	79
AVVERTENZA .....	83

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'impossibilità del Governo di partecipare alla seduta odierna, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativi all'alienazione di una quota del capitale, rispettivamente, di Poste italiane Spa e di ENAV Spa ad una successiva seduta che sarà appositamente prevista per domani, in considerazione della rilevanza di tali atti.

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni.**

**C. 2162 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, in sostituzione del relatore, che è impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, fa presente che la Commissione stessa è chiamata a esprimere il parere sul disegno di legge C. 2162 di conversione del

decreto-legge n. 16 del 2014. Ricorda che si tratta, come è noto, del cosiddetto « decreto Salva-Roma 3 », emanato dal Governo dopo la mancata conversione del decreto-legge n. 151 del 2013, a sua volta emanato a seguito della mancata conversione del decreto-legge n. 126 del 2013. Osserva che questa successione di decreti è una manifestazione evidente delle patologie del procedimento legislativo, alle quali appare urgente porre rimedio. Ritiene auspicabile che il nuovo Governo intenda dare il suo contributo in tal senso con un ricorso più limitato e ponderato alla decretazione d'urgenza, in particolare con riferimento all'esigenza di circoscrivere e limitare le materie e i contenuti dei singoli decreti-legge. Peraltro, nel caso specifico del provvedimento in esame, sottolinea che occorre evitare un aggiramento della nota sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale, che interruppe la prassi della reiterazione dei decreti-legge non convertiti sancendone l'incostituzionalità, salvo il caso dell'effettiva insorgenza di nuovi motivi di necessità e di urgenza. In tal senso, evidenzia che nelle circostanze date, il testo del decreto merita apprezzamento in quanto solo due disposizioni, il comma 5 dell'articolo 16 (in materia di gestione commissariale di Roma Capitale) e l'articolo 17 (sul trasporto ferroviario della Valle d'Aosta) riproducono solo parzialmente il testo di disposizioni contenute nei precedenti decreti-legge.

Rileva che il decreto-legge in esame contiene anche disposizioni in materia di TARI e TASI. In particolare, l'articolo 1 consente ai comuni la possibilità di incrementare l'aliquota massima del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5). La facoltà di aumentare l'aliquota è condizionata all'utilizzo del gettito per finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU. Sono inoltre definite le modalità di pagamento, accertamento e riscossione della TASI e della TARI (tassa

sui rifiuti). Si interviene poi in materia di definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (articolo 3, cosiddetta « rottamazione delle cartelle ») e, all'articolo 19, si prorogano dal 28 febbraio al 31 marzo 2014 i termini per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche e in essere al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari, nonché, dal 28 febbraio al 30 aprile 2014, i termini per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Con riferimento ai profili di competenza della IX Commissione Trasporti, si sofferma, come già accennato, sull'articolo 17. Fa presente che i commi da 1 a 3 dell'articolo 17 consentono il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute (13,4 milioni di euro) in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta nelle more del completamento del trasferimento a tale regione delle competenze in materia di rete ferroviaria (comma 1).

Ricorda che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, richiamato dalla disposizione, ha attribuito alla regione Valle d'Aosta i servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale, erogati sulle direttrici Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta-Torino e su ogni altra tratta che insistesse sul territorio regionale, rinviando a un successivo accordo di programma, che avrebbe dovuto essere stipulato entro il 9 dicembre 2011, la definizione del trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il successivo comma 160 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), pure richiamato dalla disposizione, ha disposto che, in coerenza con le norme di attuazione dello statuto regionale, la regione Valle d'Aosta concorra al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, oltre che con la rimodulazione delle sue entrate e la riduzione progressiva, fino all'eliminazione

nel 2017, della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione trasferita dallo Stato alla regione, anche con l'assunzione degli oneri relativi all'esercizio di funzioni statali relativi ai servizi ferroviari di interesse locale. Da ultimo, il comma 515 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha stabilito che mediante intese tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta, da concludere entro il 30 giugno 2014, siano definiti gli ambiti per il trasferimento e la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale.

In base al comma 2 dell'articolo 17 in esame, qualora entro il 30 giugno 2014 non sia stata stipulata l'intesa sul trasferimento e la delega di funzioni e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, il gestore del servizio ferroviario (Trenitalia Spa) provvede alla riduzione del servizio, garantendo la sola effettuazione dei servizi minimi essenziali. La disposizione garantisce comunque, quando il trasferimento di competenze risulterà effettivo, l'esclusione ai fini del patto di stabilità interno delle somme pagate dalla regione Valle d'Aosta, nel limite di 9,6 milioni di euro per il 2014 e di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 3 dell'articolo 17 prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 (13,4 milioni di euro versati dallo Stato nel 2014 a Trenitalia per la copertura degli oneri del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta nel periodo gennaio-luglio 2014) a valere per 4 milioni di euro nel 2014 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia; per 9,4 milioni di euro nel 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Osserva che i tre commi intervengono, come già si è accennato, con una disciplina parzialmente diversa, nella medesima materia regolata dai commi 7 e 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 151 del 2013, non

convertito, i quali, a loro volta, riproducevano il contenuto del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2013, anch'esso non convertito. Segnala che le disposizioni in esame, rispetto a quelle contenute nei precedenti decreti, oltre a recare diverse modalità di copertura finanziaria, dispongono il pagamento diretto a Trenitalia per un periodo diverso e più breve (i primi sette mesi del 2014, anziché l'intera annualità 2013; conseguentemente è anche modificato l'importo che le somme della regione Valle d'Aosta possono escludere ai fini del rispetto del patto di stabilità interno). Inoltre viene introdotta la previsione di una riduzione dei servizi erogati da Trenitalia in caso di mancato effettivo trasferimento delle funzioni alla regione Valle d'Aosta; non viene invece riproposta la previsione di una convenzione tra regione Valle d'Aosta e Trenitalia per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione.

Il comma 4 dell'articolo 17 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013, nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle regioni a statuto speciale. Nel rilevare che la disposizione produce sicuramente effetti nei confronti della regione Valle d'Aosta, per la quale, come si è visto, il trasferimento di competenze non risulta ancora completato, osserva che essa potrebbe comportare effetti anche nei confronti della regione Sardegna, per la quale, con il decreto legislativo n. 46 del 2008, si è deciso il trasferimento alla regione dei compiti di programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia, subordinatamente alla stipula di un accordo di programma, che non risulta però fin qui adottato. Sulla portata applicativa della disposizione ritiene quindi opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Il comma 5 dell'articolo 17 prevede, fino al 30 giugno 2014, il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in re-

lazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano. Fa presente che il blocco vale: nei confronti delle società a partecipazione regionali esercenti il trasporto ferroviario regionale; nei confronti delle somme anticipate alla regione Campania per il pagamento di debiti dell'amministrazione regionale e destinate anche al piano di rientro nel settore del trasporto ferroviario regionale campano, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 76 del 2013; nei confronti delle risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale regionale IRPEF e dell'aliquota IRAP che, a decorrere dal 2013, sono incrementate per finanziare il medesimo piano di rientro, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012; nei confronti delle somme del fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazioni di squilibrio finanziario, istituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 174 del 2012 e destinato, ai sensi della medesima disposizione, anche al finanziamento del piano di rientro della regione Campania nel settore del trasporto ferroviario regionale.

Ricorda che il blocco delle azioni esecutive e dei pignoramenti in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano è stato dapprima stabilito dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, per un periodo di dodici mesi, e quindi fino al 27 giugno 2013 (il decreto-legge n. 83 del 2012 è entrato in vigore il 27 giugno 2012). L'articolo 1, comma 177, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha esteso il blocco a tutto il 2013. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito, così come l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 151 del 2013, anch'esso non convertito, avrebbero esteso il blocco a tutto il 2014.

Segnala infine due disposizioni le quali, pur non rientrando direttamente nelle materie di competenza della IX Commissione, coinvolgono comunque aspetti di suo interesse.

In primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera a), che fa venire meno – attraverso

l'abrogazione del comma 33 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) – l'obbligo di acquistare servizi di pubblicità *on line* unicamente da soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana (cosiddetta *web tax*).

In secondo luogo il comma 2 dell'articolo 16, che, riprendendo una disposizione introdotta al Senato anche nei precedenti decreti-legge n. 126 del 2013 e n. 151 del 2013, prevede che nell'ambito del piano triennale per la riduzione del disavanzo del comune di Roma si adottino, tra le altre cose, misure volte: ad applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vigenti vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, a tutte le società controllate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati; ad operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli *standard* dei grandi comuni italiani; ad effettuare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali; ad adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione; a procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

Ritiene quindi opportuno rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta che sarà prevista per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.45.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione de-*

*tenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 77.*

*Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa. Atto n. 78.*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01248 Mucci: Costi e funzionalità del portale Italia.it .....	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	94
5-01273 Mucci: Utilizzo dei fondi destinati al sostegno del settore turistico .....	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	97
5-01542 Prodani: Potenziamento del settore industriale degli eventi .....	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	98

#### RISOLUZIONI:

7-00116 Prodani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.	
7-00182 Petitti: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.	
7-00228 Abrignani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	85

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	87
AVVERTENZA .....	93

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Francesca Barracciu.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**5-01248 Mucci: Costi e funzionalità del portale Italia.it.**

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mara MUCCI (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, a suo giudizio, non ha affrontato le questioni specifiche poste nell'interrogazione a sua firma. Ribadendo l'assoluta insufficienza dei contenuti offerti attualmente dal portale dedicato all'offerta turistica italiana, che richiederebbe oltretutto ben altri requisiti tecnici, auspica che il nuovo ministro responsabile delle politiche per il turismo si faccia carico tempestivamente degli interventi necessari al fine di assicurare un adeguato sostegno al patrimonio storico, artistico ed enogastronomico del nostro Paese.

**5-01273 Mucci: Utilizzo dei fondi destinati al sostegno del settore turistico.**

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mara MUCCI (M5S), replicando, sulla base dei chiarimenti forniti in ordine alle procedure di riassegnazione delle somme per il sostegno al settore turistico, che si riserva di verificare sul territorio, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

**5-01542 Prodani: Potenziamento del settore industriale degli eventi.**

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aris PRODANI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Rileva tuttavia che i tempi di trasferimento delle competenze in materia di turismo al Ministero dei beni culturali sono stati eccessivamente dilatati e hanno richiesto un esagerato impiego di risorse. Con riferimento alla revisione del Titolo V della Costituzione, rileva che le regioni hanno dimostrato di essere in grado di ottenere risultati positivi in materia di turismo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.40.**

**RISOLUZIONI**

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni*

*e le attività culturali e per il turismo, Francesca Barracciu.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**7-00116 Prodani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.**

**7-00182 Petitti: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.**

**7-00228 Abrignani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni rinviata nella seduta del 27 novembre 2013.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la risoluzione Abrignani n. 7-00228, vertendo sulla stessa materia, è stata abbinata alle risoluzioni Prodani n. 7-00116 e Petitti n. 7-00182.

Invita pertanto il collega Abrignani a illustrarne il contenuto.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) illustra la risoluzione a sua prima firma sottolineando la necessità di assumere in tempi brevi un'iniziativa normativa di riordino organico e complessivo riguardante la professione di guida turistica e prevedendo in particolare iniziative volte a sospendere l'efficacia dell'articolo 3 della legge europea n. 97 del 2013, permettendo l'applicazione della previgente legislazione statale e regionale.

In attesa di conoscere gli orientamenti del governo sulle questioni sollevate nelle risoluzioni in esame, auspica che la commissione possa procedere, in tempi ragionevolmente rapidi, all'approvazione di un testo unificato ampiamente condiviso.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU evidenzia come le questioni affrontate dalle risoluzioni in discussione sia di grande interesse anche per il governo che condivide senz'altro la necessità di procedere rapidamente ad un riordino della normativa vigente in materia, in modo uniforme per tutte le regioni italiane e salvaguardando le specificità dell'Italia. Cita ad esempio il caso della Francia che prevede per determinati siti di particolare interesse storico e artistico la necessità di una specifica abilitazione. Auspica nel merito che la commissione possa procedere alla formulazione di un testo unificato delle risoluzioni, segnalando che il ministro ha avuto già occasione di incontrare una delle associazioni più rappresentative della categorie.

Per quanto riguarda in particolare la questione della eventuale sospensione della normativa europea, da contatti con gli uffici del segretariato agli Affari europei, deve precisare che tale possibilità deve ritenersi esclusa al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazioni comunitarie.

Aris PRODANI (M5S) ritiene opportuno chiedere un chiarimento al sottosegretario ai beni culturali circa l'eventuale utilizzo della normativa francese in materia come parametro di riferimento. Chiede altresì alcune delucidazioni circa la pubblicazione del decreto ministeriale che, ai sensi dell'articolo 3 della legge europea 2013, entro il termine di 90 giorni avrebbe dovuto identificare i siti per quali occorre il possesso di uno specifico titolo abilitativo.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede chiarimenti al governo relativamente all'impossibilità di procedere ad una temporanea sospensione del citato articolo 3 della legge europea per non rischiare l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria. Ribadisce in ogni caso l'opportunità, in tempi ragionevolmente rapidi, che il Governo assuma iniziative volte ad un riordino della normativa del settore delle guide turistiche. Sollecita nuovamente il sottosegretario Barracciu ad un chiarimento circa la corretta applicazione

della normativa europea sulle qualifiche professionali.

Emma PETITTI (PD) nel concordare con le considerazioni svolte dal rappresentante dal Governo prima e successivamente dal collega Abrignani, ribadisce l'assoluta impossibilità di una disapplicazione del citato articolo 3 della legge europea per il 2013. Condivide quindi l'urgenza di un riordino della normativa che sia finalizzato alla tutela e alla valorizzazione delle professionalità delle guide turistiche italiane e del patrimonio artistico del nostro Paese. Si dichiara, infine, disponibile a lavorare per giungere all'approvazione di un testo unificato ampiamente condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU con riferimento alle osservazioni del deputato Prodani chiarisce che il riferimento all'esperienza francese è solo a titolo esemplificativo e che il Governo intende individuare la soluzione più idonea a salvaguardare le specificità italiane.

In merito alle considerazioni e alle richieste di chiarimento avanzate dai deputati Abrignani e Pettiti ribadisce quanto già dichiarato nell'intervento introduttivo circa la non praticabilità della sospensione dell'articolo 3 della legge europea per il 2013 così come confermato anche dagli uffici del sottosegretariato per gli Affari europei.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, auspicando una rapida e proficua conclusione del dibattito relativo alle risoluzioni in esame già da tempo all'attenzione della commissione, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**DL 16/2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, sottolineando preliminarmente che non contiene disposizioni direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della X Commissione. Il testo si compone di 21 articoli per lo più dedicati alla finanza locale e alla situazione di crisi finanziaria degli enti territoriali, formulati, in buona parte, in termini di novella alla legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Ricorda che il provvedimento in esame fa seguito a due decreti-legge, entrambi non convertiti nei termini costituzionali, che si sono susseguiti nell'ultimo bimestre del 2013: il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali e interventi localizzati nel territorio, e il decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti e opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, non convertiti in legge e di cui vengono ripresi in buona parte i contenuti. Segnala, inoltre, che nella seduta del 28 febbraio 2014, contestualmente all'approvazione del decreto-legge in esame, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante « Disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi

in favore di popolazioni colpite da calamità naturali » nel quale sono confluite parte delle disposizioni contenute nei decreti-legge non convertiti e non riproposte nel decreto in esame. Fra le altre, ricorda, in particolare, le disposizioni in materia di Expo 2015 in base alle quali, per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015; le risorse destinate per la raccolta differenziata nel comune di Roma: nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014, e 7,5 milioni di euro per il 2015; la norma per la regione Sardegna secondo la quale i pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014 senza applicazione di sanzioni e interessi. Ai sensi di tale disposizione, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, i contribuenti che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni. Il monte complessivo del finanziamento è di 90 milioni di euro, secondo contratti definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'ABI.

Dà conto quindi, in estrema sintesi, del contenuto delle principali disposizioni recate dal provvedimento in esame.

L'articolo 1, comma 1, modifica alcune disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2014, in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI). In primo luogo, per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l'aliquota massima della TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) e si incrementa il contributo statale in favore dei comuni di 125 milioni (rispetto agli originari 500 milioni). Si modificano poi le modalità di versamento della TASI rendendole omogenee a quelle dell'IMU

(vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale). Per quanto riguarda la TARI, si introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera *d*) del comma 1, che dispone un incremento di 125 milioni di euro per il 2014 del contributo ai comuni per finanziare detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale. Alla copertura degli oneri si provvede: quanto a 118,156 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione (per il 2014, benché ciò non sia espressamente precisato) della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili istituito dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze; quanto a 6,844 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione (anche in tal caso per il 2014, benché non espressamente precisato) del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il comma 3 dell'articolo 1 disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU. Si ricorda che presupposto d'imposta per la TASI (articolo 1, comma 669, 147 del 2013, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *f* del provvedimento in esame) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti: fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU); aree edificabili definite a fini IMU. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli, come sarà più dettagliatamente specificato in seguito. La norma in esame precisa che sono esenti dal tributo gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio (in particolare regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi fra detti enti, ove non soppressi) e gli immobili dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusiva-

mente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*) del decreto legislativo n. 504 del 1992, e cioè: *b*) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, eccetera); *c*) i fabbricati con destinazione ad usi culturali; *d*) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; *e*) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; *f*) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; *i*) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali. Si rammenta che la mancata riproposizione della lettera *h*) (terreni agricoli ubicati in zone collinari e di montagna) dipende dal fatto che il provvedimento in esame (articolo 2, comma 1, lettera *f*) esplicitamente esclude dal presupposto d'imposta i terreni agricoli. Il comma 4 dispone l'estensione a tutti i tributi locali della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014, in caso di erronei versamenti dell'IMU. Conseguentemente vengono estese le modalità di regolazione tra i diversi enti a seguito di erronei versamenti e la procedura per effettuare eventuali rimborsi ai contribuenti.

L'articolo 2, al comma 1, lettera *a*), abrogando il comma 33 della legge di stabilità 2014, elimina l'obbligo per chi intende acquistare servizi di pubblicità *on line* ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La lettera *b*) del comma 1 dispone la proroga dal 1° maggio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine entro il quale procedere alla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento

delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione partecipante. Le lettere *c)* e *d)* del comma 2 modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. La lettera *e)* del comma 1 – mediante abrogazione dell'ultimo periodo del comma 649 – è volta ad esentare dalla TARI i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La lettera *f)* del comma 1, modificando il presupposto d'imposta della TASI, esclude l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli. A tal fine viene modificato l'articolo 1, comma 669, della legge di stabilità 2014 che, nella formulazione antecedente, definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte e di aree edificabili. Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme generali in materia di IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), i terreni agricoli erano dunque sottoposti sia a TASI che ad IMU. Per effetto delle norme in esame rimane ferma l'applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale); si specifica che l'imposta si applicherà anche alle aree edificabili come definite a fini IMU; sono esclusi da TASI i terreni agricoli. La lettera *g)* assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva. La lettera *h)* modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di riduzioni ed esenzioni TASI, in particolare escludendo che il comune possa disporre agevolazioni nell'ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 3, detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. A tal fine esso, oltre a sospendere le

eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente, in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, consente agli enti in questione di riproporre un nuovo piano, entro novanta giorni dalla decisione della Corte. Inoltre stabilisce, in deroga alle norme vigenti, un termine triennale per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, qualora ne ricorrano specifici presupposti.

L'articolo 4 prevede una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa. Il comma 1 dispone l'obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Le regioni devono adottare misure di contenimento della spesa per il personale ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento di strutture burocratico-amministrative, anche mediante accorpamenti di uffici, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e della spesa complessiva del personale non dirigenziale (in misura, rispettivamente, non inferiore al 20 per cento e al 10 per cento). Gli enti locali devono adottare misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto (a cadenza triennale) previsto dall'articolo 263,

comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Unicamente per le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, il comma 2 prevede la facoltà di compensare le somme indebitamente erogate anche con l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 1; derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98/2011, inerenti ai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

L'articolo 5, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni 2014 e 2015, dispone che i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti vigenti, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio da parte dei comuni dell'imposta municipale propria di propria spettanza, per l'anno 2014 e successivi.

L'articolo 7 introduce disposizioni finalizzate ad una verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di marzo 2014, del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013.

L'articolo 8 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 15 marzo 2014. L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, a tal fine considerando validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.

L'articolo 9 rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo

ordinario agli enti locali disposte, per gli anni 2010-2012, dall'articolo 2, comma 183, della legge finanziaria 2010. Le riduzioni sono definite nella misura di 7 milioni di euro per le province di 118 milioni di euro per i comuni, ossia gli stessi importi della riduzione disposta dal comma 183 per l'anno 2012.

L'articolo 10 reca alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2014, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio; alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia per effetto delle disposizioni di *spending review*, fatta salva la provincia de L'Aquila; alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna.

L'articolo 11 modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione, in particolare eliminando la fase di esame e verifica della stessa da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, organismo che ora non viene più previsto.

L'articolo 12 dispone che il contributo straordinario per le fusioni di comuni è erogato dall'anno successivo alla decorrenza della fusione, prevista dal decreto regionale istitutivo (del comune risultante dalla fusione). Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale è invece erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

L'articolo 13 stabilisce che il finanziamento attribuito al comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a 1.421.021,13 euro viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.

L'articolo 14 interviene in tema di applicazione dei fabbisogni *standard* ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, attraverso la sostituzione del comma 380-*quater* della legge di stabilità per il 2013, stabilendo che la quota accantonata del 10 per cento sia ridistribuita tra i comuni anche sulla base delle capacità fiscali oltre che dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

L'articolo 15 reca una modifica del comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che definisce le regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione, al fine di considerare come tali anche le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.

L'articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria di Roma Capitale, affidando all'ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo nel contempo un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 17 consentono il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta. Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale. Il comma 5 prevede fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano.

L'articolo 18 reca disposizioni volte a limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa

vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia.

L'articolo 19, comma 1, differisce al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dall'articolo 1, comma 748, della legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e in essere al 31 dicembre 2013, in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente. Più specificamente, le istituzioni scolastiche richiamate sono quelle situate sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip, che acquistano tali servizi dalle imprese che li fornivano alla data del 31 dicembre 2013 (alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data) sia nei territori nei quali, alla medesima data del 31 dicembre 2013, è attiva la convenzione Consip, che acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione (fino al 31 marzo 2014). Il comma 2 differisce (dal 28 febbraio 2014) al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data.

L'articolo 20 reca alcune disposizioni finalizzate ad introdurre agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni colpiti dal sisma dell'aprile 2009, al fine di garantire a tali enti la stabilità dell'equilibrio finanziario. In particolare, il comma 1, è volto ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti del comune de L'Aquila, per l'esercizio 2013. Il comma 2 dispone la non applicazione, per l'anno 2014, dei tagli derivanti dalla *spending review*, nei confronti della pro-

vincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni colpiti dal sisma dell'aprile del 2009.

Infine l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge n.126 del 2013 e del decreto-legge n.151 del 2013, non convertiti in legge entro i termini costituzionali.

Considerata la marginalità delle materie di interesse della X Commissione, preannuncia la formulazione di un parere favorevole.

Luigi TARANTO (PD) osserva che il provvedimento in esame presenta un aspetto di grande interesse per le imprese che potrebbe avere conseguenze sulla tassazione degli immobili strumentali. Per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille, rispetto all'attuale 2,5. Ritiene che con ogni probabilità questa maggiorazione di aliquota andrà ad incidere sugli immobili strumentali. Ricordato che la questione è stata affrontata in occasione dell'esame in sede consultiva dei decreti legge n. 54 del 2013 e n. 133 del 2013, invita il relatore a valutare l'impatto di questa ulteriore potenziale maggiorazione sugli immobili strumentali delle imprese e a verificare la possibilità che anche per il 2014 sia prevista una deducibilità delle imposte gravanti sugli immobili strumentali delle imprese pari al 30 per cento. Invita pertanto il relatore a tenere conto delle sue osservazioni nella proposta di parere.

Marco DA VILLA (M5S) condivide la preoccupazione del collega Taranto in merito alla possibilità che le detrazioni d'imposta per la prima casa possano essere coperte anche attraverso un aumento della tassazione sugli immobili strumentali. Manifesta perplessità sull'*iter* del provvedimento che è stato preceduto da due decreti-legge non convertiti e che presenta al

proprio interno disposizioni dichiarate inammissibili nelle precedenti versioni. Non condivide, in particolare, l'ulteriore proroga della dismissione delle società partecipate dagli enti locali e lamenta il fatto che il provvedimento ha un carattere particolaristico volto a risolvere gravi problematiche finanziarie di singole amministrazioni locali.

Raffaello VIGNALI (NCD) concorda con il collega Taranto nel chiedere al relatore di prevedere nella proposta di parere un'osservazione che impedisca aggravati di tassazione a scapito delle imprese. Ritiene che il criterio di quantificazione della TASI dovrebbe essere sganciato dal criterio dei metri quadrati che penalizza le attività d'impresa e, in particolare, quelle operanti nel manifatturiero e dei servizi nel settore turistico.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, con riferimento all'intervento del collega Da Villa, sottolineato di aver chiarito in premessa alla sua relazione che il provvedimento in esame rappresenta in parte la terza edizione di due precedenti decreti-legge non convertiti dalle Camere, ritiene che non sia questa la sede per discutere le motivazioni del dissesto finanziario di singoli enti locali.

Nel concordare con i rilievi dei colleghi Taranto e Vignali, ritiene si possa inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a prevedere che le detrazioni di imposta sulla prima casa non siano finanziate con un aumento dell'aliquota massima della TASI gravante sui beni strumentali delle imprese verificando, al contempo, la possibilità di prevedere anche per il 2014 una deducibilità la deducibilità, nella misura del 30 per cento, dell'IMU gravante sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES ed IRPEF.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che nella proposta di parere dovrebbe essere più opportunamente prevista una condizione.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, rileva che le questioni evidenziate dai colleghi Taranto e Vignali non riguardano il contenuto proprio del provvedimento in esame, ma potrebbero avere ricadute negative sulla tassazione degli immobili strumentali delle imprese. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere favorevole con eventuali osservazioni.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Comunicazione della Commissione europea: « Per una rinascita industriale europea ».*  
(COM(2014)14 final).

*Comunicazione della Commissione europea: « Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali ».*  
(COM(2014)25 final).

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01248 Mucci: Costi e funzionalità del portale Italia.it.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Mucci richiede notizie in merito al portale *Italia.it*.

Preliminarmente vorrei sottolineare come il settore italiano del turismo, con un patrimonio d'interesse turistico, probabilmente senza pari al mondo, che comprende il più alto numero di siti iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ed innumerevoli tesori di rilevanza assoluta, non esprima, ancora oggi, tutte le sue effettive potenzialità.

In realtà, l'azione promozionale del nostro Paese è oggi frammentata in molteplici iniziative locali e ciò costituisce una criticità sotto il profilo della proficua utilizzazione delle risorse disponibili e dell'efficacia dell'azione di valorizzazione del turismo italiano.

Le Regioni adottano la propria strategia promozionale, ciascuna con la propria campagna, il proprio logo e slogan di riferimento, in assenza di un coordinamento organico delle iniziative.

Diventa, perciò, determinante far fronte alla concorrenza internazionale attraverso una politica che qualifichi l'offerta con un unico *brand* del prodotto Italia, che sia riconoscibile e che serva da traino alle peculiarità delle diverse offerte turistiche locali.

È, quindi, necessario intervenire sulla comunicazione al fine di garantire una giusta collocazione del turismo italiano e quindi del Sistema Italia nell'immaginario collettivo. In questo ambito, il web è certamente il mezzo di comunicazione più costante e lo strumento di informazione preferito al mondo.

Infatti Internet si è trasformato in uno strumento insostituibile di promozione e commercializzazione nel turismo in quanto avvicina il cliente finale a un grande numero di posti e di luoghi e, in particolare, è la principale fonte di informazione che i turisti utilizzano per decidere dove andare in vacanza.

La decisione di sviluppare il progetto di un Portale di promozione del turismo italiano risale all'anno 2002 da parte del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione; successivamente, dopo un serie di studi e approfondimenti, il Comitato nella seduta del 7 luglio 2005 stanziò per il progetto 45 milioni di euro (Progetto: «Scegli l'Italia»), di cui 25 milioni destinati alle Regioni e 20 milioni per le attività di studio e sviluppo, gestione tecnica e redazionale, promozione internazionale.

Il progetto «Scegli Italia» prevedeva il rilancio del sistema turistico nazionale con l'obiettivo di incrementare i flussi di ingresso di turisti e visitatori e di creare una «vetrina digitale» in grado di consentire ai potenziali turisti un efficace accesso alla conoscenza dell'offerta e agli strumenti per l'organizzazione dei propri viaggi, in collaborazione fra le Amministrazioni centrali, le regioni, l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, le associazioni di categoria.

A seguito della sottoscrizione di un Accordo di programma con le Regioni e le Province Autonome finalizzato alla piena realizzazione del progetto e alla istituzione del «Comitato per la gestione del Portale» ai sensi della legge 80 del 2005, il 31

marzo 2006 l'allora Ministro per l'Innovazione tecnologica ha presentato ufficialmente il Portale *www.italia.it*.

La messa in rete del Portale « Italia.it », procedura interamente gestita dal Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie, depositario quindi di tutta la documentazione relativa al progetto « Scegli Italia », ha determinato consistenti reazioni negative da parte della comunità degli utilizzatori della rete internet che ha rilevato varie problematiche in ordine ai contenuti ed all'accessibilità del portale.

Dopo annose vicende, gestite dal Dipartimento per l'Innovazione, che hanno portato ad un contenzioso con la società IBM (società a cui era stata affidata la realizzazione del portale), per una spesa complessiva di circa 10.000.000,00 euro e alla stipula, nella prima metà del 2006, di Convenzioni con le Regioni per la parte redazionale – contenutistica del Portale medesimo, mai portate a conclusione, per un totale di circa 21 milioni di euro, nel 2008 il Governo decise di riavviare il progetto.

All'avvio del nuovo « progetto portale » si ripresentò, senza avere soluzione, l'annoso problema inerente alle finalità che deve avere il Portale, ovvero se debba svolgere soltanto una funzione di promozione, conoscenza del territorio e delle attrattive del nostro Paese, nonché di mera comunicazione, oppure se debba anche consentire al navigatore la possibilità, anche non direttamente ma attraverso altri siti collegati, di prenotare o acquistare pacchetti turistici.

Per assicurare la tutela e il rilancio del marchio Italia, promuovendone la commercializzazione e la diffusione attraverso la rete, le attività relative all'implementazione e messa in funzione del Portale « Italia.it » da parte del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, che erano state ufficialmente interrotte dal 1° gennaio 2008, sono state riprese fino ad addivenire alla stipula in data 15 gennaio 2009 di un Protocollo d'Intesa tra l'allora Sottosegretario di Stato con delega per il turismo e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e al suc-

cessivo trasferimento delle risorse da parte del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie (10 milioni di Euro).

Appurata l'impossibilità di utilizzare i risultati tecnici del precedente lavoro svolto dalla società IBM, nel frattempo diventati obsoleti a causa della velocissima evoluzione tecnologica, il Ministro *pro tempore* ritenne di avviare un nuovo progetto, la cui realizzazione e gestione venne affidata all'ACI, impegnando una somma di euro 4.050.000,00, oltre l'IVA (totale impegnato pari euro 4.860.000,00).

In merito all'organizzazione della redazione e alla comunicazione del Portale, si rende noto che furono affidate dal Ministro *pro tempore* alla società Promuovi Italia S.p.A., con l'incarico di selezionare e contrattualizzare le risorse professionali necessarie a tali attività, per un importo complessivo di euro 4.550.000,00 (esente da IVA, comprensiva dei costi per la gara dei servizi tecnici della redazione).

Per l'affidamento dei servizi tecnici relativi allo staff di redazione del portale, Promuovi Italia S.p.A. ha indetto una gara europea, oggetto di ricorso al TAR, conclusasi con l'aggiudicazione alla società Unicity.

Al riguardo, giova rappresentare che l'evoluzione del Portale è stata sempre seguita direttamente dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, che hanno attribuito a consulenti la responsabilità di dette attività, mentre il previgente Dipartimento curava solo gli aspetti amministrativi nel rapporto con le due società affidatarie.

Successivamente, al fine di conferire la piena titolarità del progetto « Portale Nazionale del Turismo » all'ENIT, il Ministro *pro tempore* per gli affari regionali, il turismo e lo sport, con proprio atto di indirizzo del 30 ottobre 2012, aveva disposto che l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo dovesse assumere il ruolo di soggetto preposto a dettare gli indirizzi editoriali del Portale « Italia.it », in coerenza con le proprie attività di comunicazione strategica e di promo-commercializzazione del prodotto turistico Italia.

In tale atto di indirizzo, venivano individuate le attività che l'ENIT avrebbe dovuto svolgere, veniva disposto che l'Ente subentrasse nei rapporti in essere con ACI e Promuovi Italia S.p.A e che, con una apposita Convenzione, venissero determinate le modalità di trasferimento delle risorse e le ulteriori attività dirette alla valorizzazione del ruolo del Portale all'interno della strategia complessiva di promozione del sistema Paese.

Tale Convenzione è stata stipulata nel mese di dicembre 2012 ed era stato predisposto il relativo provvedimento di approvazione e di impegno per un importo di 1.612.099,83 di euro. Il Capo Diparti-

mento *pro tempore*, alla luce delle osservazioni dell'Ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ritirato il predetto provvedimento e, pertanto, le sopra citate risorse sono state oggetto di riporto.

In ogni caso per quanto riguarda gli sviluppi futuri delle politiche del Ministero, in generale e con specifico riguardo all'oggetto dell'interrogazione, posso sin d'ora preannunciare che il Ministro ha in progetto di rendere noti in tempi rapidi i propri orientamenti attraverso apposite linee programmatiche che verranno prioritariamente illustrate in sede parlamentare.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01273 Mucci: Utilizzo dei fondi destinati al sostegno del settore turistico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Mucci richiede notizie in merito all'utilizzo ed al possibile rifinanziamento del Fondo per il sostegno del settore turistico.

A tale proposito riferisco che il decreto del Ministro per il Turismo *pro tempore* del 13 dicembre 2010, regolarmente registrato alla Corte dei Conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2011, definisce le finalità degli interventi di sostegno del settore turistico e dispone che le risorse finanziarie, individuate in 10.000.000,00 di Euro dal bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2010, siano destinate per il potenziamento e il sostegno della realizzazione e diffusione dei servizi innovativi a favore dell'utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti Pubblici Territoriali anche in forma associata.

Con decreto del Capo del Dipartimento *pro tempore* del 5 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il successivo mese di aprile, veniva approvato l'impegno di spesa dei suddetti progetti e la relativa graduatoria, pubblicata sul sito del Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio.

Dalla suddetta graduatoria risultano come beneficiarie del cofinanziamento, 18

proposte progettuali, di cui le ultime 3 si sono classificate in posizione *ex-aequo* (16, 17 e 18).

Nel mese di agosto 2013 l'allora Ufficio per le Politiche del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmetteva ai Comuni/Enti beneficiari del cofinanziamento i testi degli Accordi di Programma con scadenza per la restituzione dei medesimi fissata per il 31 ottobre 2013.

Sono ancora in corso di perfezionamento le procedure di versamento in entrata e di riassegnazione delle somme afferenti al Turismo, destinate a questo Ministero. Solo a seguito del compimento dell'iter di riassegnazione si registrerà una variazione di bilancio in aumento sui pertinenti capitoli, che consentirà di impegnare tali risorse e di giungere alla sottoscrizione di obbligazioni giuridiche.

La spesa è chiaramente subordinata all'avvenuta sottoscrizione degli Accordi di Programma e alle verifiche di rito da eseguire da parte degli Organi di controllo.

Allo stato attuale non risultano pervenute rinunce da parte dei Comuni/Enti risultati idonei a ricevere il cofinanziamento.

Il solo Comune di Reggio Calabria ha presentato all'Amministrazione una richiesta di rimodulazione finanziaria del progetto.

**Interrogazione n. 5-01542 Prodani: Potenziamento del settore industriale degli eventi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Prodani chiede quali iniziative questo Ministero intende porre in essere per favorire il rilancio del settore industriale degli eventi.

Il turismo congressuale è indubbiamente un turismo di nuova generazione. La motivazione che spinge i partecipanti a recarsi in una certa località e a servirsi di determinate strutture non è squisitamente turistica, ma semmai più vicina a quella che si può definire una momentanea delocalizzazione professionale.

Il congressuale va ben oltre la dimensione « *business* », un evento congressuale infatti non si risolve soltanto in una o più giornate di lavoro, in cui tessere anche rapporti e contatti con i convenuti.

Se un tempo, durante i congressi, si sottovalutavano gli aspetti paralleli legati al tempo libero, da qualche anno, appare quasi irrinunciabile la scelta di siti interessanti e non soltanto di luoghi fisici ben attrezzati, come sedi delle *convention*.

Da diverso tempo, ormai, sia il grande meeting che i piccoli convegni prevedono varie possibilità di arricchimento, di stimolo a fianco e dentro le giornate d'incontro. Gastronomia, natura, shopping, escursioni, visite guidate, esperienze emozionanti e particolari sono quasi irrinunciabili integratori del pacchetto congressuale. In poche parole una destinazione congressuale al giorno d'oggi è sempre più anche una destinazione turistica.

Il turismo congressuale si rivolge ad un target che ha una capacità di spesa interessante, attento alle proposte di buona cucina e che non disdegna anche proposte di natura culturale. È attratto dallo shopping e più in generale dalle proposte peculiari che un territorio è in grado di

offrire. Proprio per queste continue evoluzioni le ricadute sulle comunità presentano margini sempre più in crescita.

Il turismo congressuale svolge di riflesso anche un ruolo promozionale per la stessa destinazione: chi frequenta una località con questa motivazione potrebbe essere spinto a ritornarci per semplici motivazioni di vacanza, a patto ovviamente che la destinazione abbia anche dei prodotti da offrire.

Attualmente, in Italia non esiste un referente unico per questo prodotto turistico, a differenza delle esperienze internazionali che mostrano il successo di una tale organizzazione delle proposte, come Gran Bretagna, Francia, Spagna e Germania.

A seguito della chiusura e liquidazione del Convention Bureau Italia, dopo meno di due anni di attività, su atto di indirizzo del Ministro pro tempore per gli affari regionali, il turismo e lo sport, è stato affidato all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo il compito di garantire la continuità delle azioni promozionali a sostegno del settore congressuale, i cui costi sarebbero stati coperti dai fondi residuati dalla società Convention Bureau S.p.A.

L'ENIT – Agenzia nazionale del turismo ha avviato un tavolo di lavoro congiunto per condividere, sia con le Regioni che con i rappresentanti delle imprese, le decisioni in merito alle azioni da intraprendere a sostegno del settore.

Il 26 luglio 2013, a Santo Stefano di Sessanio, come correttamente ricordato dall'onorevole interrogante, è stato siglato un « Protocollo di relazione per il coordinamento delle Azioni di Sviluppo dell'offerta congressuale italiana » ed è stato costituito un Comitato di coordinamento,

presieduto dall'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e composto da 4 rappresentanti nominati dalle Regioni e dalle Province autonome, un rappresentante della Regione Toscana, in quanto capofila del progetto interregionale, un rappresentante del coordinamento regionale in materia di turismo, 4 rappresentanti di Federcongressi e 3 rappresentanti nominati dalle Associazioni di categoria.

I lavori del Comitato sono stati avviati ed è in fase avanzata di studio un denso programma di iniziative che prevedono, oltre al sostegno alla promo-commercializzazione del settore, anche attività di formazione e studio e, non ultimo, il progetto di rilancio dell'Osservatorio Congressuale Italiano.

L'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, sulla base delle direttive ricevute, ha garantito la continuità delle azioni promozionali, confermando la partecipazione dell'Italia alle principali fiere del settore: IMEX Francoforte (maggio 2013), IMEX America (Las Vegas, ottobre 2013), BTC (Firenze, novembre 2013) e EIBTM (Barcellona, novembre 2013).

In ordine alle misure da intraprendere a sostegno del settore, si ritiene che, per

far diventare l'Italia meta privilegiata del turismo congressuale, occorra potenziare la promozione della destinazione Italia e l'intero suo sistema di offerta attraverso un coordinamento efficiente della selezione dei luoghi, delle sedi, dei fornitori e delle imprese. Pertanto, tenuto conto della rilevanza strategica che riveste il turismo congressuale per le notevoli ricadute sul territorio in termini di volume d'affari indotto, è necessario dare impulso alla filiera di riferimento, realizzando una giusta integrazione tra pubblico e privato.

Vorrei da ultimo precisare che la materia del turismo è stata solo di recente accorpata alle altre competenze istituzionali del Ministero dei beni culturali ed è in corso una riflessione approfondita su queste tematiche. Una riflessione che avrà ripercussioni sulla *governance* del settore, nonché sul riassetto dell'intero sistema di sostegno, tramite incentivi sia diretti che fiscali e forme di semplificazione amministrativa e burocratica, a favore del comparto delle imprese di settore, accompagnata dalla previsione di una serie di azioni specifiche, legate in particolare all'ormai imminente Expo 2015.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, sulle linee programmatiche del dicastero per le parti di competenza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 100

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254-272-A ..... 101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 101

#### AUDIZIONI

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.*

#### La seduta comincia alle 11.30.

**Audizione del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, sulle linee programmatiche del dicastero per le parti di competenza.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Giuliano POLETTI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marialuisa GNECCHI (PD), Walter RIZZETTO (M5S), Renata POLVERINI (FI-PdL), Giorgio AIRAUDO (SEL), Sergio PIZZOLANTE (NCD), Irene TINAGLI (SCpI), Massimiliano FEDRIGA (LNA) e Cesare DAMIANO, *presidente*.

Il ministro Giuliano POLETTI rende precisazioni conclusive rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia il ministro per la sua relazione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.20.**

**COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 25 marzo 2014.*

**Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.**

**C. 254-272-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 25 marzo 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

---

### S O M M A R I O

AVVERTENZA .....	102
------------------	-----

*Martedì 25 marzo 2014.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.  
C. 2162 Governo.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i> .....	103
ALLEGATO <i>(Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	105

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.	
Audizione dei rappresentanti della Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e del Programma alimentare mondiale (PAM) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	104

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.*

##### **La seduta comincia alle 12.50.**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 20 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta del 18 marzo scorso il relatore, onorevole Oliverio, ha introdotto la discussione e si è aperto il dibattito, che è proseguito il 20 marzo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, predisposta sulla base del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute *(vedi allegato)*.

Filippo GALLINELLA (M5S) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, che accoglie le richieste da lui formulate.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 12.55.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.**

**Audizione dei rappresentanti della Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e del Programma alimentare mondiale (PAM).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione Marcela VILLAREAL, *direttrice dell'Ufficio partenariato e rappresentante senior dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sull'Expo*, Gary HOWE, *responsabile del Dipartimento strategia e conoscenza e*

*rappresentante senior del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) nel gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sull'Expo* e Jaime VALLAURE, *componente senior dell'Ufficio relazioni con i donatori e rappresentante senior del Programma alimentare mondiale (PAM) nel gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sull'Expo.*

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Franco BORDO (SEL), Mino TARICCO (PD), Paolo COVA (PD), Susanna CENNI (PD), Giorgio ZANIN (PD), nuovamente il deputato Franco BORDO (SEL) e Paolo PARENTELA (M5S).

Replicano agli intervenuti Marcela VILLAREAL, *direttrice dell'Ufficio partenariato e rappresentante senior dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sull'Expo*, Gary HOWE, *responsabile del Dipartimento strategia e conoscenza e rappresentante senior del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) nel gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sull'Expo* e Jaime VALLAURE, *componente senior dell'Ufficio relazioni con i donatori e rappresentante senior del Programma alimentare mondiale (PAM) nel gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sull'Expo.*

Luca SANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) in considerazione del carattere strumentale dei fabbricati rurali – che già

scontano per tale ragione una significativa riduzione dell'aliquota applicabile per il pagamento della TASI – si raccomanda la possibilità di prevedere l'esenzione *tout court* della TASI per i medesimi fabbricati per il corrente anno 2014;

b) si valuti la possibilità, anche in considerazione della normativa attuale che già prevede una disciplina particolare in merito all'assoggettamento dei terreni agricoli all'IMU, di prevedere per i terreni agricoli che eccedono il valore di 6.000 euro, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, l'esenzione dal pagamento della stessa IMU.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	106
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi posti in votazione)</i> .....	112
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	108
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi posti in votazione)</i> .....	133

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	111
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111

##### SEDE REFERENTE

Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, rivolge in primo luogo – a nome di tutta la Commissione – un cordiale benvenuto e auguri di buon lavoro al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi, già componente della XIV Commissione e che per la prima volta dall'attribuzione del suo incarico governativo partecipa ai lavori della Commissione.

Ricorda quindi che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea – come anche del disegno di legge di delegazione europea – secondo semestre – al primo punto del programma del mese di aprile. Rileva tuttavia che la prossima settimana l'Aula dovrebbe procedere all'esame del DL 16/2014 in materia di finanza locale e che l'esame dei disegni di legge europei potrebbe pertanto slittare in avanti. Si riserva di fornire indicazioni

precise al riguardo in esito alla prossima riunione dei Capigruppo.

Ricorda che sul provvedimento si sono espresse, oltre al Comitato per la legislazione, tutte le Commissioni di merito, come anche sugli emendamenti loro trasmessi.

In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), XII (Affari sociali) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre hanno espresso parere favorevole formulando condizioni e/o osservazioni le Commissioni V (Bilancio), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro) e XIII Commissione (Agricoltura), nonché il Comitato per la legislazione. Le Commissioni II (Giustizia), VI (Finanze), VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) hanno inoltre approvato emendamenti.

Con riferimento agli emendamenti presentati presso la XIV Commissione, segnala che sono stati ritirati gli emendamenti 2.2 e 2.7 Ricciatti, 2.8 Giuseppe Guerini, 5.1 e 5.2 Pastorino.

Informa i colleghi di aver inoltre provveduto a formulare alcune proposte emendative volte a recepire le condizioni poste dalla V Commissione ex articolo 81, quarto comma, della Costituzione (emendamenti 25.3 e 25.4) e ad accogliere la condizione posta dalla VIII Commissione sull'emendamento 14.1 Colonnese (subemendamento 0.14.1.1). Si riserva una valutazione delle ulteriori condizioni e osservazioni poste dalle Commissioni e dal Comitato per la legislazione che appaiono, in questa fase, di più complesso recepimento.

Avverte infine che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono contenuti nel fascicolo posto in distribuzione e saranno allegati al resoconto della seduta (*vedi allegato 1*).

Da conto delle sostituzioni e, in qualità di relatore, esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative presentate, fatti salvi due casi.

Il primo concerne l'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo, sul quale la Commissione Giustizia ha formulato parere favorevole con una condizione, ovvero che il comma 1 sia così sostituito: « 1. La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione « ed altri », e deve contenere la indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a ».

In sostanza, mentre l'emendamento del Governo consente la libera formulazione nella denominazione delle società tra avvocati, prevedendo necessariamente la sola indicazione di società tra avvocati (in forma abbreviata s.t.a.), la modifica proposta dalla Commissione Giustizia impone di indicare il nome e il titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione « ed altri ».

In base a quanto segnalato dal Governo, la riformulazione proposta dalla Commissione Giustizia non supera i rilievi mossi dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 1753/11/MARK e – riproponendo la formulazione attuale dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 96 del 2001, che la Commissione europea contesta – rischia di esporre l'Italia all'apertura di una nuova procedura di infrazione.

Nel caso Eu Pilot, la Commissione reputa infatti illegittima l'attuale normativa italiana in quanto impone condizioni per la costituzione della ragione sociale della società tra avvocati (la necessaria presenza del nome e del titolo professionale di tutti o di uno o più soci avvocati), ciò che non consente la costituzione in Italia di società aventi denominazioni di fantasia.

Esprime quindi, alla luce di queste considerazioni, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo, ed esprime invece parere contrario sulla condizione posta dalla II Commissione, che non ritiene quindi opportuno recepire.

La seconda questione riguarda l'articolo aggiuntivo 12.01 della XIII Commissione in materia di bevande a base di succo di frutta. Poiché la proposta della Commissione Agricoltura non si limita a abrogare le disposizioni del decreto-legge

n. 158 del 2012 (oggetto di contestazione da parte della Commissione europea) ma provvede anche ad introdurre una nuova disciplina relativa al contenuto minimo di succo di frutta nelle bevande, di dubbia compatibilità con il diritto dell'Unione, l'articolo aggiuntivo non appare idoneo a chiudere il caso Eu Pilot 4783/13/ENTR ed anzi rischia di aprire una nuova procedura di infrazione.

Propone pertanto di respingere l'articolo aggiuntivo 12.01 per motivi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea e di approvare invece gli identici articoli aggiuntivi 12.02 Tancredi, 12.03 Elvira Savino e 12.04 Prataviera, sui quali la XIII Commissione si è espressa in senso contrario, poiché consentono certamente di rispondere alle contestazioni dell'Unione europea.

Invita quindi il Governo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI ringrazia per le parole di benvenuto a lui indirizzate, rilevando come, in qualità di ex componente della Commissione, è con particolare piacere che partecipa alla seduta odierna.

Esprime quindi pareri conformi a quelli del relatore. Concorda, in particolare, con il Presidente, circa la contrarietà alla riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo proposta dalla Commissione Giustizia, in quanto non fa che riproporre i contenuti dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 96 del 2001, oggetto di contestazione da parte della Commissione europea.

Con riferimento invece all'articolo aggiuntivo 12.01 della XIII Commissione e agli identici articoli aggiuntivi 12.02 Tancredi, 12.03 Elvira Savino e 12.04 Prataviera, riterrebbe opportuno svolgere ulteriori approfondimenti.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo 12.01 della XIII Commissione e gli identici articoli aggiuntivi 12.02 Tancredi, 12.03 Elvira Savino e 12.04 Prataviera, che potranno essere esaminati nella seduta già convocata per domani mattina alle ore 8.30.

La Commissione concorda.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo, gli emendamenti 3.3 del Relatore, 5.10 della VI Commissione, 8.2 della VI Commissione, 10.5 Colonnese ed altri, 10.6 Nesci ed altri, 11.2 e 11.3 Giacobbe ed altri, 11.4 Baroni ed altri, 12.1 e 12.2 della VIII Commissione, il subemendamento 0.14.1.1 del Relatore, gli emendamenti 14.1 Colonnese ed altri, 15.6 della VIII Commissione, 15.8 Prataviera, 17.1 Carrescia, 17.6 della VIII Commissione, 17.7 Pannarale ed altri, l'articolo aggiuntivo 18.01 del Relatore, gli emendamenti 19.1 Manfredi, 19.3 e 19.5 Ricciatti ed altri, 22.1 e 23.5 del Relatore, 23.1 della II Commissione, gli identici articoli aggiuntivi \* 23.010 della VI Commissione, \* 23.01 Sottanelli e \* 23.04 Ruocco, gli articoli aggiuntivi 23.02 (*Nuova formulazione*). Elvira Savino ed altri, 23.05, 23.06, 23.07, 23.08 e 23.09 del Relatore, nonché gli emendamenti 25.3 e 25.4 del relatore.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.**

**C. 1836 Governo.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che sul provvedimento si sono espresse, oltre al Comitato per la legislazione, tutte le Commissioni di merito, come anche sugli emendamenti loro trasmessi.

In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), XII (Affari so-

ciali), XIII Commissione (Agricoltura) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre hanno espresso parere favorevole formulando condizioni e/o osservazioni le Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), nonché il Comitato per la legislazione. La Commissione VI (Finanze) ha inoltre approvato emendamenti.

Con riferimento agli emendamenti presentati presso la XIV Commissione, segnala che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 3.13 e 3.10 Ginato; 3.15 e 3.14 Pastorino; 6.01 e 7.7 Chaouki.

Ricorda che nella seduta odierna la Commissione procederà all'esame degli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, nonché degli emendamenti sui quali le Commissioni di merito si sono espresse favorevolmente. Il Relatore ha inoltre provveduto a formulare alcune proposte emendative, che lo invita ad illustrare.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, informa i colleghi di aver formulato alcune proposte emendative, volte a recepire le condizioni poste dalla V Commissione ex articolo 81, quarto comma, della Costituzione (emendamenti 4.8 e 5.1) e ad accogliere le condizioni poste dalla VI Commissione sugli emendamenti 3.12 Ginato (subemendamento 0.3.12.1) e 4.7 Luigi di Maio (subemendamento 0.4.7.1).

Sottolinea inoltre che alla condizione posta dal Comitato per la legislazione – con la quale si chiede di integrare la disposizione di delega recata dall'articolo 7 in materia di protezione internazionale, indicando principi e criteri direttivi – già provvedono il suo emendamento 7.11 ed i suoi articoli aggiuntivi 7.06 e 7.07. Con riferimento alla ulteriore condizione posta dal Comitato per la legislazione, con la quale si chiede, con riferimento all'articolo 7 comma 1, di individuare più chiaramente il *dies a quo* per la decorrenza dei dodici mesi fissato per l'esercizio della delega per l'adozione del testo unico, ritiene che si tratti di questione deve essere

valutata con il Governo e che potrà essere oggetto di approfondimento nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono contenuti nel fascicolo posto in distribuzione e saranno allegati al resoconto della seduta (*vedi allegato 2*).

Da conto delle sostituzioni e, invita il relatore, quindi il Governo, ad esprimere i pareri sugli emendamenti.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti in esame.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 Manfredi ed altri, 1.3 Spessotto ed altri, 1.5 della VI Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 Manfredi ed altri, 1.3 Spessotto ed altri, 1.5 della VI Commissione.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI, con riferimento all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti \* 3.2 Formisano, \* 3.9 Pratavia, \* 3.23 Galgano e \* 3.25 Tancredi. Si rimette invece alla valutazione della Commissione con riferimento all'emendamento 3.27 della VI Commissione, al subemendamento 0.3.12.01 del relatore e all'emendamento 3.12 Ginato, che in ogni caso ritiene opportuno modificare come proposto dal relatore con il precedente subemendamento. Si rimette altresì alla valutazione della Commissione sugli identici emendamenti \* 3.11 Ginato e \* 3.28 della VI Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti \* 3.2 Formisano, \* 3.9 Pratavia, \* 3.23 Galgano e \* 3.25 Tancredi, l'emendamento

3.27 della VI Commissione, il subemendamento 0.3.12.1 del Relatore, l'emendamento 3.12 Ginato e gli identici emendamenti \* 3.11 Ginato e \* 3.28 della VI Commissione.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI, si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento 4.2 Prativiera, sul subemendamento 0.4.7.1 del relatore e sull'emendamento 4.7 Luigi di Maio, che in ogni caso ritiene opportuno modificare come proposto dal relatore con il precedente subemendamento. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.8 del relatore. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 5.1 del relatore e 6.1 Dadone ed altri.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 4.2 Prativiera, il subemendamento 0.4.7.1 del Relatore, e gli emendamenti 4.7 Luigi di Maio, 4.8 e 5.1 del Relatore, e 6.1 Dadone ed altri.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI, con riferimento all'articolo 7, si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento 7.11 del Relatore, esprimendo tuttavia parere contrario sul capoverso 2) della lettera a) del comma 1-*bis*. Si rimette altresì alla valutazione della Commissione sul subemendamento 0.7.06.3 Chaouki ed altri, rispetto al quale occorrerebbe che sia meglio definito cosa si intende con la dizione « potenziali richiedenti asilo ». Esprime quindi parere contrario sull'inciso « all'iscrizione anagrafica » del subemendamento 0.7.06.1 Chaouki ed altri, rimettendosi per il resto alla valutazione della Commissione. Si rimette infine alla valutazione della Commissione sui subemendamenti 0.7.06.2 Chaouki ed altri, 0.7.06.4 Chaouki ed altri, 0.7.06.5 Chaouki ed altri, sull'articolo aggiuntivo 7.06 del Relatore, sul subemendamento 0.7.07.1 Chaouki ed altri, e sull'articolo aggiuntivo 7.07 del Relatore. Il parere è invece favorevole sugli articoli aggiuntivi 7.03 e 7.04 del Relatore.

Giuseppe GUERINI (PD) chiede al sottosegretario chiarimenti in ordine alla contrarietà manifestata sul capoverso 2) della lettera a) del comma 1-*bis* dell'emendamento 7.11 del Relatore.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI evidenzia che l'articolo 4 della legge n. 381/1991 – richiamato nella disposizione – individua tra le categorie di « persone svantaggiate » gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Le situazioni di disagio contemplate dalla disposizione non appaiono del tutto coerenti con la situazione di svantaggio in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale. Infatti, il disagio considerato dalla legge n. 381/1991 riguarda condizioni che potenzialmente possono risultare fortemente limitative sul piano dell'inserimento lavorativo, non direttamente equiparabili alla condizione in cui possono trovarsi i titolari di protezione internazionale.

Giuseppe GUERINI (PD) rileva in proposito che si potrebbe modificare la disposizione, anche sopprimendo il riferimento alle disposizioni della legge n. 381 del 1991, purché siano garantite per i titolari di protezione internazionale, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, le tutele previste a favore dei lavoratori svantaggiati. Ciò al fine di mantenere i benefici fiscali a favore delle aziende che li assumono.

Khalid CHAOUKI (PD) precisa, con riferimento al subemendamento 0.7.06.3, che si potrebbe sopprimere la parola « potenziali ».

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI osserva, con riferimento all'emendamento 7.11 del Relatore, che occorrerebbe un supplemento istruttorio, al fine di non determinare

alcuna incertezza giuridica. Con la modifica proposta dall'onorevole Chaouki potrebbe invece esprimere un parere favorevole sul subemendamento 0.7.06.3.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, osserva che eventuali riformulazioni degli emendamenti in discussione, investendo il merito dei temi affrontati, meritano una più approfondita riflessione. Al fine di non determinare in questa fase un significativo rallentamento dell'iter del provvedimento, propone pertanto di approvare gli emendamenti nella attuale formulazione, impegnandosi a individuare, d'intesa con il Governo ed i presentatori, soluzioni condivise, che possano essere introdotte nel testo del provvedimento nel corso del successivo esame in Assemblea.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI accoglie la proposta avanzata dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 7.11 del Relatore, i subemendamenti 0.7.06.3, 0.7.06.1, 0.7.06.2, 0.7.06.4 e 0.7.06.5 Chaouki ed altri, l'articolo aggiuntivo 7.06 del Relatore, il subemendamento 0.7.07.1 Chaouki ed altri e gli articoli aggiuntivi 7.07, 7.03 e 7.04 del Relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo), come modificato dalla XIV Commissione.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole approvata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI POSTI IN VOTAZIONE**

ART. 1.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK).*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere la indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a. ».

**1. 01.** Il Governo.

**(Approvato)**

ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

« Alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 2.7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « su cui sia stata apposta la marcatura "CE" » sono sostituite dalle seguenti: « idonei all'uso in conformità ai seguenti requisiti »;

b) al secondo periodo, le parole: « In particolare, tali camini devono: » sono soppresse;

c) al secondo periodo, primo trattino, le parole: « essere realizzati con materiali incombustibili »; sono sostituite dalle seguenti « essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilità, in conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione; ».

**3. 3.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 5.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.

**5. 10.** La VI Commissione.

**(Approvato)**

ART. 8.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il

pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 e dell'IVA all'importazione, resta disciplinato dal Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, come riformato dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 e dalle altre disposizioni dell'Unione Europea in materia. ».

**8. 2.** La VI Commissione.

**(Approvato)**

ART. 10.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: comma 3 sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante del lavoratori per la sicurezza.*

**10. 5.** Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: prevenzione sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*

**10. 6.** Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

**(Approvato)**

ART. 11.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi battenti bandiera nazionale o estera;*

**11. 2.** Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnechi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimi,

Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera g), capoverso n. 2, sostituire i punti 2.1) e 2.2) con i seguenti:*

2.1) previsione della sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 15.000 per le infrazioni formali, dell'arresto di un minimo di sei mesi fino a un massimo di 2 anni per le infrazioni che ledono più gravemente la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'arresto da un minimo di quattro mesi fino a un massimo di 8 mesi ovvero dell'ammenda da euro 4.500 fino a euro 10.000 negli altri casi;

2.2) rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro di un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

**11. 3.** Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnechi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

**(Approvato)**

*Al comma 5, dopo le parole: e con la medesima procedura aggiungere le seguenti: di cui al comma 4 del presente articolo.*

**11. 4.** Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

**(Approvato)**

ART. 12.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter, con il seguente:*

1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'Autorità competente dà av-

viso mediante pubblicazione sul proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità per la loro consultazione.

**12. 1.** La VIII Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole:* Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma *aggiungere le seguenti:* ed estrarne copia, anche in formato digitale

**12. 2.** La VIII Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).*

1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia devono avere un contenuto di succo di frutta non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle destinate all'esportazione.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.

3. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1,

prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.

**12. 01.** La XIII Commissione.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).*

1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

\* **12. 02.** Tancredi.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).*

1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

\* **12. 03.** Elvira Savino.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).*

I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

\* **12. 04.** Pratavia.

## ART. 14.

*Alla lettera v) sostituire le parole: senza alcuna limitazione con le seguenti: con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.*

**0. 14. 1. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera u) è aggiunta la seguente:*

v) è sempre assicurata la partecipazione della cittadinanza nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Unione europea ed, in particolare, l'accesso dei cittadini, senza alcuna limitazione, ad ogni tipo di informazioni ambientali.

**14. 1.** Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

**(Approvato)**

## ART. 15.

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

## ART. 15.

*(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati

del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» è aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.»;

d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;

f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: il primo periodo è sostituito dal seguente: "La decisione finale è pubblicata sui siti *web* delle autorità interessate indicando la sede ove si

possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria»; al secondo periodo la parola: « anche » è soppressa;

g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente.

Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente »;

h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni »;

i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente. »;

l) al punto 3 dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente: « al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 »;

m) il punto 7-ter dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

« 7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio »;

n) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: « extraurbane » è soppressa;

o) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio »;

p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri »;

q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo.

4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

**15. 6.** La VIII Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera g) con il seguente:*

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**15. 8.** Pratavia.

**(Approvato)**

ART. 17.

*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

1. All'articolo 298-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: « danno ambientale » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 300, comma 2 »;

b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) al danno ambientale di cui all'articolo 300, comma 1 e 2, causato da

un'attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti;

c) al comma 2, dopo le parole: « danno ambientale » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis). ».

**17. 1.** Carrescia.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: opportune misure di sicurezza con le seguenti: misure di sicurezza sulla base delle migliori pratiche disponibili.*

**17. 6.** La VIII Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: opportune con le seguenti: adeguate.*

**17. 7.** Pannarale, Ricciatti, Zan, Zaratti, Pellegrino.

**(Approvato)**

ART. 18.

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C. 94/12).*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.

**18. 01.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 19.

*Al comma 3, dopo le parole:* del Gestore dei mercati energetici (GME) *sono inserite le seguenti:* e del Gestore della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza.

**19. 1.** Manfredi.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

*9-bis.* Nell'ambito della Relazione annuale al Parlamento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.

**19. 3.** Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*9-bis.* I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato « Fondo Costi Energia Elettrica e Gas (FOCEES) », istituito presso il Ministero dello sviluppo economico finalizzato ad abbassare i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**19. 5.** Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

**(Approvato)**

## ART. 22.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, comma 4, primo periodo, le parole « quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione » sono sostituite dalle seguenti: « quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. »;

*b)* dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis.

*(Prassi inique).*

1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.

2. Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora e non è ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

**22. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 23.

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, Procedura d'infrazione n. 2009/2230 – Sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011, causa C-379/10.

**23. 5.** Il Relatore.

**(Approvato)**

Al comma 1, secondo periodo, le parole: tre anni sono sostituite dalle seguenti: cinque anni.

**23. 1.** La II Commissione.

**(Approvato)**

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE-C.G.E. 1/3/2011, CAUSA C-236/09 – che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione europea).*

1. All'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « , per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012, »;

b) al comma 2, il primo periodo è soppresso.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **23. 010.** La VI Commissione.

**(Approvato)**

ART. 23-bis.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

« ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,*

*n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;*

*al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **23. 01.** Sottanelli.

**(Approvato)**

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

« ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore*

del presente decreto, *con le seguenti*: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;

*al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **23. 04.** Ruocco.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:*

« ART. 23-bis.

*(Caso EU Pilot 4971/13/ENTER – Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio” “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi).*

1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8, è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che regolamenti l'utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione comunitaria nei settori armonizzati.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti che esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Con il medesimo decreto legislativo si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni

penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

5. Il progetto di decreto legislativo è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione di quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE recepita dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.

7. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

**23. 02.** *(Nuova formulazione).* Elvira Savino, Abrignani.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE relativi agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARKT).*

1. All'articolo 2506-ter, secondo comma, del codice civile è aggiunto in fine il seguente periodo: « Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo ammini-

strativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata ».

2. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente: « Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento, ma non la totalità, delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.

**23. 05.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia).*

1. Agli allegati V e VI del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sono apportate le modifiche riportate nell'allegato A, parte I, del presente disegno di legge.

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte II, del presente disegno di legge.

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte III, del presente disegno di legge.

**PARTE I**

1. All'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

a) la sezione V.1. è modificata come segue:

i) nella tabella, al punto 5.1.1. dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma “doktor medicines/doktorica medicine”	Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj	1° luglio 2013»;
-----------	--	--	---------------------

ii) nella tabella, al punto 5.1.2 dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma o specijalističkom usavršavanju	Ministarstvo nadležno za zdravstvo	1° luglio 2013»;
-----------	--	---------------------------------------	------------------

iii) nelle tabelle, al punto 5.1.3 dopo le voci relative alla Francia, sono inserite le rispettive voci:

- nella tabella relativa a «Anestesia» e «Chirurgia generale»:

«Hrvatska	Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina	Opća kirurgija»,
-----------	---	------------------

- nella tabella relativa a «Neurochirurgia» e «Ostetricia e ginecologia»:

«Hrvatska	Neurokirurgija	Ginekologija i opstetricija»,
-----------	----------------	-------------------------------

- nella tabella relativa a «Medicina interna» e «Oftalmologia»:

«Hrvatska	Opća interna medicina	Oftalmologija i optometrija»,
-----------	-----------------------	-------------------------------

- nella tabella relativa a «Otorinolaringoiatria» e «Pediatria»

«Hrvatska	Otorinolaringologija	Pedijatrija»,
-----------	----------------------	---------------

- nella tabella relativa a «Malattie dell'apparato respiratorio» e «Urologia»:

- nella tabella relativa a «Neurologia» e «Psichiatria»:

«Hrvatska                      Neurologija                      Psihijatrija»,

- nella tabella relativa a «Radiodiagnostica» e «Radioterapia»:

«Hrvatska                      Klinička radiologija                      Onkologija i radioterapija»,

- nella tabella relativa a «Chirurgia plastica» e «Biologia clinica»:

«Hrvatska                      Plastična, rekonstrukcijska i estetska  
kirurgija»,

- nella tabella relativa a «Microbiologia-batteriologia» e «Biochimica clinica»:

«Hrvatska                      Klinička mikrobiologija»,

- nella tabella relativa a «Immunologia» e «Chirurgia toracica»:

«Hrvatska                      Alergologija i klinička  
imunologija»,

- nella tabella relativa a «Chirurgia pediatrica» e «Chirurgia vascolare»:

«Hrvatska                      Dječja kirurgija                      Vaskularna kirurgija»,

- nella tabella relativa a «Cardiologia» e «Gastroenterologia»:

«Hrvatska                      Kardiologija                      Gastroenterologija»,

- nella tabella relativa a «Reumatologia» e «Ematologia generale»:

«Hrvatska                      Reumatologija                      Hematologija»,

- nella tabella relativa a «Endocrinologia» e «Fisioterapia»:

«Hrvatska	Endokrinologija i dijabetologija	Fizikalna medicina i rehabilitacija,
	- nella tabella relativa a «Neuropsichiatria» e «Dermatologia e venereologia»:	
«Hrvatska		Dermatologija i venerologija»,
	- nella tabella relativa a «Radiologia» e «Psichiatria infantile»:	
«Hrvatska	Klinička radiologija	Dječja i adolescentna psihijatrija»,
	- nella tabella relativa a «Geriatra» e «Malattie renali»:	
«Hrvatska		Nefrologija»,
	- nella tabella relativa a «Malattie infettive» e «Igiene e medicina preventiva»:	
«Hrvatska	Infektologija	Javnozdravstvena medicina»,
	- nella tabella relativa a «Farmacologia» e «Medicina del lavoro»:	
«Hrvatska	Klinička farmakologija s toksikologijom	Medicina rada i športa»,
	- nella tabella relativa a «Allergologia» e «Medicina nucleare»:	
«Hrvatska	Alergologija i klinička imunologija	Nuklearna medicina»,
	- nella tabella relativa a «Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)»:	
«Hrvatska		Maksilofacijalna kirurgija»,
	- nella tabella relativa a «Ematologia biologica»:	
«Hrvatska»,		
	- nella tabella relativa a «Stomatologia» e «Dermatologia»:	
«Hrvatska»,		

- nella tabella relativa a «Venerologia» e «Medicina tropicale»:

«Hrvatska»,

- nella tabella relativa a «Chirurgia dell'apparato digerente» e «Medicina infortunistica»:

«Hrvatska                      Abdominalna kirurgija                      Hitna medicina»,

- nella tabella relativa a «Neurofisiologia clinica» e «Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)»:

«Hrvatska»,

- nella tabella relativa a «Oncologia medica» e «Genetica medica»:

«Hrvatska»,

iv) nella tabella, al punto 5.1.4 dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma o specijalističkom usavršavanju	specijalist obiteljske medicine	1° luglio 2013»;
-----------	---	---------------------------------	------------------

b) nella tabella, al punto 5.2.2 della sezione V.2, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska	1. Svjedodžba “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”	1. Srednje strukovne škole koje izvide program za stjecanje kvalifikacije “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”	1. medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege	1° luglio 2013»;
	2. Svjedodžba “prvostupnik (baccalaureus) sestinstva prvostupnica (baccalaurea) sestinstva”	2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Sveučilišta u Republici Hrvatskoj Veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2. prvostupnik (baccalaureus) sestinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestinstva	

c) nella tabella, al punto 5.3.2 della sezione V.3, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma “doktor dentalne medicine/	Fakulteti sveučilišta u	doktor dentalne medicine/doktorica	1° luglio 2013»;
-----------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------

doktorica dentalne medicine”      Republici Hrvatskoj      dentalne medicine

d) nella tabella, al punto 5.4.2 della sezione V.4, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma “doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine”	Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu	1° luglio 2013»;
-----------	--	---	------------------

e) nella tabella, al punto 5.5.2 della sezione V.5, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Svjedodžba “prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva”	- Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj - Sveučilišta u Republici Hrvatskoj - Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj	prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva	1° luglio 2013»;
-----------	--	--	---	------------------

f) nella tabella, al punto 5.6.2 della sezione V.6, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma “magistar farmacije/magistra farmacije”	- Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu - Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu	1° luglio 2013»;
-----------	---	--	------------------

g) nella tabella, al punto 5.7.1 della sezione V.7 dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«Hrvatska»;

2. All'allegato VI, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

<p>«Hrvatska - Diploma “magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,</p> <p>- Diploma “magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture” awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,</p> <p>- Diploma “magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture” awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,</p> <p>- Diploma “diplomirani inženjer arhitekture” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,</p> <p>- Diploma “diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture” awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,</p> <p>- Diploma “diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture” awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,</p> <p>- Diploma “diplomirani arhitektonski inženjer” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,</p> <p>- Diploma “inženjer” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,</p> <p>- Diploma “inženjer” awarded by the Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta,</p> <p>- Diploma “inženjer” awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta,</p> <p>- Diploma “inženjer” awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta,</p> <p>- Diploma “inženjer arhitekture” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.</p> <p>Tutti i diplomi devono essere corredati del certificato di iscrizione all'Ordine croato degli architetti (Hrvatska komora arhitekata), rilasciato dall'Ordine croato degli architetti di Zagabria.</p>	<p>terzo anno accademico dopo l'adesione»</p>
---	---

## PARTE II

Articolo 1, comma 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

**"1. Qualifica professionale.**

Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:

avocat-advocaat (Belgio);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

avocat (Francia);

barrister-solicitor (Irlanda);

avocat-avoué (Lussemburgo);

advocaat (Paesi Bassi);

advocate-barrister-solicitor (Regno Unito);

δικηγόρος (Grecia);

abogado (Spagna);

advogado (Portogallo);

rechtsanwalt (Austria);

asianajaja/advokat (Finlandia);

advokat (Svezia);

advokát (Repubblica ceca);

vandeadvokaat (Estonia)

δικηγόρος (Cipro);

zvērīnāts/advokāts (Lettonia);

advokatas (Lituania);

ügyvéd (Ungheria);

avukat/prokuratur legali (Malta);

adwokat/radca prawny (Polonia);

odvetnik/odvetnica (Slovenia);

advokát/komerčný právnik (Slovacchia);

АДВОКАТ (Bulgaria);

avocat (Romania);

Odvjetnik/Odvjetnica (Croazia).

### PARTE III

Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96:

#### *"2. Qualifica professionale.*

1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti:

avocat/advocaat (Belgio);

АДВОКАТ (Bulgaria);

advokát (Repubblica ceca);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

vandeadvokaat (Estonia)

δικηγόρος (Grecia);

abogado-avocat-avogado-abokatu (Spagna);

avocat (Francia);

odvjetnik/odvjetnica (Croazia);

barrister-solicitor (Irlanda);

δικηγόρος (Cipro);

zvērināts/advokāts (Lettonia);

advokatas (Lituania);

avocat (Lussemburgo);

ügyvéd (Ungheria);

avukat/prokuratur legali (Malta);  
advocaat (Paesi Bassi);  
rechtsanwalt (Austria);  
adwokat/radca prawny (Polonia);  
advogado (Portogallo);  
avocat (Romania);  
odvetnik/odvetnica (Slovenia);  
advokát/komerčný právnik (Slovacchia);  
asianajaja-advokat (Finlandia);  
advokat (Svezia);  
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).”

23. 06. Il Relatore.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli Enti territoriali).*

1. Al fine di assicurare la piena applicazione del Regolamento (UE EURATOM) n. 883/2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì analisi, ispezioni e controlli nell'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, lettera a);

b) al comma 2, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis ».

**23. 07.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011 e al Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2013, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la

rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. La Corte dei conti, per le verifiche di cui al comma 1, definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.

3. La Corte dei conti può chiedere alle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, l'accesso alle banche dati da esse costituite o alimentate.

4. Ai fini di cui al comma 1, per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può richiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.

**23. 08.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca).*

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:

« 3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto ».

2. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, se-

condo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

**23. 09.** Il Relatore.

*(Approvato)*

ART. 25.

*Al comma 1, sostituire le parole da: 3,7 milioni fino a: 15,3 milioni di euro con le seguenti: 3,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,64 milioni di euro per l'anno*

2015 e a 15,5 milioni di euro annui;.

**25. 3.** Il Relatore.

*(Approvato)*

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , iscritte nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. ».*

**25. 4.** Il Relatore.

*(Approvato)*

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI POSTI IN VOTAZIONE**

## ART. 1.

*Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2013/38/UE, inserire la seguente direttiva:*

2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (*termine recepimento: 14 settembre 2015*).

**1. 1.** Manfredi, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Moscatt, Pastorino, Vaccaro, Ventricelli.

**(Approvato)**

*Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015).*

*Conseguentemente ai medesimi commi, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE, aggiungere la seguente:*

2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012,

che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (*termine di recepimento 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento 4 gennaio 2015*).

**1. 3.** Spessotto, Bianchi, Catalano, Dell'Orco, De Lorenzis, Iannuzzi, Liuzzi, Romano, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

**(Approvato)**

*All'Allegato A, inserire la seguente direttiva: 2013/61/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.*

**1. 5.** La VI Commissione.

**(Approvato)**

## ART. 3.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti: , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;*

**\*\*\* 3. 2.** Formisano.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze *inserire le seguenti*: , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

\*\*\* 3. 9. Pratavia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze *inserire le seguenti*: , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

\*\*\* 3. 23. Galgano.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze *inserire le seguenti*: , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

\*\*\* 3. 25. Tancredi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie, *inserire le seguenti*: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.

3. 27. La VI Commissione.

(Approvato)

*Sostituire le parole*: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti *con le seguenti*: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.

0. 3. 12. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso 1.1, dopo le parole: delle san-

zioni amministrative pecuniarie *aggiungere le seguenti*: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti.

3. 12. Ginato.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), *sostituire la parola*: 10.000 con la seguente: 5.000.

\* 3. 11. Ginato.

Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), *sostituire la parola*: 10.000 con la seguente: 5.000.

\* 3. 28. La VI Commissione.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole*: un appropriato grado di *con le parole*: la massima.

4. 2. Pratavia.

(Approvato)

*Sostituire le parole*: introdurre l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri sui *rating* esteri, ma su metodi interni di valutazione del credito *con le seguenti*: rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di *rating*.

0. 4. 7. 1. Il Relatore.

(Approvato)

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

c) introdurre l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri sui *rating* esteri, ma su metodi interni di valutazione del credito.

**4. 7.** Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Vignaroli.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo.*

**4. 8.** Il Relatore.

**(Approvato)**

#### ART. 5.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo.*

**5. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

#### ART. 6.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

**6. 1.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

**(Approvato)**

#### ART. 7.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non normati dalla legislazione comunitaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:

1) sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 28 luglio 1951;

2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, «sulla disciplina delle cooperative sociali»;

b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;

c) disciplinare i mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 11.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: « , inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare ».*

**0. 7. 06. 3.** Chaouki, Zampa, Marazziti.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: « , anche garantendo l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e agli altri servizi sociali di base; ».

**0. 7. 06. 1.** Chaouki, Zampa, Marazziti.

**(Approvato)**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: « a-bis) conformemente alla prassi sin qui seguita, non prevedere l'uso di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e non prevedere procedure diversificate di esame delle domande; ».

**0. 7. 06. 2.** Chaouki, Zampa, Marazziti.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: « garantire la previsione di procedure non diversificate di esame delle domande e ».

**0. 7. 06. 4.** Chaouki, Zampa, Marazziti.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: « ed assicurare che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite possano sempre accedere ai valichi di frontiera e ai valichi doganali e di transito, durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo ».

**0. 7. 06. 5.** Chaouki, Zampa, Marazziti.

**(Approvato)**

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispet-

tare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli *standard* di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione;

b) garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia selezionato in base alle proprie competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti ed il personale amministrativo;

c) garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nel rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;

d) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;

e) introdurre misure per rafforzare gli *standard* di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fine del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 06.** Il Relatore.

*(Approvato)*

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di accoglienza inserire le seguenti: che garantisca l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano dal momento in cui abbiano manifestato, in qualsiasi forma e lingua, la loro intenzione di presentare domanda di asilo e.*

**0. 7. 07. 1.** Chaouki, Zampa.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri e principi direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla

normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli *standard* di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva;

b) prevedere l'istituzione di fori di concertazione di livello politico e tecnico con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati;

c) prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che, contemperando le esigenze connesse alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e quelle di accoglienza, valorizzi l'apporto delle Regioni e degli enti di governo locale secondo modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di accelerare l'accesso dei richiedenti asilo in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio:

d) rafforzare l'azione di coordinamento dei servizi di accoglienza e di monitoraggio delle condizioni di accoglienza.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 07.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« ART. 7-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) esercitare l'opzione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure ADR utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

**7. 03.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« ART. 7-bis.

*(Deleghe al Governo per la revisione del contenuto della legge di bilancio).*

1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, al Regolamento (UE) n. 473/2013 del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015";

b) all'articolo 42, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015";

c) all'articolo 50, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016" ».

**7. 04.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 3

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2162 recante « DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche »;

considerato che le disposizioni del decreto-legge prevedono misure afferenti la finanza locale e la situazione di crisi finanziaria degli enti territoriali, apportando una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013);

rilevato che, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, l'articolo 2, comma 1, lettera a), abroga la norma sull'acquisto di spazi pubblicitari *on line*, contenuta al comma 33 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014;

ricordato che, per effetto del predetto comma 33 (dell'articolo 1) della legge di stabilità 2014, l'articolo 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità *on line*, anche attraverso centri media ed

operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana anche gli spazi pubblicitari *on line* e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (cosiddetti servizi di « *search advertising* »), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili;

considerato che la disposizione contenuta nella legge di stabilità 2014 pone dei dubbi circa la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione di beni, e che il decreto-legge n. 151 del 2013 – non convertito – aveva previsto il rinvio dell'applicazione del comma 33 al 1° luglio 2014, proprio allo scopo di verificarne la compatibilità comunitaria;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 .....	140
--	-----

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza  
del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,  
della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del responsabile dell'Ufficio Centrale degli Archivi del DIS, dottor Paolo SCOTTO DI CASTELBIANCO, il quale svolge una relazione, su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 142

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Indagine conoscitiva sui Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.**

**Audizione di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione.

Andrea DE BONIS, *rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Dopo una domanda di Laura RAVETTO, *presidente*, interviene a più riprese, sull'ordine dei lavori, il senatore Carlo PEGORER (PD), al quale risponde, a più riprese, Laura RAVETTO, *presidente*.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Carlo PEGORER (PD), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), il senatore Riccardo MAZZONI (PD), la senatrice Nadia GINETTI (PD) e il senatore Paolo ARRIGONI (LN-Aut).

Andrea DE BONIS risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, ringrazia Andrea De Bonis e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 25 marzo 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale di Corpo d'Armata, Enzo Stefanini ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e rinvio</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (XI, XII e XIV Camera e 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Senato)

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Incontro con una delegazione della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo .....	4
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

#### SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	5
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	11

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

#### SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi, C. 1909 De Rosa e C. 2039 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	26
--	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
---	----

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con il Presidente della Commissione costituzione, legislazione e giustizia della Camera dei deputati del Cile, Ricardo Rincón Gonzalez .....	32
---	----

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:**

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie e del prestatore d'opera. Emendamenti C. 254-272-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	32
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Emendamenti C. 204-B e abbinate, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	33
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	33
AVVERTENZA .....	33

**II Giustizia****COMITATO DEI NOVE:**

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Esame emendamenti</i> ) .....	34
--	----

**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1129 Molteni, recante modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.	
Audizione di Oliviero Mazza, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	34

**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.	
Audizione di Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) ...	35

**SEDE REFERENTE:**

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo</i> ) .....	35
AVVERTENZA .....	36

**III Affari esteri e comunitari****SEDE REFERENTE:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012. C. 2081 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012. C. 2082 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	39
Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012. C. 2099 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	41

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 1927 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	42
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento</i> ) .....	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011. C. 1743 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00277 Scottò: Sulle violazioni dei diritti umani e le discriminazioni relative all'orientamento sessuale in Uganda ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	44
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo. C. 2079 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	53
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00277 Scottò: Sulle violazioni dei diritti umani e le discriminazioni relative all'orientamento sessuale in Uganda ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00041</i> ) .....	49
ALLEGATO 3 ( <i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	55
Sui lavori della Commissione .....	50
<b>COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA-PAESE</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione del Presidente dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Riccardo Maria Monti .....	50
AVVERTENZA .....	51
<b>IV Difesa</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	57
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .	58
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	58
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo unificato C. 1013 e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	60
Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	61
<b>VI Finanze</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero, sulle tematiche relative all'attuazione della delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23 .....	62

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, sulle tematiche delle accise ....	62
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 85 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	63
---	----

## SEDE REFERENTE:

Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e abb., C. 1164 Salvatore Piccolo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	67
Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente</i> ) .....	67
Sull'ordine dei lavori .....	68

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	69
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	73
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) ...	75
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	77

## SEDE REFERENTE:

Limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche. C. 1560 Terzoni ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70
---	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	79
DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	79
AVVERTENZA .....	83

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-01248 Mucci: Costi e funzionalità del portale Italia.it .....	84
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	94
5-01273 Mucci: Utilizzo dei fondi destinati al sostegno del settore turistico .....	85
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	97
5-01542 Prodani: Potenziamento del settore industriale degli eventi .....	85
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	98

**RISOLUZIONI:**

7-00116 Prodani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.	
7-00182 Petitti: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.	
7-00228 Abrignani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	85

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 16/2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	87
AVVERTENZA .....	93

**XI Lavoro pubblico e privato****AUDIZIONI:**

Audizione del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, sulle linee programmatiche del dicastero per le parti di competenza ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	100
--	-----

**COMITATO DEI NOVE:**

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254-272-A .....	101
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101
---	-----

**XII Affari sociali**

AVVERTENZA .....	102
------------------	-----

**XIII Agricoltura****SEDE CONSULTIVA:**

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	103
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	105

**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.	
Audizione dei rappresentanti della Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e del Programma alimentare mondiale (PAM) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	104

**XIV Politiche dell'Unione europea****SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	106
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi posti in votazione</i> ) .....	112
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	108
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi posti in votazione</i> ) .....	133

## SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	111
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 .....	140
--	-----

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	142

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 8,20

Stampato su carta riciclata ecologica



\*17SMC0002050\*